

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

119^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 24 MAGGIO 1984

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag.	3	Approvazione con modificazioni con il seguente titolo: «Conversione in legge del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 73, recante misure finanziarie urgenti per il comune di Napoli. Consolidamento di esposizioni debitorie del comune di Napoli»:
CONSIGLIO D'EUROPA			
Trasmissione di documenti		4	
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO			
Trasmissione di documenti		4	
CORTE DEI CONTI			
Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti		4	
DISEGNI DI LEGGE			
Annunzio di presentazione	3,	55	
Assegnazione	3,	35	
Richieste di parere		56	
Stralcio degli articoli da 5 a 8 del disegno di legge n. 156		35	
Seguito della discussione:			
«Conversione in legge del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 73, recante misure finanziarie urgenti per il comune di Napoli» (676)			
			PRESIDENTE
			Pag. 6
			BEORCHIA (DC)
			19
			BONAZZI (PCI)
			6 e <i>passim</i>
			D'ONOFRIO (DC), relatore
			7 e <i>passim</i>
			GORIA, ministro del tesoro
			5 e <i>passim</i>
			* PINTO Biagio (PRI)
			20
			PISTOLESE (MSI-DN)
			8, 9, 12
			RASTRELLI (MSI-DN)
			17
			VALENZA (PCI)
			15
			Votazione finale:
			«Modifica dell'articolo 31 del codice di procedura penale sulla competenza penale del pretore» (252) (<i>Relazione orale</i>).
			Approvazione con il seguente titolo: «Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore»:
			BATTELLO (PCI)
			44
			COCO (DC), relatore
			36

119^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 MAGGIO 1984

FILETTI (MSI-DN)	Pag. 43
* FRANZA (PSDI)	46
* GALLO (DC)	52
* MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia	38
RUSSO (Sin. Ind.)	47
VASSALLI (PSI)	49

Votazione finale e approvazione:

«Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore» (255) (Relazione orale):

BATTELLO (PCI)	26
COCO (DC), relatore	21
FILETTI (MSI-DN)	27
* MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia	23
RUFFINO (DC)	30
RUSSO (Sin. Ind.)	35
VASSALLI (PSI)	31

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONIAnnunzio

Pag. 56, 57

Per lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni:

PRESIDENTE	55
CONSOLI (PCI)	55
RUFFINO (DC)	55

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI VENERDÌ 25 MAGGIO 1984

61

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti

3

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'autore.

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Abis, Agnelli, Botti, Bufalini, Butini, Carli, Cerami, Colombo Vittorino (L.), De Cataldo, Gozzini, Granelli, Martini, Mondo, Monsellato, Orciari, Pastorino, Petrarà, Pollidoro, Tanga, Taviani, Valiani, Vecchi, Viola, Zaccagnini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Enriques Agnoletti, a Firenze, in rappresentanza del Senato alla 6ª Conferenza «Jean Monnet»; Masciadri e Vecchietti, a Parigi, per attività della Commissione Affari Generali dell'UEO; Fosson, per attività dell'Assemblea del Nord Atlantico.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

FERRARA Nicola, BALDI, VENTURI, SCARDACCIONE, CAROLLO, CECCATELLI, MELANDRI e COLOMBO Vittorino (V.). — «Integrazione alla legge 11 aprile 1974, n. 138, recante nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana» (737);

SAPORITO. — «Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presta servizio all'estero per conto di soggetti non statali» (738).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede referente

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

CASCIA ed altri. — «Nuove norme sulla repressione delle frodi e delle sofisticazioni nella preparazione, nel trasporto e nel commercio dei mosti, vini e aceti» (580), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 10ª e della 12ª Commissione.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di nove risoluzioni approvate da quell'Assemblea: la prima il 9 aprile, la seconda il 10 aprile, la terza l'11 aprile, la quarta, la quinta e la sesta il 12 aprile, la settima, l'ottava e la nona il 13 aprile 1984, su:

«la necessità di realizzare il mercato interno europeo» (Doc. XII, n. 34);

«la recente chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una quarta direttiva che modifica la direttiva 74/651/CEE relativa alle franchigie fiscali ap-

plicabili alla importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale all'interno della Comunità» (*Doc. XII, n. 35*);

«gli interessi, i rischi e le esigenze comuni dei paesi europei in materia di sicurezza» (*Doc. XII, n. 36*);

«la situazione politica ed economica nello Zimbabwe» (*Doc. XII, n. 37*);

«il diritto di associazione dei militari» (*Doc. XII, n. 38*);

«il Corno d'Africa» (*Doc. XII, n. 39*);

«il trasferimento dei detenuti» (*Doc. XII, n. 40*);

«il potenziamento della cooperazione transfrontaliera» (*Doc. XII, n. 41*);

«un piano di solidarietà energetica per l'utilizzazione del carbone europeo» (*Doc. XII, n. 42*).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Consiglio d'Europa, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio d'Europa ha trasmesso i testi di una risoluzione e di una raccomandazione approvate da quel Consesso nelle sedute del 31 gennaio e del 1º febbraio 1984:

«Relazioni culturali tra l'Europa e l'America latina» (*Doc. XII, n. 43*);

«Inquinamento dell'aria e piogge acide» (*Doc. XII, n. 44*).

Detti documenti saranno deferiti, rispettivamente, alla 7ª e alla 8ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 21 e 22 maggio 1984, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative

relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Istituto di studi romani, per gli esercizi dal 1978 al 1982 (*Doc. XV, n. 32*);

Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), per gli esercizi dal 1976 al 1981 (*Doc. XV, n. 33*).

Tali documenti saranno inviati rispettivamente alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente.

CNEL, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettera in data 3 maggio 1984, ha comunicato, ai sensi della legge 25 luglio 1959, n. 593, le variazioni apportate allo stato di previsione per l'esercizio 1983 e lo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1984.

Tale documentazione è depositata in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 73, recante misure finanziarie urgenti per il comune di Napoli» (676).

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 73, recante misure finanziarie urgenti per il comune di Napoli. Consolidamento di esposizioni debitorie del Comune di Napoli».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 676.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale ed hanno replicato il relatore e il Ministro.

Avverto che la 5ª Commissione permanente ha formulato ai sensi dell'articolo 100, setti-

mo comma, del Regolamento il parere circa la copertura finanziaria degli emendamenti presentati.

Invito, pertanto, il senatore segretario a darne lettura.

SCLAVI, *segretario*. La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 100, settimo comma, del Regolamento, per quanto di propria competenza ha assunto le seguenti deliberazioni:

Sul primo degli emendamenti aggiuntivi di un nuovo comma all'articolo 1 del decreto-legge, di iniziativa dei senatori Cannata e Bonazzi, non si oppone al suo ulteriore corso per quanto concerne i profili di stretta copertura non comportando la proposta oneri aggiuntivi; tuttavia si pone in evidenza la illogicità sostanziale dell'emendamento nella parte in cui prevede, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione, la corresponsione alla regione Campania delle quote assegnate per il 1984 al consorzio trasporti pubblici di Napoli ed all'azienda tranviaria ATAN, a valere sul Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico la cui ripartizione regionale è ancora da determinare; tale meccanismo quindi appare tecnicamente inagibile.

Sul primo degli emendamenti del Governo, aggiuntivo di una nuova norma che autorizza l'istituto di previdenza a trasformare in mutuo ventennale le morosità per quote di ammortamento mutui dovuti dal comune di Napoli e non pagate al 31 dicembre 1977, esprime parere favorevole; tale parere favorevole si estende al secondo degli emendamenti aggiuntivi di un nuovo comma all'articolo 1, di iniziativa del senatore Bonazzi, di analogo tenore, pur evidenziando che l'emendamento comunista, secondo le precisazioni fornite dal rappresentante del Tesoro, appare scorrettamente formulato nella parte in cui fa riferimento a mutui contratti a pareggio dei disavanzi economici di bilancio.

Sul secondo degli emendamenti aggiuntivi proposti dal Governo, in base al quale per gli esercizi 1984, 1985, 1986 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al Comune di Napoli, per importi non superiori a 150

miliardi l'anno, i mutui necessari al completamento delle occorrenze finanziarie per la esecuzione di opere pubbliche per le quali il comune stesso ottenga finanziamenti comunitari, esprime parere favorevole; tale parere favorevole si estende quindi al terzo degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1, d'iniziativa del senatore Bonazzi, nel limite dell'importo determinato nella proposta governativa.

Sul terzo degli emendamenti governativi tendente ad autorizzare la Cassa depositi e prestiti a trasformare in mutuo ventennale il debito del comune di Napoli nei confronti della Cassa stessa, dipendente dall'omesso versamento delle rate di ammortamento 1977, esprime parere favorevole; tale parere favorevole si estende all'ultimo degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1, d'iniziativa dei senatori Bonazzi, Cannata ed altri, di contenuto identico alla proposta governativa.

Infine sull'emendamento d'iniziativa del senatore Bonazzi, aggiuntivo, dopo l'articolo 1, di un nuovo articolo in base al quale la Cassa depositi e prestiti concederà al comune di Napoli fino alla concorrenza di 96 miliardi i mutui necessari per il finanziamento delle opere già realizzate o in corso di realizzazione, la Commissione esprime il parere contrario alla parte dell'emendamento (secondo comma) in cui si prevede che i mutui da concedere non comportano diminuzione dell'ammontare dei fondi che il comune di Napoli può ottenere dalla Cassa depositi e prestiti per il 1984; esprime invece perplessità e riserve, nel merito, sul primo comma dell'emendamento, sia in quanto la disposizione, di fatto, realizzerà una penalizzazione nei confronti delle possibilità finanziarie attivabili dagli altri comuni a valere sulla Cassa depositi e prestiti, sia in quanto introduce una deroga gravissima all'attuale meccanismo di finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti, prevedendo la concessione di un mutuo per opere già realizzate, ovvero in corso di realizzazione.

GORIA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORIA, *ministro del tesoro*. Signor Presidente, onorevoli senatori, restando ovvio che il Governo sottolinea il rilievo dei propri emendamenti, mentre chiedo agli onorevoli proponenti emendamenti simili (in modo particolare al senatore Bonazzi) di voler accedere al testo del Governo, che appare sostanzialmente equivalente e forse leggermente più meditato nella formulazione, faccio presente che il Governo è in perfetta sintonia con il parere espresso dalla Commissione.

Il Governo vorrebbe però motivare questa argomentazione con due brevissime riflessioni. Per quanto concerne l'emendamento del senatore Bonazzi attinente il fondo nazionale dei trasporti e le sue trasposizioni a sanatoria dei trasporti urbani, si permette sommessamente di chiedere al senatore Bonazzi se non appaia opportuno (visto che certamente ne è condivisibile lo spirito) trasformarlo in un ordine del giorno, essendo non risolto con questa norma il problema della distribuzione a livello regionale del fondo medesimo e manifestandosi comunque problemi di gestione.

Per quanto riguarda, invece, l'emendamento inteso a consentire l'intervento della Cassa depositi e prestiti sulle opere già eseguite, il Governo vorrebbe ancora sottolineare l'inopportunità di modificare in modo così sostanziale una prassi ed una meccanica di interventi che la Cassa depositi e prestiti, così come qualsivoglia istituto, ha inteso consolidare in questi anni. Vorrei solo ricordare che, fra l'altro, un intervento di questo genere apparirebbe sostanzialmente eccentrico proprio nella fase in cui la Cassa depositi e prestiti sta muovendo i primi passi, forte di una autonomia di recente acquisita.

Inoltre, sulla sostanza del provvedimento, il Governo non può mancare di ricordare il proprio impegno, che credo sia anche quello del Senato, a provvedere ad un ripiano più complessivo nel quale non potranno evidentemente che essere comprese anche le situazioni qui sollevate non appena tutti assieme converremo sullo stato delle stesse e sul modo migliore per affrontarle.

In questo senso, se i senatori proponenti volessero ritirare il loro emendamento, credo che avremmo dato una testimonianza di

grande convergenza su temi non solo importanti ma anche delicati.

Vorrei concludere, signor Presidente, con una brevissima sottolineatura. Credo che su tale questione possa essere riconosciuto al Governo un atteggiamento di sincera disponibilità ad accogliere, nei termini più equilibrati possibili, esigenze urgenti e prospettive di recupero, accompagnando il tutto con la riaperta possibilità di costruire per la città di Napoli fin d'ora, e non solo nella fase successiva all'auspicato ripiano, un disegno di ampio respiro.

PRESIDENTE. Signor Ministro, la invito ad esprimere il parere del Governo anche sui due ordini del giorno che sono stati presentati.

GORIA, *ministro del tesoro*. Signor Presidente, come avevo già anticipato questa mattina, il Governo accoglie gli ordini del giorno nn. 1 e 2.

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, senatore Bonazzi?

BONAZZI. Signor Presidente, forse è possibile che il mio emendamento 1.0.5 si trasformi in un'aggiunta all'ordine del giorno presentato dalla Commissione, se quest'ultima è d'accordo.

PRESIDENTE. In questo caso, senatore Bonazzi, mi sembra opportuno che lei prenda la parola per spiegare la modifica che intende proporre.

BONAZZI. Interverrò brevemente. L'emendamento 1.0.5, che riguarda il fondo trasporti, aveva lo scopo di affrettare i versamenti che spettano alle aziende di trasporto di Napoli sul fondo per il ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico per il 1984.

Tenuto conto delle osservazioni della Commissione bilancio e della notizia che ho avuto poco fa, questa mattina, e cioè che il Ministero dei trasporti ritiene che entro i

primi di giugno sarà emesso il decreto del Ministro dei trasporti che effettuerà la ripartizione del fondo, che di conseguenza, potrà essere erogato non solo alla regione Campania ma anche a tutte le altre, saremmo disposti a ritirare l'emendamento e a chiedere al relatore e alla Commissione se accettano di aggiungere un punto *d*) al numero 1 dell'ordine del giorno così formulato: «alla rapida adozione del provvedimento di ripartizione del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende di trasporto pubblico per il 1984 e alla erogazione alla regione Campania della quota spettante».

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimere il parere sulla proposta di integrazione dell'ordine del giorno n. 1.

D'ONOFRIO, *relatore*. In termini formali, tale integrazione non potrebbe andare come punto *d*) ma come punto 2) in quanto i punti *a*), *b*) e *c*) erano in riferimento ai crediti che il comune vanta e già maturati.

Ritengo, quindi, che tale integrazione potrebbe configurarsi o come punto 2), lasciando che gli altri punti seguano la numerazione che hanno, oppure, anche se è improprio, come punto 5) in aggiunta finale all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, mi sembra di comprendere che lei è d'accordo nell'accettare l'integrazione proposta. L'ordine del giorno quindi sarebbe comprensivo della proposta che pregherei il senatore Bonazzi di fornire alla Presidenza nel testo esatto.

D'ONOFRIO, *relatore*. L'integrazione proposta potrebbe anche essere considerata come una prosecuzione della lettera *c*) del punto 1) che è riferito al recupero dei crediti che il comune vanta nei confronti della regione in ordine alle aziende municipalizzate di trasporto, che proseguirebbe con questa parte relativa al 1984. Ciò potrebbe avvenire per connessione di materia.

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. In quest'ultima ipotesi proposta dal relatore vi sarebbe qualche difficoltà perchè il punto *c*) dipende dall'impegno ad assicurare la realizzazione dei crediti vantati dal comune di Napoli nei confronti dello Stato e della regione Campania per anticipazione effettuata dal comune. Non si tratta, quindi, di anticipazioni; per cui, per chiarezza, bisogna redigere un punto 2).

D'ONOFRIO, *relatore*. Può valere la connessione di materia, per cui il punto 1) stabilisce di dare al comune ciò che vanta per anticipazioni effettuate; il punto *c*) recita: «alle aziende municipalizzate di trasporto», mentre in riferimento alle aziende medesime si dice: «Impegna il Governo a». Si proseguirebbe, quindi, anche per un fatto visivo e per connessione di materia. Ritengo, quindi, che la soluzione migliore sarebbe di proseguire dopo il punto che conclude il punto *c*) con la parte dell'ordine del giorno che viene proposta in sostituzione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Se ho ben compreso, si tratterebbe di un secondo periodo del punto *c*).

D'ONOFRIO, *relatore*. Un secondo periodo autonomo. In questi termini accolgo la proposta formulata dal senatore Bonazzi.

PRESIDENTE. Si intende pertanto che l'emendamento 1.0.5. è ritirato e trasformato nella integrazione all'ordine del giorno della Commissione. Invito il signor Ministro ad esprimere il parere su questa integrazione.

GORIA, *ministro del tesoro*. Il Governo accoglie tale proposta.

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Ritengo che sia opportuno per una migliore formulazione, alla fine del punto 1), inserire le parole: «Impegna inoltre il Governo ad adottare». Ciò anche perchè dopo il punto *c*) vi è la frase: «la realizzazione

dei predetti crediti». Pertanto, o si fa un punto 2) o si realizza l'aggiunta che ho appena esposto.

D'ONOFRIO, *relatore*. Poichè tutto il punto 1) è retto dalle parole: «Impegna il Governo», credo che la soluzione migliore sia quella di aggiungere, prima di passare al punto 2): «Impegna inoltre il Governo a». Ciò anche perchè vi è un riferimento alla data del 15 giugno 1984 che diventerebbe improprio rispetto a quest'ultima indicazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura della modifica aggiuntiva proposta dal senatore Bonazzi all'ordine del giorno n. 1 della Commissione.

SCLAVI, *segretario*. Dopo le parole: «alla regione medesima», aggiungere le seguenti: «impegna inoltre il Governo ad adottare al più presto il provvedimento di ripartizione del fondo nazionale trasporti per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico e per il 1984 e ad erogare alla regione Campania la quota spettante».

PRESIDENTE. Il Governo si è dichiarato favorevole all'ordine del giorno n. 1 nel testo modificato.

Senatore D'Onofrio, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

D'ONOFRIO, *relatore*. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Senatore Pistolese, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2?

PISTOLESE. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 17 aprile 1984, n. 73, recante misure finanziarie urgenti per il comune di Napoli.

Lo metto ai voti con l'avvertenza che, se saranno approvati emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi, diverrà articolo 1 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.0.6 tendente ad inserire un articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo unico, aggiungere il seguente:

Art. ...

«La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a trasformare in mutuo ventennale il debito del Comune di Napoli nei confronti della Cassa stessa, alla data di entrata in vigore della presente legge, dipendente dall'omesso versamento delle rate di ammortamento relative all'esercizio 1977 assistite dalla garanzia dello Stato. Per il mutuo di cui sopra è escluso ogni concorso dello Stato al finanziamento del relativo onere di ammortamento.

Per gli esercizi 1984, 1985 e 1986, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al Comune di Napoli, per importo non superiore a 150 miliardi annui, i mutui necessari al completamento delle occorrenze finanziarie per l'esecuzione di opere pubbliche per le quali il Comune stesso ottenga finanziamenti o mutui da organismi della Comunità economica europea. L'ammortamento dei mutui stessi avrà durata ventennale in caso di contributi in conto capitale o sarà determinato in corrispondenza della durata dell'ammortamento per i mutui concessi da organismi comunitari».

1.0.6

IL GOVERNO

Vorrei far presente ai colleghi che la prima parte di questo emendamento è identica, se non erro, al testo dell'emendamento 1.0.1 presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori; quindi l'approvazione dell'emendamento 1.0.6 assorbirebbe l'emendamento 1.0.1.

Ugualmente per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento 1.0.6 che, se non

identica, è molto simile all'emendamento 1.0.3, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. È parere della Presidenza che, ove l'Assemblea approvi l'emendamento n. 1.0.6, si abbia l'assorbimento dell'emendamento 1.0.3.

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Convegno sull'identità sostanziale, e quasi del tutto formale, dell'emendamento 1.0.6 con gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.3 che quindi ritiro. Vorrei però aggiungere un chiarimento di un certo rilievo. La prima parte dell'emendamento 1.0.6 non richiede alcuna precisazione. La seconda parte — quella con cui si autorizza la Cassa depositi e prestiti a effettuare mutui non superiori ai 150 miliardi annui al comune di Napoli per i tre anni 1984, 1985 e 1986 — significa che la Cassa depositi e prestiti, oltre il *plafond* fissato dalla legge finanziaria per la parte che riguarda la finanza locale del 1984, erogherà negli anni 1984 e 1985 150 miliardi al comune di Napoli. Di conseguenza il fondo che a questo fine è previsto dalla legge finanziaria per il 1984-85 non viene diminuito di 150 miliardi; non può essere che così, perchè questo è il testo dell'emendamento presentato, e perchè altrimenti l'emendamento non avrebbe nessuna ragione di essere. Questo lo dico sulla base dell'interpretazione del testo e delle norme che regolano la Cassa depositi e prestiti, ma anche di una consultazione che ho avuto nel corso di queste giornate, perchè la Cassa depositi e prestiti non ha bisogno di alcuna autorizzazione per integrare i finanziamenti della Comunità europea e quindi, se dovesse effettuare questa integrazione utilizzando i mezzi che già la legge finanziaria mette a disposizione dei comuni per il 1984-1985, non occorrerebbe alcuna norma legislativa. La norma ha un senso — ed il sindaco ed il comune di Napoli ci hanno chiesto di proporla — se significa che questa somma viene erogata utilizzando risorse ulteriori rispetto a quelle che sono già destinate al finanziamento delle opere pubbliche dei comuni e delle province.

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTOLESE. Signor Presidente, onorevole Ministro, mi pare di aver esposto con molta chiarezza questa mattina la posizione del nostro Gruppo politico. L'emendamento che viene proposto dal Governo si inquadra certamente nei principi dell'ordine del giorno approvato all'unanimità dal consiglio comunale di Napoli e quindi, in relazione al suo contenuto, non intendo fare un'osservazione specifica, tanto più che tale emendamento è stato esaminato insieme al sindaco Scotti nella Commissione finanze e tesoro. Pertanto non è il contenuto che ci preoccupa, per il quale voteremo sostanzialmente a favore, ma devo sottolineare — e sia ben chiaro, onorevole Ministro — che esso non può costituire una sanatoria.

Il mancato pagamento dei mutui dal 1977, quando cioè la giunta di sinistra già era al governo della città da due anni, ha creato una morosità. Per quale ragione il danaro, i fondi e le disponibilità finanziarie del comune non sono rifluite nel pagamento dei mutui? Dove sono finiti? Questo è il punto fondamentale perchè, come lei sa, signor Ministro, ciò costituisce un reato. Non possiamo pertanto superare questo aspetto del problema, considerando l'emendamento una sorta di sanatoria. Quindi, signor Ministro, le chiedo di rispondermi cortesemente se ella ritiene che l'emendamento in esame non pregiudichi l'azione, eventualmente penale, di responsabilità che l'autorità giudiziaria di Napoli sta avviando nei confronti della precedente amministrazione. Ho bisogno di tale chiarimento perchè noi siamo favorevoli alla sostanza dell'emendamento, vogliamo che il comune di Napoli disponga dei finanziamenti che sono stati richiesti all'unanimità. Tuttavia non vogliamo che questa operazione, il cui fine è l'agevolazione della città di Napoli, possa costituire invece una sanatoria del passato.

Signor Ministro, le chiedo pertanto formalmente una cortese risposta se questo emendamento non pregiudichi eventuali azioni di carattere penale che possono essere promosse

dall'autorità giudiziaria di Napoli, dal consiglio comunale di Napoli e dalle commissioni d'inchiesta che sono attualmente in corso.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

D'ONOFRIO, relatore. Signor Presidente, in relazione all'emendamento 1.0.6 devo dire soltanto, in aggiunta alle considerazioni svolte questa mattina, che è una norma composta da due parti con le quali si intende realizzare quanto la Commissione aveva richiesto, cioè di provvedere alla urgente esigenza del comune di Napoli di poter ricorrere nuovamente ai mutui statali, sia per opere di normale finanziamento statale che, soprattutto, per il progetto integrato della Comunità europea per il comune di Napoli. Il testo in esame è quello che il Governo ci aveva già preannunciato la settimana scorsa e quindi il mio parere è assolutamente favorevole.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GORIA, ministro del tesoro. Signor Presidente, vorrei dire al senatore Pistolese che mi pare fuori di ogni possibilità di dubbio che il primo comma dell'emendamento 1.0.6 riguarda esclusivamente il rapporto finanziario che si è instaurato tra due istituzioni; pertanto non modifica nulla in relazione ai rapporti sottostanti ad una determinata situazione, che costituisce l'unico oggetto di questo comma. In relazione al secondo comma...

MARCHIO. Ma, signor Ministro, i soldi sono stati distratti.

GORIA, ministro del tesoro. Ne parleremo a tempo e a luogo. (*Commenti del senatore Rastrelli*). Non ho nominato nessuna commissione perchè non ho il potere di farlo. (*Commenti del senatore Rastrelli*).

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di proseguire.

GORIA, ministro del tesoro. Per quanto riguarda il secondo comma dell'emendamento 1.0.6, vorrei confermare la considerazione che esprimeva prima il senatore Bonazzi, nel senso che, a parte qualche disputa di scuola che però non avrebbe significato sulla partecipazione della Cassa depositi e prestiti e di altre istituzioni (ma non è questo l'oggetto), la indicazione degli anni e dell'ammontare ha, tra le altre cose, chiaramente il significato di far intendere queste risorse come aggiuntive rispetto al monte di finanziamenti previsto per la finanza locale negli anni considerati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.6, presentato dal Governo, che, se approvato, diverrà articolo 2 del disegno di legge.

È approvato.

Ricordo che è stato ritirato l'emendamento 1.0.1:

Dopo l'articolo unico, aggiungere il seguente:

Art. ...

«La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a trasformare in mutuo ventennale il debito del comune di Napoli nei confronti della Cassa stessa, alla data di entrata in vigore della presente legge, dipendente dall'omesso versamento delle rate di ammortamento relative all'esercizio 1977, assistite dalla garanzia dello Stato. Per il mutuo di cui sopra è escluso ogni concorso dello Stato al finanziamento del relativo onere di ammortamento».

1.0.1 **BONAZZI, CANNATA, POLLASTRELLI, SALVATO, VALENZA, IMBRIACO**

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.0.2 tendente ad inserire un articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo unico, aggiungere il seguente:

Art. ...

«La Cassa depositi e prestiti, anche in deroga alle norme vigenti in ordine alle opere finanziabili, concederà al comune di Napoli fino alla concorrenza di 96 miliardi di lire, i mutui necessari per il finanziamento delle opere, già realizzate o in corso di realizzazione, da parte dello stesso comune, per le quali il comune non abbia reperito altra fonte di finanziamento.

Il comune di Napoli dovrà allegare alla richiesta del mutuo una dichiarazione a firma del sindaco e del segretario generale che attesti che l'opera non è finanziata.

I mutui concessi in applicazione dei commi precedenti non comportano diminuzione dell'ammontare dei fondi che il comune di Napoli può ottenere dalla Cassa depositi e prestiti per il 1984».

1.0.2 BONAZZI, CANNATA, POLLASTRELLI, SALVATO, VALENZA, IMBRIACO

Vorrei ricordare che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario all'ultimo comma di questo emendamento.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BONAZZI. Signor Presidente, dichiaro subito che ritiro l'ultimo comma dell'emendamento, anche perchè mi pare che abbia dato luogo, determinando un parere negativo, a un equivoco: è stato interpretato — e se lo ha fatto una Commissione dell'autorevolezza della Commissione bilancio immagino che la stessa interpretazione possa essere data anche da altri — nel senso che si volessero distrarre a favore del comune di Napoli dei fondi che altrimenti sarebbero andati ad altri comuni o della Campania o di altre regioni d'Italia. Poichè questa non era assolutamente l'intenzione che ci spingeva e poichè vogliamo togliere qualsiasi equivoco su questo punto, rinunciamo all'ultimo comma.

Resta quindi l'emendamento formato dai due commi residui, rispetto ai quali la Commissione bilancio fa due obiezioni, a cui

brevemente risponderò perchè l'una mi sembra errata nell'interpretazione della norma — e mi pare che un argomento a favore di questa mia tesi si possa desumere da quello che ho detto io e da quello che ha detto il ministro Gorla sulla seconda parte dell'emendamento che abbiamo appena approvato — e l'altra non mi sembra fondata.

Dice la Commissione bilancio: in questo modo voi attribuite al comune di Napoli una somma che altrimenti sarebbe andata ad altri comuni. No, perchè qui valgono le stesse ragioni addotte per l'emendamento che abbiamo appena approvato, che autorizzava a concedere al comune di Napoli mutui per 150 miliardi a integrazione dei mutui della Comunità europea. Quell'emendamento va inteso e non può che essere inteso nel senso che questi 150 miliardi sono oltre il *plafond* destinato per il 1984 al finanziamento delle opere pubbliche dei comuni. Poiché usiamo la stessa espressione, anche questa nostra proposta va intesa nel senso che i 96 miliardi vanno oltre il *plafond* che per il 1984 la Cassa depositi e prestiti deve destinare al finanziamento delle opere pubbliche dei comuni. Quindi mi sembra che si possa dire che questa obiezione della Commissione bilancio è frutto di una errata interpretazione del testo che noi proponiamo.

A me pare infondata anche l'altra obiezione. Si dice: in questo modo voi chiedete la deroga a un criterio che è sempre stato applicato dalla Cassa depositi e prestiti e che riteniamo giusto, quello di non finanziare opere già eseguite o già iniziate al momento in cui viene concesso il finanziamento.

C'è, però, una circostanza eccezionale che giustifica — anche rispetto alla situazione di altri comuni che abbiano fatto analoga operazione, cioè eseguito opere senza avere il finanziamento — l'eccezione ad una regola che, peraltro, deve rimanere e d'altra parte, per i comuni che si venissero a trovare o si fossero trovati nella stessa condizione di Napoli, sarebbe giusto fare l'eccezione che noi chiediamo si faccia in questo caso. Il comune di Napoli, da almeno due anni, non ottiene i finanziamenti per le opere pubbliche che altri comuni d'Italia e della Campania hanno ottenuto, a causa della mancata estinzione del debito risalente al 1977.

Il suo comportamento non è certo un comportamento legittimo dal punto di vista del rispetto delle norme anche amministrative e, con la nostra proposta, non vogliamo in alcun modo introdurre una sanatoria per le eventuali illegittimità o per qualsiasi altro comportamento censurabile che fosse intervenuto nell'attuazione di queste opere, ma c'è uno stato di fatto per cui la città di Napoli, indipendentemente da chi l'ha amministrata, non ha potuto usufruire di finanziamenti per realizzare opere che erano necessarie. Questa è la ragione per cui riteniamo che sia giustificata, senza che questo costituisca una lesione al principio che la Cassa depositi e prestiti non deve finanziare opere già eseguite, l'eccezione e la deroga a questo principio, nel limite strettamente fissato di 96 miliardi, che corrisponde al valore delle opere che in questi due anni non si sono eseguite e non si sono potute finanziare per le ragioni che ho detto.

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTOLESE. Signor Presidente, voteremo ovviamente contro l'emendamento presentato dal senatore Bonazzi; dico «ovviamente» perchè questa mattina ho letto i passi della relazione del commissario, il quale ha ampiamente illustrato il comportamento adottato dall'amministrazione comunale nel concedere appalti e lavori. Per quanto concerne il sistema di assegnazione di forniture e lavori, basti accennare, in aggiunta alle già sottolineate, del tutto anomale ed illegittime procedure, che la precedente amministrazione dal primo gennaio al dicembre 1983 ha complessivamente adottato 267 deliberazioni per effettuare trattative private.

Aggiunge il commissario: «Poiché è stato accertato che spesso si è fatto ricorso alla trattativa privata per l'impossibilità di osservare i tempi tecnici richiesti per l'espletamento delle licitazioni relativamente ad alcune forniture e lavori che avrebbero ben potuto essere previsti in tempo utile, è stata impegnata, con apposita e precisa circolare, la responsabilità dei direttori capi e capi

servizio affinché per l'avvenire questo non si verifichi».

Quindi, come ho detto in Commissione, non possiamo avallare una situazione del genere. Se sono stati effettuati lavori senza le prescritte autorizzazioni, vedrà poi il comune come deve risolvere il problema, perchè si tratta anche di crediti che non sono suffragati da una legittimità giuridica tale da dare la possibilità di riscuotere il credito medesimo. Si tratta, quindi, di una situazione demandata alla successiva amministrazione che dovrà indagare e che valuterà se e quali opere già iniziate siano meritevoli di essere proseguite e completate per il costo dell'opera e per l'utilità dell'opera e quali nuove operazioni possano essere fatte per opere necessarie per l'avvenire. Per queste ragioni il mio Gruppo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame, considerandone, ovviamente, ritirato l'ultimo comma.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario e ne abbiamo discusso a lungo in Commissione durante l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge su Napoli.

Il parere è contrario per due ragioni di fondo. La prima consiste nel fatto che questo primo intervento legislativo dello Stato, conseguente ad una situazione finanziaria estremamente carente del comune di Napoli, non intende rimuovere in alcun modo condizioni che possono essere riferibili ad una gestione scorretta delle finanze comunali se non nei casi come quelli che hanno dato vita al consolidamento dell'esposizione del comune nei confronti della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza che abbiano nella certezza dell'evento (il non aver pagato il mutuo), nonostante un riscontro di probabili illegittimità, il «non dubbio» sul che cosa sia avvenuto.

L'emendamento 1.0.2 invece ha una motivazione diversa, che non ha convinto nè la Commissione finanze e tesoro nè la Commissione bilancio e che ritengo non debba convincere l'Assemblea. Si prende atto, con que-

sto emendamento, del fatto che nella città di Napoli ad opera del comune si sia dato vita ad opere, non meglio specificate peraltro nell'emendamento, al cui finanziamento si sarebbe dovuto provvedere in qualche modo, probabilmente con il ricorso ai mutui della Cassa depositi e prestiti, degli istituti di previdenza o degli istituti di credito e che invece si sia proceduto alla realizzazione di queste opere senza aver percorso gli itinerari legislativamente prescritti. Non sappiamo di quali opere si tratti, nè quale utilità pubblica oggettiva abbiano avuto ed abbiano, nè quale corrispondenza vi sia stata fra l'impegno di spesa e l'entità dell'opera da realizzare.

Si tratta innegabilmente di una parte del deficit sommerso del comune di Napoli, in ordine al quale e all'interno dell'amministrazione comunale con la commissione De Martino e precedentemente da parte del commissario straordinario Conti, sono state avanzate riserve in ordine ai presupposti di legittimità che hanno portato alla realizzazione di tale deficit.

Di conseguenza, non si tratta di consentire al comune di Napoli la rimozione degli ostacoli fino ad oggi esistenti al ricorso ai mutui statali per effetto di una situazione di inadempienza del comune nei confronti degli istituti medesimi che lo poneva nella impossibilità di ricorrere al mutuo statale. Si tratta di una cosa diversa.

La seconda ragione consiste nel fatto che con gli emendamenti presentati dal Governo si rimuovono le condizioni che avevano impedito al comune di Napoli di fare ricorso ai mutui. Da questo punto di vista, alcuni contenuti dell'ordine del giorno approvato dalla Commissione e dall'Aula danno la possibilità al comune di Napoli di rientrare in ordine ad una cifra non indifferente dei crediti che esso vanta nei confronti dello Stato e della regione Campania in tempi rapidi. Di qui la nostra non preoccupazione in ordine al completamento delle opere pubbliche indicate nell'emendamento 1.0.2.

Se si tratta di opere realizzate ai fini dell'utilità pubblica, la loro realizzazione assicura il loro utilizzo; se si tratta di opere da completare, il comune può ora far ricorso, con condizioni finanziarie possibili, ad altri

strumenti finanziari per poter completare le opere medesime. Tra queste abbiamo indicato in Commissione in particolare quelle relative all'edilizia scolastica.

Per queste ragioni, a nostro giudizio e a giudizio della maggioranza della Commissione, l'emendamento va respinto, perchè sarebbe uno strappo probabilmente non giustificato, in ordine alla legittimità dei comportamenti dell'amministrazione comunale, di pericolosa potenzialità espansiva nei confronti di altre amministrazioni comunali. Il non accoglimento di questo emendamento non comporta alcuna conseguenza negativa per la città di Napoli in ordine alle opere pubbliche che devono essere completate.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GORIA, ministro del tesoro. Il Governo conviene con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori, il quale, se approvato, diverrà articolo 3 del disegno di legge.

Non è approvato.

L'emendamento 1.0.3 è stato ritirato:

Dopo l'articolo unico aggiungere il seguente:

Art. ...

«La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Napoli i mutui necessari al completamento del finanziamento di opere pubbliche per le quali il comune stesso ottenga contributi in conto capitale, o mutui, da organismi della Comunità economica europea. Nel caso che il finanziamento della Comunità economica europea si effettui mediante la concessione di un mutuo, il tempo per l'ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti sarà uguale a

quello previsto per il mutuo della Comunità economica europea».

1.0.3 BONAZZI, CANNATA, POLLASTRELLI, SALVATO, VALENZA, IMBRIACO

Passiamo all'esame degli emendamenti 1.0.4. e 1.0.7, tendenti ad inserire articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo unico aggiungere il seguente:

Art. ...

«Gli istituti di previdenza dei dipendenti degli enti locali sono autorizzati a trasformare in mutuo ventennale il debito del comune di Napoli nei confronti degli istituti stessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, dipendente dal mancato versamento delle rate scadute fino al 31 dicembre 1977 di mutui contratti a pareggio dei disavanzi economici di bilancio.

Per il mutuo di cui sopra è escluso ogni concorso dello Stato al finanziamento del relativo onere di ammortamento».

1.0.4 BONAZZI, CANNATA, POLLASTRELLI, SALVATO, VALENZA, IMBRIACO

Dopo l'articolo unico aggiungere il seguente:

Art. ...

«Gli istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro sono autorizzati a trasformare in mutuo ventennale la morosità per quote di ammortamento mutui dovute dal Comune di Napoli e non pagate al 31 dicembre 1977. Per il mutuo di cui sopra è escluso ogni contributo dello Stato al finanziamento del relativo onere di ammortamento».

1.0.7

IL GOVERNO

Faccio rilevare ai proponenti e all'Assemblea che questi due emendamenti hanno finalità identiche. Si tratta solo di una differente formulazione.

Chiedo pertanto ai proponenti se non ritengano di addivenire ad una soluzione di unificazione. Infatti non è facile porre in votazione due testi che non si assorbono l'un l'altro, perchè non sono identici, ma che di fatto hanno lo stesso contenuto.

BONAZZI. Sì, sono identici. Sono formalmente diversi, ma identici nella sostanza.

Quindi ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pertanto l'emendamento 1.0.4, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori, è ritirato. Resta l'emendamento 1.0.7, presentato dal Governo.

Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

D'ONOFRIO, relatore. Il parere della Commissione è favorevole all'emendamento in esame. Fa parte infatti dello stesso rientro del comune nel circuito del ricorso a mutui statali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.7, presentato dal Governo, il quale, se approvato, diverrà articolo 3 del disegno di legge.

È approvato.

L'emendamento 1.0.5 è stato ritirato:

Dopo l'articolo unico aggiungere il seguente:

Art. ...

«Il Ministro dei trasporti provvederà a corrispondere, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla regione Campania, le quote da essa assegnate per il 1984 al Consorzio trasporti pubblici di Napoli ed all'Azienda tranvie e autofilovie, ATAN, del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico, di cui all'articolo 7 della legge 27 dicembre 1983, ed all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151. La regione Campania

provvederà all'immediata erogazione delle stesse somme nella misura a ciascuna spettante, al Consorzio trasporti pubblici di Napoli ed all'Azienda tranvie e autofilovie, ATAN».

1.0.5 BONAZZI, CANNATA, POLLASTRELLI, SALVATO, VALENZA, IMBRIACO

Ricordo, infatti, che il suo contenuto ha costituito modifica integrativa dell'ordine del giorno n. 1 della Commissione.

Passiamo alla votazione finale.

VALENZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENZA. Annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo al provvedimento nel suo complesso. Votiamo a favore perchè il decreto-legge è stato sensibilmente migliorato con i due emendamenti del Governo, che accolgono le richieste principali contenute nel documento approvato all'unanimità dal consiglio comunale di Napoli.

Si tratta di una modifica sostanziale, perchè, con i due emendamenti introdotti, il comune di Napoli passa da una disponibilità di risorse di 284 miliardi ad una di almeno 597 miliardi. Si tratta cioè di una maggiorazione di 350 miliardi: in pratica più che il doppio.

L'originario decreto viene quindi radicalmente modificato secondo la linea che noi abbiamo seguito, come Gruppo, nella Commissione finanze e tesoro e in Aula.

Votiamo a favore anche se dobbiamo riscontrare alcuni limiti riguardanti il fatto che le richieste contenute nel documento votato dal consiglio comunale di Napoli non vengono accolte interamente nel provvedimento al nostro esame. Manca, anzitutto, l'accoglimento della richiesta testè illustrata dal senatore Bonazzi perchè, in via eccezionale, il comune di Napoli possa ottenere mutui sulle opere iniziate o ultimate con i propri fondi; opere per le quali avrebbe avu-

to diritto ad ottenere la copertura con mutui con la Cassa depositi e prestiti: ricordo che si tratta di una cifra di 96 miliardi. Il collega Bonazzi ha motivato l'eccezionalità di questa richiesta, la quale è relativa alla situazione di emergenza di Napoli ed al fatto che in questi ultimi anni il comune di Napoli ha ottenuto la settima, o addirittura l'ottava parte delle risorse concesse attraverso mutui alle grandi città, ad esempio a Roma e a Milano. Accogliere la richiesta del consiglio comunale di Napoli avrebbe rappresentato quindi un recupero di risorse, non un privilegio nè una sanatoria.

C'è poi un altro limite da sottolineare, e cioè la mancata assunzione a carico dello Stato degli oneri del mutuo ventennale per ripianare l'indebitamento con la Cassa depositi e prestiti, con la conseguenza che gli interessi passivi possono innescare un altro meccanismo perverso di indebitamento. Noi riteniamo, comunque, che il discorso non sia chiuso. A questo punto vorrei ancora una volta ribadire che il mancato pagamento delle rate dei mutui nel 1977 riguarda l'indebitamento che il comune di Napoli ha ricevuto in eredità dalle precedenti amministrazioni, relativo cioè al decennio 1966-1975. Si tratta infatti di debiti non assunti dal comune di Napoli, ma di cui esso è comunque responsabile, perchè naturalmente le eredità di questo tipo si accettano anche senza beneficio di inventario. Bisogna però riconoscere che il comune di Napoli, non avendo ottenuto per tale indebitamento il consolidamento previsto dalle leggi del 1977 e del 1978, si è venuto a trovare in una particolare difficoltà per responsabilità non sue, rimanendo penalizzato rispetto alle altre città.

Nonostante questi limiti del provvedimento al nostro esame, voteremo a favore di esso, anche perchè — lo ripeto — il discorso non è chiuso. Al comune di Napoli viene così assicurato un riequilibrio di risorse rispetto alle altre grandi città, ma si tratta sempre di un provvedimento congiunturale, di emergenza. Occorrono, come è detto nello stesso ordine del giorno della Commissione finanze e tesoro con il quale noi abbiamo concordato, adeguate misure per un risanamento organico e globale; un risanamento che va

concepito nell'ottica più ampia di una questione Napoli come questione nazionale. Su Napoli, infatti, gravano problemi storici e sociali irrisolti per responsabilità essenziale della politica dei governi. La vicenda di Napoli non è una vicenda municipale e paesana, ma costituisce appunto una questione nazionale. Per questo accetto l'invito del ministro Gorla, il quale si è rivolto all'Assemblea dicendo: «datemi atto di questa mia sensibilità a guardare con ampio respiro ai problemi di Napoli». Prendo atto di tale disponibilità: ho sentito infatti nelle parole del ministro Gorla una sensibilità che non ho trovato nelle posizioni, sempre fiscali e negative, del senatore D'Onofrio, il quale rimane il grande sconfitto di questa vicenda del decreto. Siamo arrivati a un risultato positivo attraverso una battaglia politica.

Difatti, il senatore D'Onofrio, la Democrazia cristiana ed anche il Movimento sociale italiano-Destra nazionale (che è venuto in aiuto della Democrazia cristiana) si sono battuti per non modificare il decreto, sostenendo in Commissione finanze e tesoro che il provvedimento andava approvato così com'era, col rimando ad una fase successiva, sulla quale esprimere un auspicio mediante un ordine del giorno, di quelle positive misure che invece sono state introdotte.

La posizione del Governo, della maggioranza e della Democrazia cristiana è cambiata solo quando è intervenuto il sindaco di Napoli, onorevole Scotti, il quale ha rivolto un appello affinché in questo decreto fossero inserite le richieste che il consiglio comunale di Napoli aveva votato all'unanimità. Allora è avvenuto un cambiamento; e ciò è potuto accadere perchè i senatori comunisti hanno tenuto duro, presentando gli emendamenti che recepivano le scelte e le richieste del consiglio comunale di Napoli.

Voglio rivolgermi ai rappresentanti del Movimento sociale per denunciare il loro «doppio gioco» perchè a Napoli aderiscono al documento unitario del consiglio comunale, mentre qui al Senato bocciano tutti i nostri emendamenti presentati in Commissione ed ora anche quelli presentati in Aula. Su questo faremo un bel manifesto, con il quale dimostreremo che avete due comporta-

menti: uno a Napoli, dove fate demagogia, ed uno qui, a Roma, dove vi opponete alle scelte necessarie per Napoli.

MARCHIO. Basta che sotto il manifesto scriviate che non stiamo con i ladri, nè a Napoli nè a Roma.

VALENZA. Non parlate di ladri; questa parola non sta bene sulle vostre bocche perchè siete storicamente responsabili del «sacco di Napoli». Noi abbiamo messo il tritolo sotto i palazzi abusivi, voi, invece, vi siete arricchiti con i 400.000 vani abusivi della speculazione edilizia, con le «mani sulla città». Questa è la differenza fra noi e voi; quindi non parlate di ladri. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

MARCHIO. Continuate a reggere il sacco.

VALENZA. Non abbiamo alcun timore di qualsiasi inchiesta, anche parlamentare, perchè da essa risulterà che l'indebitamento di Napoli, come è già risultato da questo dibattito, risale a cause strutturali, ai meccanismi perversi di una politica dello Stato italiano che colpisce le autonomie. È questa la realtà ed è quanto dice la commissione consiliare De Martino, smentendo in pieno il rapporto frettoloso, unilaterale ed allarmistico del commissario Conti. Ben venga dunque una inchiesta, perchè sotto accusa sarà innanzitutto la politica dei governi che hanno penalizzato la città di Napoli.

Via, dunque, questo polverone. In occasione del provvedimento al nostro esame, è stato messo in chiaro che le difficoltà del comune di Napoli sono derivate essenzialmente dalle anticipazioni effettuate per conto terzi (regione e Commissariato straordinario per il terremoto) — qualcuno dice: troppo generosamente — e dal blocco del meccanismo dei mutui. Pertanto, con l'operazione decreto, come ha detto lo stesso Ministro, non si regala nulla a Napoli, a spese della collettività nazionale. C'è solo una utilizzazione della liquidità di cassa dello Stato italiano per restituire o anticipare risorse al comune di Napoli. Il provvedimento non ha, quindi, alcun aspetto assistenzialistico.

Non è poi vero che il *deficit* delle finanze comunali di Napoli sia così catastrofico; non è vero che si tratta di 1.500 miliardi, in quanto la commissione De Martino ha quantificato la cifra in 900 miliardi. Con il presente provvedimento si arriva già ad una copertura di circa 600 miliardi. Di qui la validità della manovra, dopo di che sarà necessario passare, sulla base dei necessari accertamenti, alla fase successiva dei provvedimenti organici. Il problema dell'accertamento è correttamente formulato nell'ordine del giorno (quasi completamente modificato) della Commissione, accolto dal Governo. L'accertamento viene visto giustamente come premessa conoscitiva e non come pregiudiziale (secondo la proposta del collega Pistolese) a qualsiasi provvedimento finanziario del Governo; quindi con spirito di collaborazione con il comune di Napoli.

PRESIDENTE. Devo comunicarle con rammarico, senatore Valenza, che il tempo a lei concesso è molto prossimo alla scadenza.

VALENZA. Quando lei mi richiama, signor Presidente, so che mi restano ancora da spendere due minuti. Il comune di Napoli ha già autonomamente messo in atto un processo conoscitivo sulle finanze comunali, sia mediante la commissione consiliare, presieduta dal professor De Martino, sia con la commissione tecnica che è stata insediata dalla giunta. Nell'ordine del giorno della Commissione finanze e tesoro si invita anche il Governo a compiere accertamenti. Ebbene, accertiamo fino in fondo quali sono le necessità del comune di Napoli, come premessa a quei provvedimenti più organici e globali di cui ha bisogno la città, non l'amministrazione in carica, guidata ieri dal sindaco Valenzi e oggi da Scotti. Napoli ha bisogno di giustizia per la sua ripresa e il suo sviluppo, perchè essa possa dare all'Italia intera il suo contributo di lavoro, di intelligenza e di cultura, essendo una città che, pur nelle sue difficoltà e nei suoi drammi, è fra le più vive non solo dell'Italia, ma dell'Europa.

Con questo spirito noi comunisti votiamo a favore di questo provvedimento, che riteniamo debba essere solo un primo passo perchè

Napoli ottenga finalmente giustizia. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RASTRELLI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, seguendo le ultime fasi del dibattito di questa sorta di legge speciale per Napoli a carattere finanziario, mi sono domandato se ci troviamo nel Parlamento della Repubblica italiana del 2000 oppure nella Repubblica partenopea. Infatti il discorso, così come è stato impostato, così come si è svolto anche nelle risposte del Ministro, così come è stato sviluppato nell'intervento che si è testè concluso da parte del senatore Valenza, mi ha dimostrato veramente che, qualunque sia il comportamento assunto da una forza politica e qualunque sia l'oggetto di un discorso riferito a Napoli, sorgono equivoci, la chiarezza scompare, la trasparenza non esiste, la verità non è più verità.

Signor Presidente, voglio subito riferirmi al punto che riguarda il mio partito e il suo comportamento in relazione a Napoli. Pur essendo una forza determinante quantitativamente nella città di Napoli, poichè ha sempre raggiunto da circa vent'anni a questa parte una percentuale di seggi e di rappresentanza politica superiore al 20 per cento, il mio partito è escluso dall'amministrazione della città sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale. È dall'epoca del centro-sinistra, dagli anni '60 — precisamente dal 1957 — che il nostro partito milita soltanto nell'opposizione; e sempre, per tutte le amministrazioni che si sono succedute dal 1975 in poi, sia quelle di sinistra che quelle del centro-sinistra, ha denunciato una politica di malcostume e di cattivo governo. Nel consiglio comunale di Napoli, che si è tenuto recentemente, il mio partito si è trovato a dover votare, per obbligo di coscienza nei confronti dei napoletani, un bilancio che non aveva predisposto, che non aveva voluto e che sapeva di non poter gestire. Se un atteggiamento del genere non è una lezione di

stile e di storia per il senatore Valenza, io mi domando che cosa deve fare una forza politica, nei confronti della città e dell'elettorato che appoggia questa forza politica sempre discriminata, al fine di assumere il valore di una testimonianza e per ottenere una dichiarazione, una patente di assoluta legittimità di comportamento.

Che cosa è successo dopo questo voto sul bilancio a Napoli? È successo — ed è bene chiarirlo — che un esponente di rilievo della Democrazia cristiana, il vice presidente di questo partito, giocando sul cavillo regolamentare dell'incompatibilità e dell'incompetenza, sui tempi procedurali della giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, intende fare a Napoli il sindaco di maggio, il sindaco dei 100 giorni; ossia intende gestire a Napoli una parte rilevante dell'attuale situazione economica, urbanistica, dei servizi, delle attività nella veste di sindaco provvisorio, in attesa di rilanciare poi per Napoli un tipo di amministrazione del tutto diverso, che magari rifondi o ritenti (Napoli cavia ancora una volta!) la formula della solidarietà nazionale. Questa è la realtà nella quale oggi viviamo a Napoli, per la quale una commissione, nominata dal Ministro del tesoro subito dopo che il commissario governativo Conti aveva presentato al Parlamento la sua relazione, è stata interrotta nelle funzioni, non si sa come e non si sa quando. Ed io sono molto preoccupato — ecco il riferimento alla Repubblica partenopea, signor Presidente — perchè il Ministro del tesoro qui presente, in relazione alla sua domanda se il Governo intendesse accettare o meno l'ordine del giorno n. 2 firmato dal senatore Pistolese e da altri senatori, con il quale si chiede di avviare un'indagine a Napoli a cura del Governo, tramite la Corte dei conti (perchè la commissione De Martino è una commissione politica, non ha la dovuta competenza, non sa guardare nei risvolti e nelle carte, compie soltanto un lavoro politico di denuncia perchè non è una commissione tecnica), ha accolto come raccomandazione il nostro ordine del giorno e poi, durante l'ulteriore corso del dibattito, ha dichiarato che il Governo non ha poteri necessari per l'accertamento. Siamo alla follia! Chi deve accertare a Napoli

come si è amministrato il denaro e quali sono le cause di questo pesantissimo esercizio? Può essere anche vero che alcuni debiti non pagati alla Cassa depositi e prestiti risalgano a mutui contratti da amministrazioni precedenti alla giunta di sinistra; ma che significa questo? Significa che quei debiti andavano pagati; anzi questa è la dimostrazione della scientifica e cinica volontà di una amministrazione di sinistra che subentra ad un altro tipo di amministrazione e che stabilisce, con decisione politica e tecnica, di non far fronte agli impegni assunti in precedenza dalle altre gestioni. Sono fatti di una gravità eccezionale e bisognerà necessariamente fare un accertamento che deve partire dalla base per arrivare fino agli ultimi risvolti, al fine di determinare con certezza come questa città sia stata amministrata e di chi siano le responsabilità.

Questa ottica potrebbe sembrare contraddittoria, ma non lo è perchè non è che si sia voluto fare del finanziamento una questione pregiudiziale all'accertamento delle responsabilità; si è stabilito di agire subito per le esigenze immediate, facendo però derivare il provvedimento definitivo di cui Napoli ha bisogno dall'esito di questo accertamento.

Non so, senatore Bonazzi, da quale meccanismo lei abbia dedotto l'importo di 96 miliardi...

BONAZZI. Da un ordine del giorno del consiglio comunale di Napoli.

RASTRELLI. Il comune di Napoli ha stabilito che le urgenze di cassa, cioè i debiti contratti per deliberazioni irregolari, ammontano a 96 miliardi di cui si chiede la copertura. E un parlamentare responsabile della Repubblica prepara un emendamento per coprire un debito che non ha una base giuridica...

BONAZZI. La Cassa depositi e prestiti concede i prestiti solo se vi è adeguata documentazione.

RASTRELLI. Il sistema di erogazione della Cassa depositi e prestiti in relazione a questi mutui consiste nel mettere a disposi-

zione della amministrazione mutualitaria delle somme che vengono coperte con fatture e mandati avallati dal ragioniere capo del comune il quale — ecco perchè parlavo di Repubblica partenopea — prende ad esempio gli importi relativi agli stanziamenti a ripiano dei *deficit* delle aziende municipalizzate e, anzichè portarli nella voce relativa alle spese correnti, cioè nel capitolo nel quale è consentita l'erogazione, li sposta in conto capitale. Quindi oggi non si può ripianare il disavanzo economico di gestione di queste aziende che esercitano servizi indispensabili se non facendo dei mutui che a loro volta non possono essere contratti. Si creano quindi, anche fittiziamente, motivi di urgenza.

A questo punto faccio un'altra denuncia che dedico — se mi consentite — al senatore Valitutti che vedo qui presente. Il ministro Scotti, pochi giorni prima di essere eletto sindaco, ha emanato un decreto ministeriale, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dove si dice: considerato che, in seguito al terremoto, una serie di proprietà private e pubbliche sono state occupate illegittimamente da terremotati, visto che le denunce rivolte alle autorità non hanno avuto come conseguenza il ristabilimento dell'ordine giuridico disposto dalle leggi, io, ministro per la protezione civile, decreto la requisizione di tutti i beni così occupati con decorrenza dal momento in cui si è verificata l'occupazione.

Dopo aver letto questo decreto del ministro Scotti, pubblicato pochi giorni prima della sua elezione a sindaco di Napoli, mi sono chiesto se siamo ancora nel paese del diritto, cioè in Italia, dove l'istituto della requisizione dovrebbe essere scomparso dall'ordinamento giuridico, ma dove un ministro inventa quel potere eccezionale e con un proprio decreto ordina e legittima una situazione di patente illegittimità. Dinanzi a questi fatti, dinanzi a queste situazioni, in totale assenza di chiarezza, anche nel suo partito, senatore Valenza, a Napoli, perchè non si è capito se il Partito comunista voglia fare l'opposizione o voglia andare, anzi tornare, al potere, in un atteggiamento che potrebbe anche essere ritenuto di copertura, si inseriscono determinati ordini del giorno e determinati provvedimenti finanziari.

Contro questo tentativo abbiamo il dovere di reagire con lo stesso spirito con il quale abbiamo votato a Napoli un bilancio che non è il nostro, un bilancio che ha salvato il consiglio comunale, avendo avvertito con senso di responsabilità che forse era meglio che ad amministrare Napoli ci fossero uomini di Napoli e non uomini delegati dal potere. Non vorrei che, attraverso interventi di questo tipo e anche attraverso la difesa municipale di basso livello esercitata a copertura di gravi responsabilità pregresse, oggi si arrivi a rimpiangere quel voto, espresso responsabilmente.

Vorrei invece veramente che, attraverso la coscienza delle forze politiche, coscienza che noi abbiamo dimostrato a Napoli prima, che dimostriamo oggi qui in Aula votando questo provvedimento, che continueremo a dimostrare nell'interesse di Napoli, non si arrivasse alla conclusione che quel voto e questo sforzo sono andati perduti in rapporto all'interesse della città. (*Applausi dall'estrema destra*).

BEORCHIA. Domando di parlare di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEORCHIA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, forse non a caso il Gruppo della Democrazia cristiana ha affidato a me che non ho appartenuto e non appartengo certamente alla Repubblica partenopea l'incarico di dichiarare... (*interruzione del senatore Valenza*). Appartengo, senatore Valenza, ad altro territorio della Repubblica italiana, là dove ci si è sempre fatto punto d'onore che i bilanci degli enti locali quadrassero, che i conti si pagassero, che le cifre fossero chiare.

Il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 73, recante misure finanziarie urgenti per il comune di Napoli. Già nella completa, puntuale relazione del senatore D'Onofrio sono sottolineati i motivi che hanno indotto il Governo ad adottare questo provvedimento, sono illustrate le disposizioni oggi positivamente integrate con gli emendamenti presentati dal Governo. Credo del tutto gratuita una sorta di polemi-

ca in coda introdotta dal senatore Valenza contro il relatore D'Onofrio.

Il relatore D'Onofrio ha le carte in regola, non solo per avere proposto in Commissione un ordine del giorno complessivo sulla questione finanziaria del comune di Napoli, non solo per avere ieri parlato in quest'Aula sul problema di questa città, ma anche per avere, in tempi non sospetti, coltivato un utile e chiaro confronto politico con le forze di sinistra, soprattutto con i maggiori responsabili del Partito comunista di Napoli, con Valenzi e con Geremicca e di aver contribuito — e di questo il nostro Gruppo è grato al senatore D'Onofrio — a liberare Napoli da un'amministrazione comunale che definire disastrosa è certamente poco.

Vi è una situazione di grave emergenza: su questa la Commissione finanze e tesoro si è soffermata con un'analisi approfondita, con una giusta e doverosa attenzione ai drammatici problemi della città di Napoli ed a proposto quest'ordine del giorno che supera il provvedimento contingente, ancorchè dopo l'integrazione positiva effettuata con gli emendamenti presentati dal Governo, per aprire la strada a quanto rimane ancora da fare, in via amministrativa, per garantire al comune le entrate di cui è creditore, ma anche, sulla base degli elementi già acquisiti, a quanto si potrà e si dovrà ancora fare per la più esatta rappresentazione della realtà finanziaria del comune di Napoli, e soprattutto, ancora, per individuare i modi ed i tempi di un processo di ripianamento, di risanamento, senza il quale si rinnoverebbero condizioni di precarietà e di incertezza.

Una prima risposta, quindi, questa del decreto in attesa di altri e successivi provvedimenti. Tutto questo, però, non può esimerci (e vedremo attraverso quali strumenti; ieri in quest'Aula si è parlato di uno strumento) da un accertamento sulle cause che hanno prodotto questa situazione, da una valutazione precisa sugli atti, sui comportamenti, da un giudizio sulle responsabilità degli amministratori, sugli elementi della cattiva amministrazione che sono già affiorati, sul malgoverno di una città che, accanto a tutti i mali, ha sofferto anche di nuove e recenti difficoltà. Un malgoverno che ha danneggiato sì, e

per prima, la città di Napoli, ma che ha indebolito la credibilità dell'amministrazione locale, perchè è così che si gioca contro le amministrazioni locali, contro il governo locale; un malgoverno che ha giocato contro il sistema delle autonomie proprio nel momento in cui questo sistema era chiamato — come è chiamato ancora oggi, e la maggior parte degli enti locali ha positivamente risposto a questa chiamata — ad una corretta, sana, efficace, trasparente attività amministrativa per concorrere così al comune sforzo di contenimento e di risanamento della spesa pubblica.

La solidarietà che Governo e Parlamento danno a Napoli per i problemi più urgenti, più drammatici, per i problemi che esigono subito una soluzione e l'attenzione che dovremo, quindi, ancora porre e le decisioni che dovremo ancora prendere non sono per noi una sorta di indifferenziata sanatoria, di amnistia, di generosa copertura, ma condizione e presupposto per un più preciso accertamento, per una valutazione più complessiva, per un giudizio politico più preciso. Un giudizio politico che non può che essere fortemente negativo su chi ha malgovernato, su chi, senza porvi rimedio, ha aggravato i mali di una città e resa più drammatica la sua ripresa.

La nostra adesione al provvedimento in esame ha quindi questo significato, di una solidarietà che non nasconda le responsabilità e che, anzi, le faccia emergere e perchè Napoli e la sua amministrazione comunale possano quindi più liberamente, più seriamente e più proficuamente intraprendere la difficile ed impegnativa strada della ripresa. (*Applausi al centro*).

PINTO BIAGIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PINTO BIAGIO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, non intendo fare una polemica in questa occasione, perchè i problemi di Napoli sono tanti e di tale gravità che sarebbe necessaria una discussione di una settimana per valutare, alla

fine, se sia necessario ed opportuno trasmettere gli atti alla giustizia amministrativa o addirittura alla giustizia ordinaria.

Voglio prendere la parola soltanto per dichiarare che i senatori del Gruppo repubblicano voteranno a favore della conversione in legge del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 73, recante misure finanziarie urgenti per il comune di Napoli.

La situazione finanziaria del comune di Napoli è di estrema gravità, tanto che esso non ha più possibilità di provvedere per i servizi di base e neppure per il pagamento degli stipendi ai dipendenti. Le anticipazioni di tesoreria hanno superato un limite di sopportabilità che non è stato ancora valutato in tutta la sua entità. Alla fine della gestione commissariale il dottor Conti, che ha gestito l'amministrazione per pochi mesi, ha redatto una lunga ed ampia relazione, dalla quale risulta la gravità del *deficit*, anche se non è riuscito a quantificarlo espressamente.

Con un'altra relazione del consigliere De Donato gli elementi forniti dalla relazione del dottor Conti sono stati ulteriormente esaminati e si è concordato che la valutazione della situazione è estremamente grave.

Il comune di Napoli non ha neppure la possibilità di accedere ad enti che possano procedere ad anticipazioni, perchè ampiamente scoperto sul piano del credito. Le difficoltà finanziarie derivano dalla spesa che non è stata coperta dalle rimesse dello Stato e dalle anticipazioni che il comune di Napoli ha dovuto fare per la copertura di spese per le quali avrebbero dovuto provvedere lo Stato e la regione, come il finanziamento dei trasporti pubblici, le competenze normali e le anticipazioni fornite in occasione della ristrutturazione per i danni provocati dal terremoto in applicazione della legge n. 219.

Esiste, pertanto, una esigenza positiva, perchè si doveva provvedere all'anticipazione di somme necessarie per la sopravvivenza di una città che ha tante sofferenze e che non può rinunciare alla erogazione di servizi essenziali di base.

Certo, è giusto che il Governo venga a dare una esposizione delle cause che hanno portato a questa situazione. È giusto anche che sia stabilito se esistono responsabilità, perchè si

tratta di una situazione che deve essere risanata nel più breve periodo.

Siamo pertanto favorevoli, oltrechè all'approvazione del disegno di legge di conversione, anche all'approvazione dell'ordine del giorno concordato in sede di Commissione e che risulta allegato alla relazione dell'oratore.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con il seguente titolo: «Conversione in legge del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 73, recante misure finanziarie urgenti per il comune di Napoli. Consolidamento di esposizioni debitorie del comune di Napoli».

È approvato.

Votazione finale e approvazione del disegno di legge:

«Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore» (255) (Relazione orale).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge: «Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Questo disegno di legge è stato già esaminato e approvato articolo per articolo dalla 2ª Commissione permanente in sede redigente.

Ha facoltà di parlare il relatore.

COCO, relatore. Il disegno di legge che riguarda l'aumento della competenza civile del conciliatore e del pretore, come già si vede leggendo l'intestazione, è la sintesi di tre iniziative: una del Governo, le altre due ad opera rispettivamente del senatore Bausi e di altri, e del senatore Tedesco Tatò e di altri.

Nella precedente legislatura abbiamo discusso in Commissione giustizia e, in generale, nel Parlamento molteplici iniziative legislative — i cui contenuti sono stati riproposti, anche se parzialmente, nel disegno di legge oggi al nostro esame — che sia pure

settorialmente prospettavano misure urgenti per risolvere i problemi più gravi della giustizia. Allora, si è cercato di cucire tutte le iniziative con il filo logico di un programma riformatore coerente che desse razionalità almeno alle strutture della giustizia. In questa legislatura il Governo ha preso l'iniziativa di un pacchetto di progetti di legge per risolvere in un contesto organico i problemi più urgenti riguardanti soprattutto la carcerazione preventiva e, appunto, la razionalità dell'organizzazione della giustizia. Di fronte a questi problemi anche alcuni Gruppi parlamentari del Senato hanno preso le proprie iniziative.

Il Gruppo democratico cristiano nella precedente legislatura aveva presentato un disegno di legge per la separazione delle funzioni pretorili requirenti e giudicanti. In quella attuale il Partito comunista ha presentato un suo disegno di legge sulla competenza civile, che disciplina diversamente anche quella penale e prevede, inoltre — sia pure con meccanismi diversi da quelli previsti nel progetto democratico-cristiano — la separazione delle funzioni requirenti e giudicanti del pretore e una diversa struttura del giudice di pace.

È assai apprezzabile che tutti i Gruppi abbiano responsabilmente rinunciato alle loro iniziative, che ancora qualificano il loro impegno di fondo per la politica della giustizia, ritenendo che il progetto governativo — così come modificato dalla Commissione — sia, per così dire, di più facile e pronta approvazione e possa nei tempi più brevi razionalizzare, almeno in alcuni punti, il funzionamento della giustizia e che quindi — attraverso questa razionalizzazione — si possano praticamente raggiungere anche i risultati che le altre connesse iniziative legislative del Governo si prefiggono.

Perciò ritengo doveroso, come relatore, ringraziare e porre in risalto il senso di responsabilità con cui hanno operato e lavorato i vari Gruppi e la Commissione e il comitato ristretto in particolare.

Nella sostanza normativa questo disegno di legge modifica le competenze civili dei conciliatori e dei pretori, recuperando la originaria divisione delle competenze tra conciliatori,

pretori e tribunali che si era incongruamente alterata per effetto dell'inflazione, alla quale non si è andati dietro tempestivamente. Esso prevede che il conciliatore sia competente per le cause relative ai beni mobili di valore non superiore ad un milione e per quelle relative a tutti i beni immobili il cui valore non ecceda le 600.000 lire, mentre il pretore è competente per tutte le controversie fino al valore di 5 milioni.

Non mi pare che su questa modifica di competenze vi siano dei contrasti né a livello politico-legislativo, né a livello di cultura giuridica e di posizioni assunte da tutte le componenti dell'associazione dei magistrati.

Tenuto conto che il progetto è stato approvato in sede redigente, debbo richiamare l'attenzione su due punti. Il primo è il testo dell'articolo 3 nella nuova formulazione, laddove dispone che «il conciliatore decide secondo equità osservando i principi regolatori della materia». Siccome l'espressione «equità» è certamente gratificante ma evoca troppi concetti e può avere troppi significati, è opinione della Commissione che questo testo debba interpretarsi nel senso che il giudice conciliatore deve rispettare i principi del diritto e della legge scritta: egli non può, cioè, dare della controversia al suo esame una soluzione contrastante con l'imperativo della legge. Equità in questo testo significa anzitutto equità processuale nel senso che il giudice deve decidere in maniera meno formalistica, senza essere tenuto al rispetto formale di tutti i procedimenti legali per la formazione del suo convincimento; egli inoltre deve raggiungere la giusta soluzione confrontando la sostanza della controversia con la sostanza dell'imperativo di legge, anche al di fuori di tutti quei passaggi che scandiscono il procedimento di efficacia della fattispecie legale, senza però — lo ripeto — potere collegare al fatto giudicato effetti diversi né tantomeno contrari a quelli legali.

Il secondo punto da sottolineare è il testo dell'articolo 5, e cioè che le sentenze del conciliatore sono ricorribili in Cassazione. Questo risultato si è raggiunto dopo lunghi ripensamenti e un dibattito assai articolato: si è ritenuto che per questo tipo di sentenze sia opportuno non incentivare gli appelli e

ammettere soltanto il ricorso in Cassazione, che si avrà prevedibilmente quando la parte ritiene di aver subito un'ingiustizia particolarmente rilevante.

Per quanto riguarda gli altri articoli, mi pare che essi siano di razionalizzazione del sistema e quindi non ritengo opportuno appesantire questa mia relazione con un'analisi, che peraltro risulta dai verbali del dibattito, il quale — lo ripeto — è stato animato da spirito di collaborazione reciproca e dall'intento di dare un contributo alla razionalizzazione del funzionamento della giustizia. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

* **MARTINAZZOLI**, ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, onorevoli senatori, pare a me che proprio la scelta del modulo redigente inviti a non impegnarsi in una analitica descrizione di contenuti. L'opzione per il rito redigente credo che immagini una valutazione complessiva del provvedimento rimandando — come ricordava un momento fa il relatore — al lavoro di approfondimento, di discussione, di confronto e di risoluzione adottato dalla Commissione.

Pertanto credo che tocchi a me soltanto sottolineare positivamente il senso non marginale di questa operazione normativa che oggi l'Assemblea del Senato è chiamata a valutare e io mi auguro ad approvare.

Ha ragione il senatore Coco: se prendiamo in considerazione la materia che riguarda le novità attinenti alla competenza civile del pretore, dobbiamo pur riconoscere che si tratta quasi di una tardiva indicizzazione di una scelta persino ovvia. Questo però all'apparenza, perchè la circostanza che questo approdo si ottenga attraverso un itinerario così lungo ed accidentato sta a sottolineare quanta incalcolabile distanza vi sia spesso tra intenzioni abbastanza precisate e la possibilità poi di organizzare scelte tecniche e di assommare condivise opinioni per giungere ad alcuni risultati utili.

Questo è certamente un risultato utile per quel profilo di snellimento dei processi anche civili e di più razionale utilizzazione delle

scarse risorse di cui dispone l'amministrazione della giustizia, in ordine al quale credo si dovrebbero ragionevolmente presumere alcuni risultati utili, non in termini totalmente risolutivi, ma di qualche riduzione degli inconvenienti da tutti lamentati. Certo più controversa e difficile è stata la scelta in ordine al segmento di provvedimento che attiene alla ridefinizione della competenza civile del giudice conciliatore.

Credevo che fosse inevitabile una manipolazione anche sul terreno della competenza del conciliatore, non per una formale simmetria, ma per una esigenza di armonia delle scelte nel momento in cui si decideva di incidere sulla competenza civile del pretore. Più difficile, ripeto, è stata la scelta perchè certamente incidere sul tema delle competenze del giudice conciliatore significava in qualche modo lambire un problema sufficientemente controverso, che è quello che riguarda una più lontana, risolutiva e complessiva opzione verso l'istituzione del giudice di pace.

È pur vero che vi sono stati anche momenti di confronto talvolta polemico e comunque di contrasto per la circostanza che, da parte anche di settori della magistratura più impegnativamente convinti della necessità di orientarsi verso l'istituzione del giudice di pace, si è potuto immaginare che una manipolazione della competenza del giudice conciliatore significasse, in un qualche modo surrettizio, abbandonare la strada e l'ipotesi di questa più vasta riforma.

Credevo che proprio la circostanza che presentando il suo disegno di legge il Governo ha ugualmente ripresentato in questa legislatura il disegno di legge organico sulla riforma nel senso della istituzione del giudice di pace ha tolto motivazione a dubbi e sospetti, e però — credo di dover anche aggiungere — lascia certamente inalterati alcuni problemi che andranno più incisivamente e attentamente affrontati quando le Camere si appresenteranno ad entrare direttamente nel merito della congettura della istituzione del giudice di pace; anche perchè è certo che, se si tratta di una congettura appagante nella sua indicazione, coinvolge peraltro l'esigenza di attente riflessioni e di risolvere problemi di poco momento, che ritengo dovranno impe-

gnare con estrema capacità di intelligenza e di valutazione il lavoro delle Camere e il confronto tra le forze politiche.

Per intanto credo di dover soltanto concludere che, sia pure con un gesto non solo apparentemente modesto ma sostanzialmente tale, il Senato, approvando oggi il testo che eleva la competenza civile del pretore e del giudice conciliatore, compie un passo non trascurabile sulla strada di una più accettabile gestione delle risorse a disposizione dell'amministrazione giudiziaria.

Ed è anche per questo che, ringraziando il Senato della valutazione positiva che mi auguro vorrà offrire di questo testo che la Commissione giustizia gli propone, desidero particolarmente ringraziare il Presidente e tutti i della Commissione giustizia del Senato che, come ricordava il senatore Coco, pur partendo da posizioni diverse talvolta cristallizzate in schemi di proposta normativa, hanno convenuto sull'esigenza di ritrovare in questa materia una forte, persuasiva ed autorevole condivisione di indirizzi. *(Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge il cui testo, votato articolo per articolo dalla 2ª Commissione permanente, è il seguente:

Art. 1.

(Aumento della competenza del conciliatore)

L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 7. - *Competenza del conciliatore.* — Il conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

È altresì competente per tutte le cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali ».

Art. 2.

(Aumento della competenza del pretore)

All'articolo 8 del codice di procedura civile:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinque milioni ».

nel secondo comma, i numeri 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:

« 3) per le cause di sfratto per finita mezzadria e affitto a coltivatore diretto e per quelle per finita locazione;

4) per le cause relative alla misura dei servizi del condominio di case ».

Art. 3.

(Pronunzia secondo equità)

Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il conciliatore decide secondo equità osservando i principi regolatori della materia ».

Art. 4.

(Forma della domanda innanzi al conciliatore e al pretore)

Il secondo comma dell'articolo 312 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Si può anche proporre verbalmente davanti al conciliatore e, per le cause che non

eccedono il valore di lire seicentomila, davanti al pretore. Di tale domanda il pretore o il conciliatore fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa ».

Art. 5.

(Impugnabilità delle sentenze del conciliatore)

L'ultimo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Le sentenze del conciliatore sono ricorribili per cassazione ».

Art. 6.

(Sostituzioni, abrogazioni e modifiche)

1. L'articolo 341 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 341 - *(Giudice dell'appello)*. — L'appello contro le sentenze del pretore e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale e alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza ».

2. Il primo comma dell'articolo 658 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il locatore può intimare al conduttore lo sfratto con le modalità stabilite nell'articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti ».

3. L'articolo 661 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 661. - *(Giudice competente)*. — Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al pretore del luogo in cui si trova la cosa locata ».

4. I primi due commi dell'articolo 667 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

« Per la pronuncia dei provvedimenti previsti nei due articoli precedenti è sempre competente il pretore adito davanti al quale il giudizio prosegue per la decisione nel merito se la causa è di sua competenza.

Se, anche in dipendenza delle eccezioni opposte dal convenuto, la causa eccede la competenza del pretore adito, questi rimette le parti al giudice competente e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa ».

5. Il terzo comma dell'articolo 668 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« L'opposizione si propone davanti al pretore nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili ».

6. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed il secondo comma dell'articolo 45 della medesima legge sono abrogati.

7. Il quinto comma dell'articolo 45 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

« In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente, quando il valore della causa non eccede lire 50.000 mensili nelle controversie aventi ad oggetto la determinazione, l'aggiornamento o l'adeguamento del canone, e lire 600.000 nelle controversie previste dal terzo comma ».

8. All'articolo 48 della legge 27 luglio 1978, n. 392:

nel primo comma sono soppresse le parole: « o il conciliatore »;

il secondo comma è abrogato.

9. Il primo comma dell'articolo 51 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

« L'appello contro le sentenze del pretore nei processi relativi alle controversie previ-

ste negli articoli 30 e 45 si propone al tribunale ».

10. L'articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

« Art. 57. - (*Esenzioni fiscali ed oneri professionali*). — Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede le lire 600.000, nonché i provvedimenti di cui all'articolo 44, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla metà.

È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge ».

Art. 7.

(*Cause relative a beni immobili*)

L'articolo 15 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 15. - (*Cause relative a beni immobili*). — Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda:

per duecento per le cause relative alla proprietà;

per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta;

per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù.

Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.

Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti; e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile ».

Art. 8.

(*Disciplina transitoria*)

I giudizi pendenti in ogni stato e grado alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti dal giudice competente secondo le norme anteriormente vigenti.

L'appellabilità delle sentenze dei conciliatori pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge resta regolata dalla legge anteriore.

Art. 9.

(*Entrata in vigore*)

La presente legge entra in vigore il centovesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Onorevole Presidente, signor Ministro, colleghi, poche parole per mettere in evidenza come, secondo il nostro Gruppo, questo disegno di legge parziale, costituito da pochi articoli, ha in sé un'importanza che va oltre la sua parzialità, nella misura in cui tale parzialità non è incompatibile con una visione di prospettiva più generale verso la quale noi comunque, tutti auspicabilmente, ci muoviamo. Sottolineiamo ed evidenziamo tale affermazione nel senso che, secondo noi, non si tratta di un disegno di legge di mero adeguamento pecuniario a competenze che oramai, con l'andar del tempo, hanno a tal punto perso la loro significatività sociale da diventare talvolta risibili. Si tratta di qualche cosa di più di un adeguamento alla svalutazione, se è vero che, redistribuendo le competenze tra pretore e conciliatore, non rendiamo soltanto questo disegno di legge parziale non incompatibile, se non congruente, con la prospettiva più generale, ma introduciamo qualche elemento di novità. Infatti, nella redistribuzione di competenze l'aver

attribuito al giudice conciliatore — e ciò oltre i ristretti limiti attuali — un potere di giudizio (secondo una equità che non è l'equità del codice del 1942 soltanto, ma è un'equità regolata e tale da essere suscettibile di ricorso per Cassazione) costituisce, secondo noi, una novità talmente rilevante da meritare un'attenzione particolare.

C'è poi, anche se di non grande importanza, ma altrettanto evidente nella misura in cui contingentemente si muove nella prospettiva di redistribuire meglio competenze tra pretore e tribunale, la norma sui criteri di determinazione della competenza delle cause relative a beni immobili.

Mi trovo a dire cose ovvie, essendo noto che dopo la riforma tributaria ci siamo mossi — e ci muoveremo fin tanto che questa novella non sarà introdotta nell'ordinamento — in una situazione di precarietà tale per la quale cause di non grande rilevanza sociale venivano fatte transitare in tribunale proprio per l'essere venuto meno quel criterio di determinazione della competenza che oggi qui si reintroduce, adeguandolo ovviamente al mutato quadro normativo tributario generale.

Per queste considerazioni, e sottolineando anche il contributo che ci siamo sforzati di dare, come Gruppo, al lavoro della Commissione in sede plenaria e di comitato ristretto, annunciamo il nostro voto favorevole su questo disegno di legge.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, è insegnamento largamente accolto dalla dottrina giuridica che la distinzione tra giurisdizione e competenza non poggia su presupposti di carattere qualitativo, ma soltanto su ragioni di natura quantitativa.

La giurisdizione riguarda in astratto tutto il potere giurisdizionale, considerato genericamente in relazione a tutti i magistrati. La competenza, invece, va intesa come distribuzione ed attribuzione della giurisdizione tra i

vari giudici, sicchè essa costituisce, così come sulle orme del Mortara è tuttora definita nel linguaggio forense, la misura della giurisdizione, la quantità di giurisdizione cioè spettante in concreto ad ogni singolo organo giurisdizionale secondo determinati criteri attraverso i quali le norme processuali distribuiscono la giurisdizione tra i vari organi ordinari di essa.

I criteri della competenza riflettono — come è noto — il valore, la materia, il territorio, nonchè, secondo una distinzione dottrinale, la funzione.

Il provvedimento legislativo, che siamo chiamati a votare, ha per oggetto esclusivo o, quanto meno, preminente uno dei detti criteri, cioè l'aumento dei limiti della competenza civile per valore del conciliatore e del pretore, seppure in alcuni punti disciplini *ex novo* anche la competenza per materia e, marginalmente, quella cosiddetta «funzionale».

La competenza per valore è determinata dal valore economico e patrimoniale del rapporto giuridico costituente oggetto della causa con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda.

È quindi necessario che tale competenza sia periodicamente e tempestivamente adeguata rispetto al processo di svalutazione monetaria.

Ove l'adeguamento ritardi, si verifica — come è avvenuta — l'atrofia funzionale dei giudici conciliatori, che sono rimasti disoccupati per alquanti anni tranne una parziale e temporanea riassunzione in servizio in dipendenza della cosiddetta legge sull'equo canone. Ma quel che è più grave si è che diviene insostenibile e sempre più crescente — così come è accaduto ed accade — il sovraccarico di lavoro per i tribunali, con il pericolo di una vera e propria paralisi specialmente per i tribunali dei grandi centri urbani ed in ogni caso con conseguenti lungaggini e lentezze dell'*iter* e della definizione dei processi, che a volte si traducono in effettiva denegazione di giustizia e psicologicamente e sostanzialmente accrescono il deprecabile fenomeno della generalizzata sfiducia nell'amministrazione delle attività giudiziarie.

La competenza per valore del conciliatore e del pretore è tuttora regolata da una legge che risale al lontano 1966, fatta eccezione della nuova normativa del 1978 in tema di disciplina delle locazioni degli immobili urbani. Sono passati quasi diciotto anni e nel frattempo la moneta si è ulteriormente svalutata in notevole misura, avendo la lira perduto la sua capacità di acquisto di circa sette volte in confronto a quella che aveva all'atto dell'entrata in vigore della legge 25 luglio 1966, n. 571.

Il mio Gruppo esprime voto favorevole in ordine al testo legislativo in esame, atteso che questo congruamente da una parte eleva a lire un milione la competenza del conciliatore per le cause relative a beni mobili e domanda a tale giudice la cognizione di tutte le cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali e, dall'altra parte, determina in lire cinque milioni (sarebbe stato forse più conferente al riguardo un aumento in misura maggiore) il limite di valore per le cause di competenza del pretore, anche se relative a beni immobili.

Sarebbe stato, a nostro avviso, opportuno mantenere la competenza del conciliatore limitatamente ad alcune cause di sfratto per finita locazione ed estenderla sino al valore di lire tre milioni o, quanto meno, di lire due milioni per le cause di risarcimento del danno a cose conseguente alla circolazione dei veicoli; e ciò al fine di non ridurre eccessivamente il «campo» della cognizione del conciliatore che effettivamente sulla base del provvedimento in votazione appare assai ristretto.

Tuttavia riteniamo di prestare responsabile consenso anche alla proposta di eliminare la competenza ed adeguare conseguentemente alcuni aspetti e regolamentazioni processuali della legge n. 392 del 1978, che hanno dato luogo e tuttora danno luogo, in tema di competenza e per effetto delle norme che disciplinano in maniera variegata la competenza, ad un rilevante contenzioso ed a notevoli remore nella definizione delle controversie. Saranno così evitate le contrastanti applicazioni interpretative e sarà acquisita, almeno nell'ambito del mandamento pretorile, uniformità di carattere giurisprudenziale.

Ci sembra, però, che desti qualche dubbio di interpretazione la modifica apportata all'articolo 658 del codice di procedura civile, perchè non appare chiaro se il pretore sia competente o meno ad emettere il provvedimento ingiunzionale in sede di sfratto per morosità anche quando l'ammontare dei canoni scaduti ecceda la somma di lire cinque milioni, atteso che, nel merito, la causa di risoluzione, ai sensi del successivo articolo 667, è devoluta alla competenza del tribunale.

Sono pienamente condivisibili gli adeguamenti di norme del codice di rito conseguenti all'abolizione della competenza del conciliatore per le cause relative a contratti di locazione di beni immobili.

Sarebbe stato forse opportuno cogliere l'occasione per modificare il termine di appena tre giorni stabilito per la comparizione avanti al pretore ed al conciliatore. La brevità del termine rende spesso molto difficoltoso ed a volte impossibile al convenuto prendere tempestivo contatto con un difensore, specialmente quando entro il breve periodo cadono i giorni di sabato e domenica o, addirittura, anche un terzo giorno festivo.

Altre modifiche al codice processuale civile si sarebbero potute apportare all'articolo 341, laddove è previsto che il termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo è di giorni venti, ed all'articolo 530, che, in sede di esecuzione mobiliare, demanda al pretore di provvedere alla vendita dei beni staggiti con decreto solo se tali beni non superino il valore di stima di lire 250 mila.

Nel primo caso, tenuto conto dei tempi tecnici occorrenti, il termine ben potrebbe essere elevato a giorni trenta onde evitare decadenze ed assicurare all'ingiunto una giustizia sostanziale.

Nella seconda ipotesi la cifra di lire duecentocinquanta mila è da ritenersi oggi assolutamente irrisoria e superata dai tempi e, pertanto, ben potrebbe essere aumentata a lire cinque milioni, così evitando la dispendiosa fase della comparizione delle parti, alleggerendo le cancellerie di moltissimo lavoro, senza peraltro che possa procurarsi danno al debitore che, notificato il decreto, può sempre proporre tempestiva opposizione.

Il testo legislativo in votazione merita infine voto di adesione per essere stato recepito l'emendamento o, meglio, l'adeguamento dell'articolo 15 del codice di procedura civile, così come proposto dalla mia parte politica, in tema di determinazione del valore delle cause relative a diritti reali su beni immobili.

È risaputo che, a seguito dell'entrata in vigore della riforma tributaria, è venuto meno il criterio consistente nella moltiplicazione per un dato coefficiente dell'abolito tributo diretto verso lo Stato, sicchè tutte o quasi tutte le cause afferenti la predetta materia sono state considerate di valore indeterminabile e, quindi, sono state devolute alla cognizione dei tribunali, che così hanno fortemente aumentato i carichi, le pendenze, i ritardi e le disfunzioni.

La nuova norma detta criteri aggiornati determinando il valore della causa mediante moltiplicazione del reddito dominicale del terreno e della rendita catastale del fabbricato alla data della presentazione della domanda secondo specifici coefficienti, differenziati in relazione al diritto reale fatto valere.

Pur votando favorevolmente, riteniamo doveroso, però, essere estremamente critici e dissenzienti circa le norme che prevedono la decisione secondo equità di tutte le cause di competenza del conciliatore e la non appellabilità e, quindi, la sola ricorribilità per Cassazione delle sentenze del conciliatore.

Assai involuto, generico e non realistico, a nostro parere, è, con riferimento al giudizio di equità, il richiamo all'osservanza di asseriti e non specificati principi regolatori della materia.

In dottrina un teorico del diritto ha scritto che «si chiamano giudizi di equità quelli in cui il giudice è autorizzato a risolvere una controversia senza fare ricorso ad una norma di legge prestabilita. Il giudizio di equità può essere definito come l'autorizzazione al giudice a produrre diritto al di fuori di ogni

limite materiale imposto dalle norme superiori».

È vero che per alcuni l'equità è considerata, piuttosto che potere di creare il diritto, come potere di adattare il diritto già esistente alle speciali esigenze del caso singolo nello spirito della codificazione vigente e che per altri la decisione di equità deve ispirarsi a quei sentimenti di comprensione umana e di solidarietà sociale su cui si affida la conciliazione, ma è altrettanto vero che al giudizio di equità si può, si deve ricorrere solo in via eccezionale e per casi assai limitati e di scarsa rilevanza economica e sociale e non nella generalità dei casi posti all'esame ed alla decisione di un organo giudiziario e non politico, qual è il conciliatore.

Sì, pronunciando secondo equità, il giudice dovrebbe ricavare il criterio del suo giudizio con maggiore libertà, adattandolo alle circostanze particolari del caso concreto, in modo da formulare una regola giuridica concreta che gli sembri più giusta per il singolo caso. Ma in effetti il giudice, quando decide secondo equità, compie valutazioni politiche ed economiche proprie che normalmente sottrae al legislatore; egli troppo facilmente può travalicare i confini di quello che è giusto ed onesto, trasformare la sua pronuncia in un *arbitrium iudicis*, svolgere funzioni e produrre effetti pregiudiziali e, purtroppo, come è da temere, di carattere politico o prettamente partitico e, Dio non voglia, clientelare e di parte.

È per questo motivo, per questo timore, che siamo contrari all'estensione del giudizio di equità a tutte le cause di competenza del conciliatore. E tale convincimento è in noi più radicato tosto che dobbiamo registrare che il giudizio di equità comporta la non appellabilità della sentenza ed autorizza soltanto, come è *ius receptum* in dottrina e in giurisprudenza, il ricorso per Cassazione per errore *in procedendo* e non per errore *in iudicando*.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue FILETTI). Per tali considerazioni non ci spieghiamo i motivi che hanno indotto, lei, signor Ministro di grazia e giustizia,

ed i colleghi democristiani, ad innestare la retromarcia ed a recedere dalla saggia proposta di limitare la decisione secondo equità

alle cause non eccedenti un determinato valore.

Pur con tali rilievi, ribadiamo comunque il nostro globale apprezzamento per il provvedimento legislativo che siamo chiamati a votare, perchè esso serve effettivamente ad eliminare ed almeno ad attenuare alcuni dei gravi problemi che caratterizzano ed alimentano la crisi e le disfunzioni della giustizia.

Formuliamo, anzi, l'auspicio che esso possa essere approvato nel più breve tempo possibile anche dalla Camera dei deputati. *(Applausi dall'estrema destra).*

RUFFINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, debbo esprimere l'adesione ed il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana al disegno di legge al nostro esame.

Avvertiamo tutti che viviamo tempi difficili e calamitosi, con gravi ed inusitate tensioni tra le forze politiche. Ritengo che sia da sottolineare come un fatto positivo la circostanza che su questo disegno di legge e sull'altro che verrà fra poco al nostro voto si sia manifestata una sostanziale convergenza tra le forze politiche.

Ritengo che ciò sia merito — dobbiamo sottolinearlo — certamente del presidente e dei membri della Commissione che hanno lavorato con senso di responsabilità e con spirito di collaborazione per pervenire — anche se inizialmente, il senatore Gallo lo ricorda, nel comitato ristretto si erano manifestate differenziazioni e divergenze che potevano forse apparire insanabili — in tempi abbastanza rapidi al varo di questa riforma, che è certamente una riforma modesta, ma che era lungamente attesa. Infatti, l'ultima legge con la quale il Parlamento aveva inciso sui valori della competenza del pretore e del giudice conciliatore risale al 1966.

I colleghi ricorderanno come con il suddetto provvedimento fosse stato fissato il limite massimo delle competenze del pretore e del conciliatore rispettivamente in lire 750.000 e

in lire 50.000. È già stato detto, ma mi preme ripeterlo, che questo fatto aveva determinato due conseguenze nel tempo. La prima è la progressiva riduzione del numero delle controversie per la continua e sensibile svalutazione monetaria innanzi al pretore, atrofia, come diceva poco fa il senatore Filetti, delle cause di fronte al giudice conciliatore, fatta eccezione per quelle relative agli sfratti, e il progressivo aumento delle controversie di fronte al tribunale con una paralisi delle attività dei tribunali con cause eccessivamente dispendiose e troppo lunghe.

Credo che tutti sappiamo come nei tribunali le cause civili, dopo una lunghissima istruttoria, vengono assegnate a sentenza a distanza di un anno e qualche volta di un anno e mezzo dalla precisazione delle conclusioni. In questo modo non si rende giustizia, ma la giustizia la si denega in qualche modo.

In questo senso, anche recentemente nella relazione sullo stato della giustizia nell'anno 1983, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione aveva sottolineato l'urgenza di provvedere a questa riforma, modesta ma significativa, e osservava che per ora è indispensabile portare a termine l'iter di approvazione della riforma della competenza per valore del giudice conciliatore e del pretore per alleggerire i tribunali di cause che, per l'attuale potere d'acquisto della moneta, si presentano di valore minimo.

Alcuni aspetti qualificanti di questo provvedimento li esporrò telegraficamente. La competenza per valore del giudice conciliatore viene elevata ad un milione e quella del pretore a 5 milioni. L'inappellabilità delle sentenze del giudice conciliatore credo sia stata una decisione saggia ed il Gruppo della Democrazia cristiana ha fatto bene ad aderire a questa impostazione. È vero: nel nostro progetto di legge presentato nel corso dell'VIII legislatura si sosteneva la decisione del conciliatore secondo equità limitata a cause di valore inferiore a 350.000 lire. Abbiamo ritenuto di giungere per tutte le cause di competenza del giudice conciliatore a renderle inappellabili e a decidere secondo equità proprio per il valore modesto delle contro-

versie, anche perchè il giudice conciliatore, per la sua funzione e per le sue attribuzioni, ha questo compito.

Vi è inoltre il trasferimento al pretore di tutte le controversie sulle locazioni. Dobbiamo riconoscere che i giudici conciliatori hanno dato una risposta adeguata e positiva all'impatto che hanno avuto all'improvviso con le cause di sfratto e di finita locazione. Oggi, però, mantenere la competenza del giudice conciliatore per le cause fino a 600.000 lire, cioè per canoni di locazione di 50.000 lire al mese, non aveva di fatto alcun pratico significato. Per questo abbiamo ritenuto di inserire nella riforma questa modifica e questo trasferimento funzionale di competenze.

Al giudice conciliatore sono affidate le controversie relative alle modalità di uso dei servizi condominiali, che sono fonte molto spesso di litigiosità. Infine la modifica sostanziale dell'articolo 15 del codice di procedura civile, relativa alle controversie sui diritti reali dei beni immobili, non era prevista nel progetto iniziale governativo ma è stato opportuno inserirla nel nostro testo.

Una considerazione finale, onorevoli colleghi: non vi è dubbio che questa riforma comporterà inevitabilmente, accanto a quella che voteremo successivamente, una diversa organizzazione a livello di uffici giudiziari. Essa determinerà conseguentemente la necessità di affrontare in tempi brevi il problema non più differibile e non più dilazionabile della riforma dell'ordinamento giudiziario e degli organici sia della magistratura sia degli uffici giudiziari.

Cito il caso della giurisdizione del tribunale del mio collegio senatoriale. È un caso emblematico che credo possa riferirsi in definitiva a tutte le situazioni dei tribunali italiani.

Su cinque preture, tre sono sprovviste — una da oltre un anno e mezzo, ed è la più importante — dei due titolari. Per la verità il Consiglio superiore della magistratura ha per due volte indetto il concorso per coprire i due posti vacanti, ma i concorsi non hanno avuto alcun esito, con ripercussioni gravissime.

Altre due preture rimarranno vacanti nel giro di pochi giorni, perchè i loro titolari

sono trasferiti a sedi di tribunali. Nella sede maggiore, cioè Savona, su tre giudici vi è in servizio un solo pretore.

La riforma cala purtroppo in una situazione certamente difficile e grave. Credo che dobbiamo tenere conto di questo, perchè evidentemente sul piano dei principi si tratta di una riforma notevole e lungamente attesa, ma sul piano concreto e pratico — se non si affronteranno i problemi relativi agli organici dei magistrati e degli uffici giudiziari e delle circoscrizioni — aumenteranno il caos e i ritardi nell'amministrazione della giustizia.

Altri aspetti della riforma che dovremo affrontare sono stati già approfonditi in diverse sedi, come la ammissione alla magistratura, le funzioni del pubblico ministero, le valutazioni del magistrato, gli organi di autogoverno, la responsabilità del magistrato. Su questi temi specifici avremo modo di svolgere un approfondito confronto, adeguato all'importanza dei problemi e all'imprescindibile funzione che in una società libera e moderna svolge il magistrato.

Esprimo dunque il consenso del Gruppo della Democrazia cristiana all'approvazione del disegno di legge al nostro esame. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

VASSALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nell'annunciare il proprio voto favorevole al disegno di legge n. 255, il Gruppo socialista ricorda che il testo votato in sede redigente dalla 2ª Commissione deriva da tre distinti disegni di legge (uno governativo e due di Gruppi politici di questa Assemblea) e che i senatori socialisti hanno fin dall'inizio dichiarato la propria adesione al progetto governativo e il convincimento che si dovesse arrivare alla sua approvazione con la massima sollecitudine possibile, trattandosi — come è stato detto — di adeguamenti ormai imposti dal trascorrere di molti anni (dal 1966 per la massima parte di queste controversie, dal

1978 per le altre) senza modificazioni, nonostante la svalutazione monetaria.

Giustamente l'onorevole Ministro ha parlato poc'anzi di un provvedimento di indicizzazione e l'ha definito ovvio. Era veramente assurdo pensare ancora a cause del valore di L. 50.000. Ma si trattava anche di liberare i tribunali da cause di minima entità, sia al fine di rendere più spedita la definizione delle altre, sia eventualmente anche di recuperare personale giudiziario per compiti più gravi in sede penale, anche se questa è la finalità soprattutto dell'altro disegno di legge che sarà portato in deliberazione tra breve.

A proposito degli effetti della svalutazione monetaria, varrebbe la pena di dire qual è la conseguenza che si è prodotta, non solo in termini di atrofia totale degli uffici di conciliazione, già ricordata, ma anche di absurdità del peso gravante sui tribunali. Il disordine derivato da questo stato di cose è tale che un'ordinanza del gennaio 1983 del tribunale di Firenze era arrivata a sollevare eccezione di legittimità costituzionale dell'articolo 9 del Codice di procedura civile sotto il profilo della violazione dell'articolo 97 della Costituzione, relativo al buon funzionamento dell'amministrazione — e non a torto — sostenendo che anche la giustizia fa parte dell'amministrazione.

Questo è un elemento significativo, anche se viene — ripeto — da un'ordinanza di illegittimità costituzionale di giudici di merito che stava a sottolineare la gravità della situazione nella quale ci si trovava, anzi tuttora ci si trova.

Il Gruppo socialista prende volentieri nota dell'alacrità e della competenza che hanno segnato i dibattiti svoltisi nel corso di questi ultimi mesi in Commissione, in comitato ristretto e poi nuovamente in Commissione, e anche del fatto (tanto più significativo nel particolare momento parlamentare attraversato, come ricordava poc'anzi il senatore Ruffino) che all'approvazione in sede redigente del disegno di legge presentato in Assemblea si è addivenuti con voto unanime di tutti i Gruppi e su tutti i punti della materia in esame, superandosi da parte di alcuno (come abbiamo testè sentito anche attraverso alcuni interventi) le notevoli perplessità che

si potevano legittimamente avere sull'uno o sull'altro punto di queste modificazioni; perplessità per altro che il Gruppo socialista non ha avuto e non ha rispetto al disegno di legge che si è adesso realizzato. Questo sforzo encomiabile per superare le perplessità attesta quello che era veramente l'animo, il convincimento di tutti i senatori della Commissione e del comitato circa l'urgenza delle modificazioni proposte dal Governo e dagli altri Gruppi parlamentari sopra ricordati.

Desidero ringraziare il valorosissimo relatore, senatore Coco, anche per l'accento fatto al comune lavoro. Mi permetto di ricordare anche che questi disegni di legge sono stati preceduti da pareri scritti, e allegati al nostro materiale di esame, della Commissione affari costituzionali, pareri stesi dal compianto senatore Sandulli.

Si tratta di innovazioni — come l'Assemblea ha sentito — che sono state già adeguatamente ed egregiamente illustrate dal senatore Coco, oltre che da altri intervenuti. Esse riguardano l'aumento della competenza del conciliatore per le cause di valore non superiore a un milione, la disciplina autonoma data alla materia degli sfratti e delle locazioni di beni immobili (adeguando anche al mutato valore della moneta la legge n. 392 del 1978), l'adozione della competenza del conciliatore per tutte le cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali, l'aumento delle competenze del pretore fino alle cause di valore non superiore ai 5 milioni ed il mantenimento del giudizio del giudice conciliatore come giudizio di equità; e non solo il suo mantenimento, ma — come avete sentito — la generalizzazione della natura di questo giudizio, con le seguenti conseguenze: inappellabilità delle sentenze del conciliatore con l'eccezione del solo ricorso alla Cassazione in ogni caso. Vanno inoltre ricordate la proponibilità verbale della domanda giudiziale davanti al conciliatore ed al pretore, quando il valore non ecceda le 500.000 lire; infine, la formulazione egregia, della quale va dato atto al senatore Filetti, accolta dal comitato ristretto, dal Governo e dalla Commissione, dell'articolo 15 del codice di procedura civile relativamente alla determinazione del valore delle cause relative a

beni immobili, che nel codice era fatta con riferimento al tributo diretto immobiliare verso lo Stato, soppresso con decreto presidenziale del marzo 1975 e che oggi si propone di compiere con riferimento al reddito dominicale e alla rendita catastale del fabbricato alla data della domanda, con un moltiplicatore che varia a seconda che si tratti di cause relative alla proprietà, ovviamente con moltiplicatore più alto, all'usufrutto, uso, abitazione, alle servitù.

Certamente vi sono state, onorevoli colleghi, modifiche rilevanti rispetto al testo originario, che hanno dato luogo — come accennavo — a perplessità ed è questo che spiega anche il ritardo nel varo di un disegno che sembrerebbe tanto semplice e che da molti magistrati ed avvocati veniva invocato come un provvedimento per il quale sarebbe bastato un tratto di penna e un atto di buona volontà rapidissima da parte del Senato. Basterebbe pensare alle cause di risarcimento del danno a cose conseguente alla circolazione di veicoli, per cui il disegno governativo avrebbe voluto la competenza fino a tre milioni e che invece si è mantenuta, secondo il volere della Commissione, sui valori stabiliti in via generale; basterebbe pensare alla già ricordata generalizzazione del giudizio di equità del conciliatore, all'esclusione della competenza del conciliatore stesso in relazione a tutte le cause di sfratto, all'appellabilità delle sentenze del conciliatore, che si sarebbe da taluno voluta mantenere per le cause di valore superiore a lire 600.000. Sono, questi, tutti elementi che avevano bisogno di una valutazione e di una discussione e che ho ricordato solo per chiarire come il compito della Commissione sia stato meno semplice di quanto si sarebbe potuto da taluno ritenere.

Resta però chiaro che nelle grandi linee sono stati realizzati dal provvedimento oggi sottoposto al voto dell'Assemblea dei risultati che erano auspicati da ogni parte: riportare entro limiti oggi comprensibili le diverse competenze, giovare con ciò all'alleggerimento del lavoro dei tribunali, accelerare, in ultima analisi, il corso della giustizia civile minore.

Vorrei dire che dobbiamo anche salutare con compiacimento — se questo sarà il voto dell'Assemblea di stasera — il fatto che si sia riusciti a portare a termine contemporaneamente le due riforme, sulla competenza civile e penale, perchè ciò permetterà di determinare più agevolmente sia per i tribunali che per le preture gli effetti di spostamenti assai rilevanti e di valutare tutti quei problemi, anche di ordinamento giudiziario e di adeguamento di organici e via dicendo, che sono certamente tra quelli più angosciosi che attengono alla crisi della nostra giustizia civile e penale.

Per le preture, nonostante la pratica inesistenza di molte, di troppe preture, affidate a più o meno solerti vice pretori onorari, pensiamo che l'aggravio di lavoro non sarà forse intollerabile. Resterà però da vedere se altrettanto potrà dirsi per le proposte che dovremo adottare circa la competenza penale, le quali caricano i pretori di numerosi altri compiti; basterebbe pensare ai processi per furto aggravato. Tuttavia, ripeto, quello che ci turba non è tanto la situazione delle preture maggiori, dove il problema di questo accrescimento di competenza sarà facilmente risolto e non darà luogo a tormenti particolari, quanto il problema delle numerose preture minori e mancanti.

L'aumento rilevante delle cause di competenza del conciliatore, come dicevo, porrà certamente Governo, Parlamento, strutture giudiziarie e ordini forensi di fronte a nuove realtà e a nuove esigenze. Penso che verrà di nuovo alla luce la questione di una possibile retribuzione per i conciliatori, cioè di un emolumento in deroga al principio della gratuità di questo ufficio, perchè certamente caricarli di un lavoro ulteriore senza un minimo riconoscimento sul piano economico non so di questi tempi quanto e quanto a lungo sarà sostenibile.

Mi pare di ricordare che nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia del 1978 vi sia, salvo errori, un apposito stanziamento per conciliatori e vice pretori che potrebbe rappresentare una prima apertura in questo senso. Il problema dei conciliatori è anche quello delle sedi, come molti conoscono:

spesso in taluni grandi centri urbani il problema di locali del tutto inadeguati, già in relazione allo scarsissimo numero di cause attuali, porrà certamente delle necessità particolari.

Su questo piano certamente farà molto il Ministero di grazia e giustizia ma molto dovranno fare anche i comuni, nei quali dovrà essere energicamente richiamata l'attenzione su talune situazioni veramente poco tollerabili.

Vi è poi anche il problema degli avvocati, che ci è stato sottoposto più volte, concernente le accresciute difficoltà di spostamento per seguire più cause in più conciliazioni site in diversi comuni, in relazione all'aumento della importanza delle cause di competenza del conciliatore. Sono tutti inconvenienti e pericoli, questi ed altri che si potrebbero lungamente enumerare, che dovranno essere tenuti presenti e seguiti al fine di acconcie misure, ma che non potevano e non dovevano arrestare l'*iter* di questa legge veramente indispensabile.

Vi era, ed ha fatto bene a ricordarlo l'onorevole Ministro, tra i timori di questa riforma anche un'altro che si manifestò ad un certo momento dell'*iter* parlamentare e che era rappresentato dal pericolo di ritardare, con la nuova competenza affidata al giudice conciliatore nella sua configurazione attuale, l'istituzione del giudice di pace in materia civile; un istituto già oggetto di marcato favore da parte di numerosi Gruppi politici fin dalle precedenti legislature, anzi varato, credo, addirittura nel novembre del 1981 dal Senato durante l'VIII legislatura; un istituto per cui, del resto, anche il Governo e non solo alcuni Gruppi parlamentari hanno presentato in questa legislatura un disegno di legge.

Queste perplessità sono state superate in vario modo, anzitutto attraverso un ribadito impegno del Ministro di grazia e giustizia di voler seriamente procedere a mettere in discussione questa innovazione (del resto sul relativo disegno di legge del Governo già ebbe, ad opera del senatore Coco, a svolgersi adeguata relazione in Commissione); attraverso poi l'allineamento della competenza dell'attuale giudice conciliatore (un milione)

a quella che dovrebbe essere la competenza dell'istituendo giudice di pace (ed anche nell'opportunità di questo allineamento risiede la ragione del superamento di altra competenza minore per valore che era, ad esempio, indicata in uno dei disegni di legge di iniziativa parlamentare); infine, attraverso la constatazione dell'urgenza di un provvedimento come quello odierno che, come abbiamo detto, nella sua essenza altro non rappresenta che l'adeguamento della competenza per valore alla svalutazione monetaria e di fronte al quale ogni ritardo sarebbe stato ingiustificato.

Certamente, come dicevo, onorevoli colleghi, questo provvedimento non risolverà, se non in minima parte, gli annosi problemi della giustizia civile, nè quelli della necessaria maggiore speditezza dei processi, nè altri che pure attendono soluzione. Alcune soluzioni si attendono da quel progetto di nuovo Codice di procedura civile che il Ministro ha ripetutamente preannunciato di voler presentare (utilizzando l'ottimo progetto ricavato da commissioni di studiosi di grande autorità), rappresentativo di alcune delle istanze più generalmente formulate che non sto qui ad elencare perchè già tante volte abbiamo avuto occasione di occuparcene. Tuttavia, al di là di questo, l'adozione di un intero nuovo codice, sia pure nella forma di una legge di delegazione per un nuovo Codice di procedura civile, può prendere lunghi tempi e io penso che altre soluzioni più rapidamente attuabili si potrebbero trovare nell'attesa di una simile legge delega o, più ancora, di un simile codice, seguendo i suggerimenti che vengono preannunciati dagli ordini forensi — in adempimento del voto del settembre dello scorso anno al diciassettesimo congresso nazionale forense — che si propongono di dare indicazioni concrete per la riduzione dei tempi del processo civile, specialmente cercando di realizzare con alcuni ritocchi, con l'eliminazione di norme superflue, una maggiore conservazione di taluni atti giudiziari, una semplificazione di riti, evitando reiterazioni di atti, soste, vuoti, ritualità inconclusive e via dicendo delle quali, purtroppo, il Codice di procedura civile si è dimostrato abbastanza carico, almeno in qualche punto.

In questo quadro dobbiamo anche ricordare il valore rappresentato dalla soluzione dei problemi relativi alle cause di valore indeterminabile che, attraverso la riforma proposta, dovrebbe significativamente alleggerire i tribunali.

Onorevoli colleghi, le soluzioni dei problemi della giustizia civile non verranno certamente soltanto da questo disegno di legge; ma esso è ora un atto assolutamente indispensabile che sarà nella sua sostanza, nei suoi contenuti significativi, accolto con grande favore sia nell'ambito della magistratura, sia, ritengo, nell'ambito dell'avvocatura e da parte di tutti gli operatori del diritto.

Penso quindi che questo atto sia doveroso non solo nei confronti della svalutazione monetaria, in rapporto a quegli adeguamenti periodici che dovrebbero sempre intervenire in simili contingenze economiche, ma anche per corrispondere all'esigenza di sveltimento dei processi civili e di alleggerimento della crisi della giustizia. Anche per questa ragione annuncio il voto favorevole del Gruppo del partito socialista. (*Applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro.*)

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, colleghi, la normativa propostaci, su lodevole impulso del Ministro, è stata a lungo invocata, com'è già stato ricordato in quest'Aula, da consigli forensi, dalla magistratura, dal Consiglio superiore della magistratura, in quanto rientra in una manovra, già troppo ritardata, di migliore distribuzione della competenza civile, adesso vincolata a parametri di valore del tutto inadeguati. Basti riflettere a come, anche per effetto di tale mancato aggiornamento, le cause civili trattate dai conciliatori ammontino appena al 6,3 per cento del totale, contro l'83 per cento dei primi del '900. Coerentemente, la tendenza prescelta è stata quella di valorizzare l'opera del conciliatore, sia accrescendo il limite quantitativo della sua cognizione sia accrescendo la semplificazione del rito. In questa visuale si inserisce

l'inappellabilità della sentenza emessa da questo giudice, inappellabilità volta a scoraggiare una litigiosità a volte esasperata su questioni di scarso rilievo anche sociale. Vi si inserisce altresì la sottrazione delle cause attinenti alle locazioni, materia di viva attualità e sufficientemente complessa da richiedere una procedura rigorosa ed un giudice tecnico. Esiste in effetti una domanda di giustizia che, proprio a causa dell'esiguità dei contenuti, aspira ad un'azione semplificata, poco costosa, non protraibile esasperatamente nel tempo.

A questa esigenza, come ad altre più vaste, ci sembra risponda la regolamentazione approntata e per questo dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Sinistra indipendente.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Con l'approvazione finale, testè avvenuta, del testo degli articoli del disegno di legge: «Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore» (255) — già approvato in sede redigente dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia) — rimangono assorbiti i disegni di legge: BAUSI ed altri. — «Aumento dei limiti di valore della competenza dei pretori e dei conciliatori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori» (63) e: TEDESCO TATÒ. — «Aumento della competenza civile del conciliatore e del pretore. Aumento degli interessi legali» (156).

Stralcio degli articoli da 5 a 8 del disegno di legge n. 156

PRESIDENTE. Comunico che del disegno di legge n. 156, testè assorbito, la 2^a Commissione ha deliberato lo stralcio degli articoli da 5 a 8, che vengono a costituire il disegno di legge n. 156-*bis*.

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Il disegno di legge recante: «Distinzione delle funzioni requirente e

giudicante del pretore in materia penale. Aumento degli interessi legali» (156-bis), di cui sopra, resta assegnato alla 2ª Commissione permanente in sede redigente

Votazione finale del disegno di legge:

«Modifica dell'articolo 31 del codice di procedura penale sulla competenza penale del pretore» (252) (Relazione orale).

Approvazione con il seguente titolo: «Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno legge: «Modifica dell'articolo 31 del codice di procedura penale sulla competenza penale del pretore», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Questo disegno di legge è già stato esaminato e approvato articolo per articolo dalla 2ª Commissione permanente in sede redigente.

Ha facoltà di parlare il relatore.

COCO, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, richiamo quello che ho detto precedentemente nella relazione alla riforma delle competenze civili del pretore e del conciliatore. Si è osservato nel dibattito in Commissione che con l'aumento delle competenze penali del pretore oggi al nostro esame sostanzialmente si torna a quella divisione quantitativa del carico giudiziario fra pretore e tribunale che si realizzava in passato, secondo il codice di procedura penale del 1930, con la competenza prorogata, che è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale non certo perchè attuava quel tipo di divisione dei carichi giudiziari, che oggi si vuole orientativamente ripristinare, ma perchè violava il principio del giudice naturale precostituito per legge. Tuttavia nè questa osservazione nè tutte le altre che si possono formulare sul limitato significato della riforma escludono la grande importanza della stessa, sia perchè, da una parte, la migliore razionalità nella divisione

del carico di lavoro tra i vari uffici è per se stessa un valore giuridico apprezzabile, sia perchè — come è stato sottolineato più volte nel dibattito in Commissione — l'attribuzione di maggiori competenze al pretore in sede penale (così come la riforma delle competenze civili dello stesso pretore e del conciliatore) raggiunge un altro importante risultato. Infatti, con le attuali riforme, si dà al cittadino una giustizia adeguata — nei costi e nei tempi — alla consistenza degli interessi concreti che il processo deve risolvere. Non è vero che, attribuendo i processi di minori entità sostanziali a strutture giudiziarie più complesse, si rispetti meglio la sostanza della richiesta di giustizia; è vero invece che quando è sproporzionato il rapporto tra i costi del processo in tutti i sensi e la sostanza dello stesso si attenta non soltanto all'efficienza del sistema giudiziario (che certamente è molto carente ed inefficiente in molti suoi aspetti), ma si aggravano le angustie ed il peso che il processo rappresenta per tutti.

Pertanto esprimo il massimo apprezzamento per l'iniziativa del Governo e la convinzione che si è svolto un buon lavoro, ripetendo che questa convinzione è stata tanto sentita che molti Gruppi parlamentari hanno rinunciato, probabilmente con un sacrificio, che deve essere apprezzato, alle loro posizioni iniziali.

Fatta questa premessa, ritengo che occorra centrare l'attenzione sull'articolo 1 e sull'articolo 3. L'articolo 1 è il frutto di un lungo dibattito, direi che è il risultato della saggezza del possibile, nel senso che, dovendo ripartire i carichi di lavoro, si è ritenuto opportuno attribuire alla competenza del pretore quei reati ai quali per la loro sostanza e nella stragrande maggioranza dei casi pratici meglio si adeguano la struttura e la giustizia pretorile. Evidentemente si potevano scegliere anche altre soluzioni ugualmente apprezzabili da un punto di vista razionale. Peraltro si è pervenuti a questo risultato median-do tra due diverse posizioni: quella del Governo che proponeva di attribuire alla competenza del pretore anche gli omicidi colposi, o almeno certi omicidi colposi, e quella della Commissione che a maggioranza ha preferito

definire le nuove competenze del pretore allargandole, oltre l'originario progetto governativo, alle fattispecie indicate dall'articolo 1 ma con esclusione degli omicidi colposi.

Particolarmente meditata e sofferta è stata la soluzione indicata nell'articolo 3. Non è il caso, in questa sede, di procedere a una minuziosa analisi dei vari testi. La sostanza è questa: contro le sentenze del pretore si propone appello non più al tribunale, come è secolare tradizione del nostro sistema processuale, ma alla corte di appello.

Nel dibattito sempre civile e articolato si è posto in risalto che vi sono ragioni a favore di questa modifica, ma ve ne sono anche contrarie. Si è infatti osservato che, così riformando, si rende più difficile la garanzia dell'appello per gli imputati presso il tribunale. Si è detto inoltre che in questo modo effettivamente si libera il tribunale da un notevole carico di lavoro per il quale non ha particolare vocazione istituzionale, ma lo stesso carico graverà sulle corti di appello che attualmente non hanno tutte le strutture necessarie per riceverlo.

Ma sono apparse preferibili alla Commissione e a me personalmente le ragioni che consigliano la riforma. In base a un certo *esprit de géométrie*, per così dire, delle riforme, se un giudice è competente per i processi di appello, è bene che li faccia tutti. La tradizionale separazione delle competenze in appello è legata ad una struttura carrieristica della magistratura di merito ormai del tutto superata (anche nella sentenza della Corte costituzionale che recupera la peculiarità della giurisdizione di legittimità).

Non vi è ormai alcun principio razionale per cui il giudice di tribunale, essendo di grado superiore al pretore, deve risolvere in appello le sentenze del pretore e invece il giudice della corte di appello è competente per quelle del tribunale. Perciò è preferibile la competenza della corte di appello per tutti i processi in sede di appello.

Si è osservato inoltre che il tribunale oggi ha carichi maggiori rispetto alla corte di appello e che i processi di appello pesano sul tribunale, che quindi deve fare due cose diverse, più di quanto non pesino sulla corte di appello. Siamo convinti che ciò costringerà il

Ministero di grazia e giustizia, che certo ha altri grossi problemi, a procedere presto e bene nell'effettuare gli spostamenti del personale fra i tribunali e le corti di appello in modo che questa riforma, nell'ampio termine che la Commissione ha stabilito per risolvere questi problemi di struttura, possa essere adeguatamente realizzata. Ci auguriamo che il Ministero possa ben operare a questo fine, come bene ha operato presentando il disegno di legge.

La disposizione concernente le aggravanti comporta una razionalizzazione di questo tema, distinguendo tra aggravanti generali, previste per tutte le fattispecie di reato, ed aggravanti ad effetto speciale.

Certo si tratta di un linguaggio diverso, un linguaggio dedotto dalla dottrina, ma che la Commissione ha ritenuto preferibile e più chiarificatore di altri.

Desidererei chiudere il mio intervento ringraziando tutti i colleghi che sono intervenuti per esprimere il consenso sul testo relativo alle competenze civili, soprattutto il presidente Vassalli che ci ha guidato in Commissione con la sua straordinaria competenza giuridica e con grandissima signorilità. Debo, per concludere, fare un'osservazione. Quando il Ministro guardasigilli espose il suo programma della giustizia al Senato disse, se non ricordo male, che mentre il progetto che riguardava la riforma del codice penale doveva giustamente essere di competenza di una Camera — quella dei deputati che già l'aveva dibattuto nella precedente legislatura — tutti gli altri che fanno parte del cosiddetto pacchetto governativo avrebbero dovuto essere discussi insieme dall'altra Camera, cioè in Senato. Si è poi scelta la via di mandarne alcuni alla Camera ed altri al Senato, cedendo allo spirito di emulazione o, se si preferisce, di equilibrio tra i due rami del Parlamento.

Noi certamente non abbiamo il diritto di inviare un messaggio all'altra Camera. Però i testi, che mi auguro saranno approvati, sono frutto di un notevole sforzo per realizzare, lo ripeto, la razionalità e la saggezza del possibile. Se su ogni punto si volesse cercare la soluzione preferibile non raggiungeremmo nel breve termine nessun risultato, né la

soluzione della crisi della giustizia, né quelli oggi raggiunti, certamente limitati, ma indispensabili per pervenire a quegli altri consistenti soprattutto sulla migliore tutela della libertà personale che tanto il Governo quanto il Parlamento vogliono raggiungere. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

* **MARTINAZZOLI**, *ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, un'ormai collaudata esperienza parlamentare, quanto meno sotto il profilo dell'anzianità, mi ha insegnato che la quantità delle presenze parlamentari non è sempre, sarei tentato di dire quasi mai, proporzionale alla rilevanza delle decisioni. Questo credo venga confermato anche in questa occasione e dico ciò non con la pretesa di esercitare censure critiche, alle quali peraltro non avrei alcun diritto, ma solo per chiedere preventivamente scusa se sarò costretto a replicare, ad iterare, rispetto ad interlocutori assai più autorevoli di me e con i quali mi sono a lungo affaticato su questi temi, alcune delle cose che ripetutamente ci siamo detti in Commissione.

Infatti, se da un lato la mia tentazione sarebbe quella di consegnarmi ad una concisa valutazione, debbo dall'altro affermare che questo non si può fare per la ragione che il provvedimento che il Senato esamina e si accinge a votare è un provvedimento di straordinario rilievo all'interno di quella problematica della crisi della giustizia intorno alla quale è assai facile riscontrare quei consensi di critica, ma è un poco più difficile ritrovare quei consensi sostanziali che servono, non dico a risolvere i problemi, ma almeno ad affrontarli con la necessaria risolutezza.

Direi che proprio di questo si tratta. Ritengo che questa scelta (il professor Vassalli lo presentava parlando prima sull'altro testo normativo, e so che parlerà poi anche su questo e credo spiegherà e confermerà il mio presentimento, che, come egli diceva, già vi siano difficoltà di sperimentazione e applica-

zione), certamente rappresenta un aumento di difficoltà per certi aspetti. In sostanza voglio dire che non è che noi immaginiamo con questo o con altri provvedimenti di risolvere una crisi, perchè mi pare che sarebbe assai illusorio immaginare che vi sia in una qualche mappa dimenticata dalla nostra intelligenza politica la possibilità di risolvere con un solo gesto e in un solo punto una questione che è assai complessa e che esige non solo disponibilità politiche ma anche ben altre intenzioni e più corpose condivisioni di consensi e di interessi.

Il tema, invece, che si rappresenta è questo: come vogliamo vivere questa crisi? Vogliamo subirla fino all'estrema degradazione o vogliamo gestirla nel senso di governarla un poco, di indirizzarla verso approcci più lontani e più rassicuranti di quelli di oggi, sapendo che per fare le cose ci vuole il tempo che ci vuole? Occorre raccogliere gli impegni che sono necessari e occorre soprattutto sapere che ad alcune scelte tecniche, normative o politiche si devono accompagnare alcune rigorose scelte di rinuncia e di sacrificio finanziario su altri versanti e su altri terreni.

Questo provvedimento, signor Presidente, onorevoli senatori, è indubbiamente un provvedimento di notevole rilievo. Non ho dubbi, ad esempio, sulla circostanza che in riferimento ai tempi lunghi della carcerazione preventiva — condizione così aspramente e così spesso e talvolta non senza legittimità denunciata, al fine di una riduzione di questa situazione spesso intollerabile — agirà di più questa scelta che non la scelta della riduzione *tout court* dei tempi di carcerazione, che pure è necessaria e che pure è proposta e che si rivelerebbe un poco deviante ed evasiva se, agendo soltanto sugli effetti, non potesse contare anche sulla possibilità di una riduzione della patologia delle cause.

È per queste ragioni che il Governo ha assunto quell'atteggiamento — e spero che di questo gli si vorrà dare atto — che il relatore Coco definiva di accettazione della saggezza del possibile. Credo che a questa esortazione e a questo indirizzo anche l'atteggiamento del Governo abbia contribuito, laddove su di un punto dirimente di non poco rilievo e significativo si è, non dico accettato un voto

della Commissione, il che non poteva non essere, ma si è accettato che quella scelta e quel confronto si operassero esclusivamente all'interno della Commissione e quindi, siccome non c'è cecità in giro, dando anche un po' per scontato quale poteva essere l'esito dell'opinione della Commissione intorno ad un punto — ripeto — che ritengo molto significativo del progetto, relativo alla questione se gli omicidi colposi debbano o meno appartenere alla competenza del pretore.

Non lo dico per una recriminazione; non avrebbe senso. Continuo a pensare che c'era della ragione in quella proposta. Vorrei aggiungere che certamente non c'è nessuna ragione per ritenere insufficiente o inadeguato il provvedimento così come era stato presentato in conclusione dei lavori della Commissione, anche perchè per alcuni aspetti il testo proposto dalla Commissione fa una scelta che è, dal mio punto di vista, assai più radicale e assai più risoluta che non quella che era rappresentata sul piano sostanziale dalla scelta del Governo. È la scelta di riconoscere e di reidentificare unitariamente nelle corti di appello la sede di tutti gli appelli. Credo che sarebbe difficile negare che si tratti di una strepitosa novità rispetto al testo del Governo, novità alla quale ritengo fosse utile e giusto accedere, pur calcolando i rischi non irrilevanti contenuti anche e forse più in questa scelta.

È per questa ragione, del resto, che si è immaginato fosse utile conoscere anche l'opinione di operatori giudiziari su questo terreno. Credo che abbiamo sperimentato, Commissione e Governo, forse una delle poche occasioni di tempestività di una risposta del Consiglio superiore della magistratura, che peraltro, dicendo un sì, lo motiva raffigurando come anche in quel consesso siano affiorate tutte le diversità, i contrasti e le difficoltà che si accompagnano ad una scelta così fatta. Eppure, credo che la scelta peggiore sarebbe quella di non scegliere.

In questo modo, a mio avviso, andiamo molto avanti su un'ispirazione di graduale, misurata, equilibrata modernizzazione, che era certo anche l'ispirazione che ha motivato la presentazione al Parlamento di una serie di disegni di legge che, del resto, aggiungeva-

no talvolta una scelta del Governo rispetto a scelte già operate e indicate da tanti Gruppi parlamentari: quelle scelte complessive, cioè, a cui ha fatto cenno il senatore Coco, valutando peraltro criticamente la circostanza che — se ho ben capito, e probabilmente ha ragione — diventa un poco più difficile tenere d'occhio le modalità con le quali interagiscono tra loro una serie di scelte, quando questa osservazione sia divisa a livello parlamentare, tra l'altro, tra le due Camere. È assolutamente vero che, mentre veniva presentata all'attenzione della Camera dei deputati la riforma del processo penale — secondo la mia personale opinione — quel segmento di interventi più immediati nel breve periodo che, a mio avviso, ne rappresentavano un avvio non incoerente, dovesse essere valutato dal Senato. Vorrei chiarire al senatore Coco, che del resto lo sa benissimo, che il fatto che ciò non sia accaduto non dipende da ripensamenti, ma dalla circostanza che, non poche volte, nelle Commissioni — non in questa debbo dire — il Governo si trova a gestire una sua propria e solitaria minoranza; e allora è difficile che i punti di vista del Governo possano essere sostenuti vittoriosamente in queste occasioni, per ovvie ragioni di aritmetica parlamentare.

A ben guardare, non credo però che vi sia una reciproca cecità nei due rami del Parlamento, nè ritengo che non vi sia la possibilità di uno sguardo sufficientemente lungo per calcolare, da una parte e dall'altra, che cosa accade con le singole scelte che si fanno. Certo, occorre molta attenzione; basterebbe pensare a come non possono non incidere — tanto per dare un'indicazione — queste scelte sul tema della riduzione dei termini della carcerazione preventiva che, evidentemente, si pone in condizioni diverse per quanto attiene al pretore, a seconda delle diverse competenze. Esiste quindi una forte carica di novità nei contenuti di questo provvedimento, quella carica di novità che indicavo nella scelta fatta dalla Commissione e accettata dal Governo della identificazione nella corte d'appello della sede unica degli appelli, che, peraltro, debbo dire ha dalla sua parte il vantaggio di rappresentarsi non incoerentemente rispetto ad alcune congetture di ap-

prodo che si manifestano al livello del dibattito culturale e politico e all'interno della specifica commissione, da tempo insediata dal Ministero, in ordine ad una riflessione totale sulla riforma dell'ordinamento giudiziario. Uno dei punti fermi, almeno così sembra, che sarebbero stati tenuti presenti all'interno di quel percorso, è la circostanza che si dovrà immaginare un riassetto dell'ordinamento giudiziario, nel senso dell'istituzione di un unico giudice d'appello.

Mi sembra quindi che questa scelta, che oggi viene proposta, sia coerente con questa linea. Si tratta naturalmente di un provvedimento di notevole entità; quali che siano le stime che si possono fare, le difficoltà di formulare statistiche, di apprezzare le approssimazioni, rimane fermo che con un provvedimento così fatto si libererà un 30, 40 per cento dell'attuale competenza delle procure della Repubblica e dei tribunali. Si tratta, cioè, di qualcosa di massiccio, e dire che dovremmo insieme considerare — perchè non è, immagino, merito di nessuno in particolare, bensì di tutti — e capire come un certo itinerario, che fu percorso nella scorsa legislatura senza successo, ha potuto essere in questa ripreso con risultati positivi, anche per la ragione che si è abbandonata la scelta dell'aumento quantitativo della competenza del pretore e si è invece, preferibilmente, adottata la scelta di un'indicazione specifica di fattispecie di reato da aggiungere alla tradizionale competenza del pretore. Pare a me che sia stata questa la strada che ha consentito di superare una *impasse* che, in qualche misura, si era rivelata insuperabile nel corso dell'VIII legislatura.

Certo — e mi avvio rapidamente alla conclusione — non vi è dubbio che anche qui ci sono alcuni passaggi tecnicamente difficili e che so bene che daranno luogo a non poche discussioni, ma credo anche che questa dovrebbe essere un po' l'umiltà del legislatore. Ho talvolta l'impressione che voler immaginare da parte del legislatore tutte le possibili scelte del suo interprete lo paralizzi un po'. Credo che probabilmente vi sia invece una proficua interazione fra le dichiarazioni della legge e il lavoro di chi la legge deve applica-

re ed interpretare. Il problema è che non si tratti di un prodotto legislativo troppo ambiguo o troppo scadente, ma mi pare proprio che così non sia nel caso in esame.

Naturalmente credo che dovremmo anche sapere fin da ora che saranno scontate una serie di valutazioni critiche, magari anche aspre, e questo già lo dicevo a proposito dell'altro provvedimento. Su alcune scelte di fondo è facile trovare consenso, talvolta magari persino entusiasmo; sulla identificazione dei passaggi è più difficile, perchè a quel punto si manifestano tante ragioni importanti e dicibili e, se mi consentite, talvolta anche alcune non dicibili (parlo di convenienze o di grettezze che vengono pure in campo quando si parla di queste cose). Credo che far affiorare quanto di valutazione critica sia utile per una percezione migliore del problema ed invece porre al bando quanto prenda di convenienza, di supporre come intelligenza delle cose, sia anche questo un mestiere che appella la responsabilità della politica.

Una cosa è certa: la somma del tema dello spostamento delle competenze civili e del sovraccarico dei problemi di spostamento della competenza penale apre certamente un itinerario — lo dicevo prima — di crisi, e dico «crisi» in senso utile, all'interno della struttura giudiziaria. Lo ricordava prima il senatore Vassalli ed ha straordinariamente ragione: la verità è che oggi noi chiediamo una esaltazione del compito del pretore, ma dobbiamo sapere che su tanti punti della geografia giudiziaria il pretore non c'è, oppure è rappresentato da strutture estremamente ossidate.

Ed allora è chiaro — mi sembra — che il significato di questo gesto, che è un significato utile e vero, noi lo rappresentiamo, lo difendiamo, lo rendiamo persuasivo e convincente se siamo capaci, dal punto di vista organizzativo e strutturale, di assecondare la novità, perchè altrimenti accadrebbe — come talvolta è accaduto in passato — che l'impatto della novità si scontrerebbe con l'inerzia delle cose che insieme non cambiano e alla fine ancora una volta, come troppo spesso, secondo me, accade tra noi, dopo

grandi furori innovatori sopraggiungerebbe immediatamente un enorme rimpianto del passato.

Ora, impedire che questo accada è compito — ricordava il senatore Coco — del Governo. Io non è che intenda pregiudizialmente chiedere attenuanti o sottrarmi a qualche responsabilità, però credo che dovrebbe essermi consentito di affermare che non è soltanto compito del Governo. Tutto quello che riguarda, per esempio, l'utilizzazione dei magistrati è una materia che in larga misura sfugge alla responsabilità del Governo. Ed allora credo che un tema che si porrà in termini drammatici, che io già apprezzo in termini drammatici, e che credo richiederebbe, tra l'altro, per un approccio consistente ed adeguato, una riduzione di difficoltà di comunicazione e spesso di fraintendimenti, sia quello di capire come si fa a realizzare, nel rispetto dei reciproci territori di competenza istituzionale, un coordinamento tra tutti i punti di comando che attengono alla sfera dell'amministrazione della giustizia.

Non ho grande illusione sulla circostanza che in un tempo breve possiamo immaginare una soddisfacente, radicale e coraggiosa revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Su questo tema, così spesso evocato e che tuttavia neanche si affronta in un seguito di clamori e i dimenticanze, mi sono ridotto perfino alla volgarità di affermare che, essendo nato in un paese che si chiama Orzinovi in provincia di Brescia, il Ministro della giustizia sarebbe disponibile a chiedere l'abolizione di quella pretura; vorrebbe però anche sapere quante disponibilità vi sono ad assecondare questo tipo di proposito e di atteggiamento perchè, su questo terreno, mi pare che si manifestino troppo spesso attese spropositate, ma accompagnate da grandi avarizie rispetto alle scomodità che si devono portare innanzi per trovare una innovazione percepibile.

Credo peraltro che invece, nel tempo breve, vi siano operatività più concrete e meglio praticabili. Credo, per esempio, che basterebbe una composizione di scelte tra Consiglio superiore della magistratura, Ministero della giustizia, capi delle grandi circoscrizioni giudiziarie per immaginare non la copertura di tutte le preture, che è assolutamente impos-

sibile, ma quella di preture per così dire strategiche per le quali occorrerebbe che, insieme ad un magistrato che viene assegnato a una pretura e che potrebbe benissimo farne funzionare un'altra o altre due, si accompagnasse l'armonico, esauriente e coerente impegno del Ministero di grazia e giustizia nel senso di apprestare proporzionate strutture ausiliarie e strumentali, cui si accompagnino altresì l'impegno e l'attenzione dei capi degli uffici, ai quali competerebbe pur sempre la responsabilità di delegare ad un pretore anche il compito di reggere altre preture.

Credo che altri itinerari sotto questo profilo non possiamo immaginare, ed è in questo senso che certamente si muoverà l'iniziativa del Governo, naturalmente richiedendo, non solo come è suo dovere e diritto di fare, ma come è sua intenzione e volontà, su questo terreno, tutte le volte che occorrerà, l'impegno del Parlamento, impegno che si è così acutamente manifestato anche in questo passaggio rilevante, significativo e difficile e che ha portato, con la sagace presidenza del senatore Vassalli e l'impegno del relatore Coco e di tutti i membri della Commissione giustizia, a raggiungere, anche su questo difficile ed intricato terreno, una proposta che rappresenta la coerente domanda di tutti i Gruppi parlamentari. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge il cui testo, votato articolo per articolo dalla 2ª Commissione permanente, è il seguente:

Art. 1.

All'articolo 31 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Appartiene inoltre al pretore la cognizione dei reati di:

falsità, di cui all'articolo 491 del codice penale, con esclusione del testamento olografo;

maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, di cui al primo comma dell'articolo 572 del codice penale;

rissa, di cui all'articolo 588, secondo comma, primo periodo, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui taluno rimane ucciso o riporta lesioni gravi o gravissime;

violazione di domicilio, di cui all'ultimo comma dell'articolo 614 del codice penale;

furto, di cui all'articolo 625 del codice penale;

ricettazione, di cui all'articolo 648 del codice penale ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 32 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Delle circostanze aggravanti non si tiene conto, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quella ad effetto speciale ».

Art. 3.

L'articolo 512 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 512. (*Appello contro sentenze del pretore*). — Contro le sentenze del pretore possono appellare alla corte di appello:

1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione ovvero quando è stato dichiarato contravventore abituale o professionale;

2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato o per insufficienza

di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perchè si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perchè il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;

3) il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento davanti al pretore e il procuratore generale presso la corte di appello nel caso di proscioglimento, se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa l'oblazione ».

Art. 4.

Il terzo comma dell'articolo 63 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo ».

Art. 5.

Il quarto comma dell'articolo 199 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il termine è di trenta giorni per le impugnazioni del procuratore generale della Repubblica contro i provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte d'appello. Tale termine decorre dalla pronuncia del provvedimento ».

Art. 6.

Nell'ultimo comma dell'articolo 506 del codice di procedura penale, le parole: « procuratore della Repubblica », sono sostituite dalle seguenti: « procuratore generale presso la corte d'appello ».

Art. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 31 delle disposizioni regolamentari per l'esecuzione del codice di procedura penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, è sostituito dal seguente:

« Il pretore trasmette al procuratore generale, il quindicesimo e l'ultimo giorno di ogni mese, la copia delle sentenze e l'elenco delle condanne pronunciate per decreto contro le quali non sia stata fatta opposizione. Nell'elenco, oltre il nome e il cognome del condannato, sono indicati il titolo dell'imputazione e la pena inflitta ».

Art. 8.

Nell'articolo 527 del codice di procedura penale il secondo comma è soppresso.

Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, è sostituito dal seguente:

« La cognizione dei reati preveduti dalle leggi finanziarie spetta:

- 1) al pretore quando si tratti di reati per i quali è stabilita la sola pena della multa o dell'ammenda;
- 2) al tribunale in ogni altro caso ».

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il centovesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applica ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, la Commissione giustizia del Senato, correlativamente alla nuova disciplina della competenza civile, è riuscita ad approntare in sede redigente ed a portare nella stessa seduta in Aula, per le sole dichiarazioni di voto, un testo legislativo contenente profonde e radicali innovazioni in ordine alla competenza ed all'appello contro le sentenze del pretore in sede penale.

È, questo, certamente un valido ed apprezzabile contributo teso ad affrontare ed attenuare i gravi mali che affliggono l'amministrazione della giustizia e, particolarmente, volto a ridurre la eccessiva durata dei procedimenti penali e ad assicurare a questi la snellezza che è propria del giudice monocratico, cioè del pretore.

Non può dubitarsi che da tempo ed in atto esiste uno squilibrio rilevante ed ingiustificato nella distribuzione delle competenze penali, sicchè appare necessario ed indilazionabile un più congruo e razionale riparto del carico tra tribunali e preture.

Oggi i tribunali hanno assunto proporzioni di lavoro tali da divenire di fatto insostenibili, con conseguente gravissimo danno della collettività.

Come ha rilevato il Consiglio superiore della magistratura esprimendo parere sul provvedimento che ci accingiamo a votare, sono proprio i tribunali, le procure e gli uffici di istruzione a conoscere di delitti di particolare gravità e di difficile accertamento, che sono purtroppo diventati sempre più numerosi e che presentano riflessi sociali di notevole rilevanza. I delitti di estorsione aggravata, di rapina aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione e di eversione, quelli che vanno sotto la definizione di criminalità organizzata politica e comune, i reati contro la pubblica amministrazione, quelli di natura economica e fiscale e, particolarmente, la lotta contro la mafia, la camorra e la 'ndrangheta costituiscono ed involgono un complesso di relevantissima attività istruttoria e cognitiva, un impegno sem-

pre più oneroso che impone trattazione e decisioni sollecite. I giudici dei tribunali devono preminentemente provvedere, sia quantitativamente che qualitativamente, ai processi che configurano reati di maggiore rilievo. Solo, in linea pozione, si occupano di procedimenti di dimensioni minori, che non raramente si prescrivono.

A volte, tuttavia, anche processi di particolare significazione sociale e di notevole gravità, per effetto dell'eccessivo carico pendente e per carenza di tempo, rimangono negli armadi ammuffiti a lungo termine, con conseguenze che a volte incidono negativamente sulle carcerazioni preventive ed a volte si traducono in carenze istruttorie e nella mancata ed insufficiente acquisizione delle prove necessarie ad acclarare la verità.

È, pertanto, opportuno e merita non più dilazionabile approvazione il provvedimento legislativo al nostro esame, che tende ad una revisione, seppure parziale, delle norme sulla competenza penale del pretore *ratione materiae*.

Al riguardo ci trova pienamente consenzienti la estensione alla cognizione pretorile di alcuni reati, quali i furti aggravati di cui all'articolo 625 del codice penale, la ricettazione, la violazione di domicilio di cui all'ultimo comma dell'articolo 614, i maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli previsti dal primo comma dell'articolo 572, il reato di falso disciplinato dall'articolo 491, con esclusione del testamento olografo, la rissa con esclusione di alcune ipotesi, nonché i reati preveduti dalle leggi finanziarie per i quali è stabilita la sola pena della multa e dell'ammenda.

Forti perplessità per ragioni giuridiche, psicologiche, sociali ed economiche ci destava l'attribuzione alla competenza del pretore dell'omicidio colposo e, a nostro avviso, bene ha fatto la Commissione giustizia a denegare la proposta modifica.

Vive preoccupazioni la mia parte politica esterna circa la norma che sottrae al tribunale l'attuale competenza di giudice di appello contro le sentenze del pretore attribuendo esclusivamente alla Corte di appello la cognizione del gravame avverso di esse.

A nostro avviso la materia meritava e merita migliore attenzione e sembra prematura

la radicale innovazione proposta. Non siamo contrari alla istituzione di un giudice unico collegiale di appello, ma allo stato le strutture oggettive e gli organici dei giudici e del personale addetto alla giustizia non sembrano consentire senza gravi difficoltà l'avanzato e celere passo.

Esattamente il Consiglio nazionale degli organi forensi ha espresso parere contrario. Noi ci limitiamo ad evidenziare *ad adiuvandum* che la soluzione che si vuole adottare non facilita allo stato il normale corso ed il sostanziale diritto ad una giustizia sollecita e poco onerosa. Il conseguimento della eventuale riforma di sentenze di primo grado diverrebbe di difficile realizzazione. Non raramente potrebbe prevalere sulla volontà e sulla necessità che sia fatta giustizia la convenienza di evitare notevoli spese per corresponsione di compensi professionali e per servizi logistici tanto più gravosi quanto più lontana è sede dell'unica corte di appello nel territorio della regione, rispetto a quella della pretura presso la quale si è svolto il processo di primo grado.

Per tutte le altre norme licenziate dalla Commissione giustizia il mio Gruppo politico non ritiene necessaria alcuna specifica motivazione e non ha alcuna ragione di contrarietà. Esprime, pertanto, voto positivo in ordine ad essa sia per gli aspetti processuali che per i riflessi sostanziali, così come nello stesso senso si pronuncia a favore del provvedimento nel suo complesso. (*Applausi dall'estrema destra*).

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, questo disegno di legge — credo meriti di essere sottolineato — viene licenziato dalla Commissione se non radicalmente quantomeno notevolmente modificato rispetto all'originario testo governativo, come è già stato ricordato dal relatore e dal Ministro e come è patrimonio di conoscenza comune dei componenti la Commissione e, da questo momento, anche dell'Aula. Parlo di profonda modificazione nel senso

che, mentre il disegno di legge originario del Governo si limitava, fermo restando il meccanismo della determinazione di competenza quantitativa del pretore, ad aggiungere a siffatta competenza quella nominativa dell'omicidio colposo e del furto comunemente aggravato, la Commissione ha non solo introdotto la sterilizzazione delle aggravanti comuni (e fino a questo punto siamo nella logica del bicameralismo, posto che tale meccanismo di sterilizzazione delle aggravanti comuni veniva introdotto, parallelamente a noi, nell'ordinamento riguardante la carcerazione preventiva dai colleghi deputati; ciò peraltro comporterà momenti di coordinamento col disegno di legge sulla carcerazione preventiva, di rilevante e soprattutto contingente importanza, che impegnerà tra breve il Senato), ma ha anche inserito nel disegno di legge in esame un elenco di reati attribuiti nominativamente, dal punto di vista della qualità, alla competenza del pretore. Oltre a ciò, vi è l'altra rilevante novità costituita dall'istituzione del giudice unico collegiale di appello.

Si tratta di modifiche alle quali il nostro Gruppo politico ha contribuito con impegno — e credo che l'evidenza lo dimostri — che scaturiscono da un dibattito che si è mosso tra due esigenze le quali dovevano essere ambedue considerate nella loro rilevanza; mi riferisco ad un momento di contingenza e ad un momento di prospettiva.

L'esigenza contingente nasceva dal fatto che comunque occorreva intervenire subito per decongestionare l'attività che incombe sui tribunali, al fine di renderli più speditamente idonei a svolgere quelle funzioni cui sono più che mai chiamati in questa fase storica in relazione all'evolversi dei processi sociali e della criminalità; problemi tutti sui quali il Senato si è intrattenuto qualche mese fa discutendo sui temi della giustizia.

L'esigenza di prospettiva scaturiva dall'impossibilità di discutere questi problemi senza tener conto che, comunque, occorreva ed occorre mantenere un raccordo tra la novità introdotta in questo momento nell'ordinamento e quella prospettiva alla quale dobbiamo volgerci, per la quale lavoriamo da anni, in relazione alla quale ci siamo mossi e

ci muoviamo ancora come complesso di forze politiche, chi più chi meno, altresì scontando certe inerzie. Mi riferisco alla prospettiva che prima o poi, per quanto riguarda noi prima, dovrà veder realizzato il nuovo processo penale e, all'interno di esso, un modo di fare giustizia che sia ormai all'altezza delle esigenze con cui dobbiamo fare i conti in questa fase storica.

Questo disegno di legge, quindi, esce con queste connotazioni, con queste qualificazioni ed è perciò che ad esso noi in questo momento attribuiamo, per ragioni contingenti e per ragioni di prospettiva, notevole importanza. Men che mai in relazione a questo disegno di legge si può parlare di mera razionalità, come invece per certi aspetti si è potuto fare qualche minuto fa a proposito del disegno di legge sull'aumento della competenza civile. Non è solo un problema di razionalità, è invece un problema di settorialità, epperò in un quadro di riferimento complessivo dei problemi della giustizia penale in questo momento. Non è chi non veda, per esempio, che l'introduzione del giudice unico e collegiale d'appello, che è, come è stato sottolineato, una delle novità rilevanti di questo disegno di legge, anticipa — lo ha ribadito il parere del Consiglio superiore della magistratura — parte del nuovo processo penale, se è vero che addirittura il progetto preliminare di nuovo codice penale processuale prevedeva questo momento istituzionale. Ed è altrettanto evidente che, istituendo questo giudice d'appello collegiale unico, manteniamo aperta la possibile opzione verso un giudice unico monocratico di primo grado, al cui interno siano individuabili anche momenti di collegialità, che è opzione sulla quale dovremo ancora discutere ed è comunque opzione che era ed è opportuno mantenere aperta in prospettiva.

Nel concreto, come abbiamo operato per decongestionare l'attività dei tribunali? Sottraendo loro competenze dal basso ed aumentando quindi la competenza del pretore, e dall'alto, nella misura in cui abbiamo sottratto ai tribunali tutte le competenze d'appello, per devolverle alla corte d'appello in quanto giudice unico collegiale d'appello. Lavorando quindi e dal basso e dall'alto noi

oggi offriamo alla amministrazione della giustizia un organo, il tribunale, che dovrà poter essere messo in grado, anche attraverso gli opportuni interventi di carattere amministrativo e paramministrativo (organici e circoscrizioni) di operare in vista della molteplicità dei compiti che incombono oggi, soprattutto nelle grandi aree e nelle grandi città. Abbiamo attribuito alla competenza del pretore alcuni reati e tra questi abbiamo ritenuto che sarebbe stato anche opportuno prevedere la competenza sugli omicidi colposi. Il nostro Gruppo si è orientato in Commissione in questi termini. Se questa opzione iniziale del Governo non ha trovato ingresso nel disegno di legge licenziato dalla Commissione, ciò si deve a momenti di diversificazione avvenuti all'interno della maggioranza, su cui occorre riflettere anche in questo momento.

Per questi motivi diamo un voto di adesione convinto a questo disegno di legge e, nel momento in cui dichiariamo il nostro voto favorevole, auspichiamo che il Governo si muova con maggiore decisione, che le forze politiche di maggioranza, superando contrasti e momenti di conflittualità al loro interno, si muovano con maggiore risolutezza per avvicinare i tempi della prospettiva cui prima accennavo. Occorre lavorare con alacrità ma anche con decisione, verso la realizzazione, quanto prima possibile, del nuovo codice di procedura penale in relazione al quale già al termine della scorsa legislatura — e ne sono testimoni i colleghi parlamentari che già allora con impegno e dedizione hanno partecipato a quel dibattito e a quel lavoro — erano maturi i tempi di approvazione e di successiva attuazione.

Per questi motivi, rendendoci conto dell'importanza e della novità di questo disegno di legge, dichiariamo il nostro convinto voto favorevole. (*Applausi dall'estrema sinistra, dalla sinistra e dal centro-sinistra*).

FRANZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FRANZA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevole colleghi, il Gruppo del Partito

socialdemocratico italiano intende esprimere compiacimento e soddisfazione per il superamento della prima fase dell'*iter* legislativo diretto all'approvazione del disegno di legge n. 254, recante nuove norme sulla competenza penale e sull'appello delle sentenze del pretore. Le iniziative governative e parlamentari nel settore della giustizia compiono così notevoli passi avanti con la collaborazione di tutte le parti politiche, le quali dimostrano, nel perseguire questo obiettivo comune, grande duttilità ed equilibrio.

Gli operatori del diritto e soprattutto i cittadini potranno verificare, speriamo a breve, i vantaggi non indifferenti che scaturiranno dall'approvazione della legge in questione. Desidero, tuttavia, fare qualche breve osservazione sulle innovazioni attinenti alla materia in oggetto. In primo luogo va subito riaffermata l'esigenza di procedere, parallelamente all'incremento della competenza pretorile, ad una pronta ed accurata revisione degli organici delle preture di tutta Italia, magari promuovendo le già tante volte ventilate ristrutturazioni delle circoscrizioni, al fine di consentire che il nuovo carico, che viene a subentrare in preture già oberate di lavoro, possa essere smaltito senza scompensi e nuovi possibili ritardi. Non deve accadere — intendo dire — che le nuove preture si trasformino nei vecchi tribunali.

Ma pur con una preoccupazione di questo tipo, legittimata in gran parte dall'esistenza in molti uffici di disfunzioni di tipo prettamente personale ed ambientale e che vanno, in quanto tali, immediatamente rimosse, resta il rammarico dell'esclusione, dal pacchetto dei nuovi reati pretorili, dell'omicidio colposo. Pur consapevoli della bontà di quelle valutazioni che hanno influito sull'orientamento adottato, quali, per esempio, mi sembra che vi abbia accennato il senatore Gallo, la necessità di superare preliminarmente l'anomalia che vede coesistere nella persona del pretore le funzioni requirenti e giudicanti, e che in tesi non possono non essere condivise, mi sembrava che la delicatezza del momento, in relazione ai notevoli disagi che si avvertono intorno alla casistica dell'omicidio colposo, potesse suggerire un atto di fiducia nei confronti del pubblico ministero d'udienza e dei procuratori generali, titolari del

diritto-dovere di impugnazione, in ossequio a valutazioni, almeno in questa fase, di carattere sostanziale ed in ossequio, soprattutto, alla consapevolezza che gli obiettivi da perseguire potevano portare anche a qualche sacrificio tecnico.

Sono stato, infatti, troppe volte testimone delle lungaggini talvolta intollerabili dei processi di omicidio colposo, specie quando le regole inique della competenza territoriale costringono gli aventi causa della vittima ad inseguire la salma del congiunto a centinaia di chilometri dal luogo ove si è verificato il sinistro. Senza parlare dei casi — non rari — in cui la competenza territoriale viene ad essere determinata addirittura dalla mancanza nel luogo del sinistro di una qualsivoglia struttura ospedaliera, con il conseguente spostamento della competenza medesima là dove è possibile un «comodo decesso». E questo per limitare il discorso agli aspetti strettamente penalistici, perchè se poi volessimo soltanto accennare a taluni aspetti di carattere civilistico cui dà causa il reato in oggetto, verrebbe da bene e meglio riflettere.

Sono troppe note le traversie degli aventi diritto allorché si trovino a competere con le compagnie di assicurazione sull'impervio terreno del risarcimento del danno, totale o parziale, in presenza della ben nota riluttanza di tali istituti a riconoscere il buon diritto di chi ha subito una così grave perdita, se non a sentenza definitiva.

Resta, comunque, la speranza che i processi di omicidio colposo possono essere utilmente e rapidamente reinseriti nei tribunali ormai sollevati da buona parte del carico passato, nonché la considerazione che un qualsiasi discorso non possa intendersi definitivamente chiuso soltanto perché è sembrato opportuno, in una certa fase, accantonarlo.

Le prossime esperienze giudiziarie saranno preziose al riguardo.

Per quanto attiene, infine, alla parte più autenticamente innovativa di questo provvedimento, quella relativa all'appello delle sentenze del pretore, è doveroso dare atto della grande sensibilità e tempestività con la quale il legislatore ha raccolto i rilievi ampiamente motivati circa l'eccessivo alleggerimento del

carico delle corti di appello a fronte dell'alleggerimento soltanto presunto del carico del tribunale, provvedendo in modo da creare quel salto che paradossalmente viene a ristabilire il giusto equilibrio.

Vi è anche da considerare che tale innovazione finirà con il costituire — e questo è l'aspetto positivo, gli aspetti negativi sono già stati illustrati dal senatore Coco — una obiettiva remora nei confronti di quegli imputati che sono soliti proporre gravami per fini interlocutori o dilatori, essendo ovvio il maggiore dispendio economico e il sacrificio di tempo ed energie che è posto a carico dell'appellante che debba raggiungere — come accade per la maggior parte dei casi — sedi delle corti d'appello che non coincidano con le sedi del tribunale.

Per concludere, ci pare che la piccola rivoluzione operata con la presente novella non può che avere tutto il nostro sostegno, anche per l'incidenza che essa avrà, in buona parte, nel settore della carcerazione preventiva e della detenzione in genere.

Non resta che l'augurio che il presente testo venga approvato *sic et simpliciter* dalla Camera dei deputati nel compimento di un atto di umiltà. Molti di noi avrebbero potuto dire e potrebbero dire tante cose intorno a questa riforma, ma l'essenziale è che si dia e che si sia data la dimostrazione di volersi muovere!

E, per la verità, questa legge costituisce non soltanto un segno non equivoco di buona volontà, ma un vero e proprio atto di un ben preciso indirizzo il quale, se sarà seguito, come riteniamo, da altrettanti atti conclusivi porterà in tempi brevi a risollevarle le sorti in cui versa oggi il settore della giustizia italiana. (*Applausi dal centro-sinistra, dal centro e dalla sinistra*).

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'interesse già concentrato sui processi contro i terroristi attualmente si è spostato su quelli contro le

grandi organizzazioni criminali, di natura comune o politica, finendo con il lasciare in ombra troppi altri fatti penalmente sanzionati e di indubbio rilievo, anche se posti con minore drammaticità all'attenzione dei giudici.

I già lunghi tempi di risposta giudiziaria subiscono così ulteriori rallentamenti e diffondono un'impressione di scarsa sensibilità verso manifestazioni delittuose che rimangono troppo a lungo impunte e talvolta in maniera definitiva a causa dello scolorirsi della prova o del maturare delle prescrizioni.

Con la legge in esame il Governo e il Parlamento si sono dati carico di affrontare l'esigenza, operando al giusto livello: diminuire congruamente il carico dei tribunali devolvendo al pretore una quantità apprezzabile di reati cui questa istanza può dedicarsi più efficacemente in virtù dell'accentuata snellezza procedurale che la caratterizza.

Questo tipo di scelta, che adegua l'esigenza di fondo alle caratteristiche funzionali dell'istanza giudiziaria, comportava si eleggesse a criterio distributivo della competenza non più quello, del tutto meccanicistico, della quantità di pena edittale.

Assunto nel codice di rito vigente anche perchè esso è fondato sulla superata distinzione dei giudici per grado, tale criterio è semplice ma poco razionale oggi, in quanto provoca spostamenti di attribuzione anche allorchè il fatto e gli accertamenti che esso richiede rimangono sostanzialmente identici ed implica non rare incertezze conseguenti alla configurabilità, non sempre pacificamente accettata, di aggravanti comuni.

Al contrario, con la modifica dell'articolo 32 del codice di procedura penale, introdotta dalla Commissione, si è innovato decisamente, adottando un criterio qualitativo, per cui sarà non la entità di pena edittale enunciata, bensì la complessità, il tasso di disvalore sociale del fatto-reato a riservare la valutazione al giudice collegiale. Innovazione che — come ha ricordato il senatore Battello — viene a coordinarsi con la logica seguita dalla Camera allorchè, nella legge sulla libertà personale, ha modificato i criteri di determinazione della pena, dettati dal vigente

articolo 255 del codice di procedura penale, in maniera che l'obbligatorietà della cattura, ad esempio, non viene a dipendere dal gioco delle aggravanti comuni.

Se questo rappresenta un primo punto qualificante della riforma, un'ulteriore svolta reca il medesimo segno ed ha raccolto vasto consenso in Commissione. Si tratta dell'aver accentrato le impugnazioni, anche delle sentenze pretorili, presso la corte di appello.

Si doveva impedire, per valorizzare al massimo lo sgravio dei tribunali, che questi vedessero rientrare per la via dell'appello parte del carico trasferito alle preture, evitando altresì che diminuissero invece gli appelli già attualmente attribuiti alle corti, una volta accresciuta la competenza per materia del giudice monocratico; accrescimento conseguito oltre che agendo sull'articolo 32, come ho accennato, individuando singole fattispecie indicate nell'articolo 1 del testo.

A questo proposito, noto per inciso, nel testo dell'articolo 1 non è stato inserito il reato di cui all'articolo 349 del codice penale (violazione di sigilli), il quale, per effetto della sostanziale identità con la fattispecie descritta nel primo comma, andava devoluto al pretore, secondo le intenzioni della stessa Commissione redigente.

Oltre a queste due fondamentali innovazioni, il testo licenziato ci appare strumento, oltre che opportuno, soddisfacentemente elaborato, dal quale verranno i benefici auspicati.

Certo, a sostegno della sua incidenza pratica, necessiterà l'attenzione che meritano riforme non superficiali per intervenire su quelle sedi giudiziarie che venissero a trovarsi particolarmente gravate dall'operatività delle innovazioni riprodotte. Presso le corti si concentrerà una massa notevole di sentenze pretorili a breve termine di prescrizione ed è prevedibile che assorbiranno buona parte delle attività di quelle con conseguenze non sempre positive.

Ma su questo abbiamo trovato avvertito il Ministro, il quale oltretutto ha già segnalato la sua disponibilità, ovviamente nei limiti della sua competenza.

Un intervento che semplifichi le formalità del giudizio di appello, introducendo altresì

correttivi contro l'abuso di tale mezzo, si renderà opportuno, anche per gli agganci che questa istanza complessivamente rafforzata trova nei confronti dei disegni di legge ancora allo studio: per esempio, la carcerazione preventiva.

Parimenti l'accresciuta competenza penale del pretore potrà indebolire la sua caratteristica di giudice a tutela di interessi spiccatamente territoriali (l'inquinamento, l'urbanistica, l'igiene, gli alimenti). Quindi la raccomandazione di una vigilanza non appare superflua, anche se non dubitiamo che la riforma gioverà al sistema giudiziario.

Dichiaro pertanto il voto favorevole del Gruppo della Sinistra indipendente. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

VASSALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo del Partito socialista italiano esprime il proprio voto favorevole anche a questo secondo provvedimento del pacchetto governativo dello scorso autunno, che viene finalmente in considerazione nel suo testo definitivo, risultato, anche questo, di un ottimo ed alacre lavoro compiuto in comitato ristretto ed in Commissione, dopo un'attenta esplorazione, un'approfondita e qualche volta dibattuta discussione.

L'onorevole Ministro ha accennato con grande garbo alla scarsa partecipazione ed allo scarso apparente interesse intorno a provvedimenti così importanti. Ma egli ben sa che, se questa può essere l'impressione sollevata questa sera in Assemblea, viceversa la materia è stata ampiamente dibattuta ed oggetto di grande sollecitazione e di molti dibattiti nell'ambito della magistratura ed anche in un ambito più vasto, interessante una grande cerchia del pubblico. Sa bene inoltre che vi saranno certamente non soltanto discussioni ulteriori in questa materia, ma che il nostro lavoro sarà in una certa misura apprezzato.

Comunque, apprezzamenti o meno che possano venirne, noi sappiamo di aver fatto

il nostro dovere prendendo in considerazione il disegno governativo e gli altri che variamente vi si associavano, elaborandoli con quella attenzione con la quale sono stati elaborati, e quello che conta è appunto ciò che è stato fatto. Allo stesso modo, mi pare che debba meritare un particolare apprezzamento il ministro Martinazzoli per le iniziative prese con queste sue proposte e per l'attenzione vigile che ha dedicato a tutti i loro sviluppi, per il lavoro finora compiuto, dunque, ed anche per i propositi manifestati testè, in un discorso che ha toccato anche quel tasto delicato, ma veramente importante e troppo trascurato, della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, che ogni giorno appare di più come un elemento essenziale della vasta manovra diretta a sollevare la giustizia italiana dallo stato nel quale dolorosamente si trova.

Il provvedimento è destinato appunto a realizzare, almeno in parte, i propositi del Governo per risolvere, o almeno attenuare, la grave crisi della giustizia, e ciò attraverso tre risultati: innanzitutto rendere più spedita la celebrazione di un maggior numero di processi; in secondo luogo realizzare (e in questo esso viene incontro al voto ripetutamente espresso dai magistrati, nella loro associazione nazionale, e dallo stesso Consiglio superiore della magistratura) la liberazione di molti giudici penali da gravosi compiti inerenti a reati minori per poter meglio impegnare gli stessi giudici sul fronte della lotta alla maggiore criminalità; infine, adeguare una migliore distribuzione di competenze tra il pretore in sede penale ed i tribunali penali, in relazione anche a quelle che sono state le maggiori attività dalle quali i tribunali sono stati gravati attraverso le note riforme legislative del 1974 e del 1978, che hanno portato un notevole salto di competenza dei tribunali stessi con la devoluzione ad essi delle rapine aggravate, delle estorsioni aggravate, dei sequestri di persona a scopo di estorsione.

Questi carichi di lavoro dei tribunali penali (e di riflesso anche dei tribunali nelle altre loro competenze), denunciati ripetutamente dalla magistratura, sono certamente in grande misura attenuati attraverso la legge che oggi viene all'approvazione del Senato. Infat-

ti trasferire al pretore compiti di giustizia penale finora appartenenti ai tribunali significa, come tutti sappiamo, al tempo stesso liberare pubblici ministeri, cioè sostituti procuratori della Repubblica, procuratori della Repubblica in centri minori, altrimenti impegnati o con l'istruzione sommaria o, quanto meno, con una istruzione preliminare e con le conclusioni nella fase istruttoria; liberare giudici istruttori da istruttorie formali, che non sono certo da escludersi (in relazione ai reati per i quali è stato attuato questo trasferimento viene proposto di prevedere anche questo tipo di competenze), e liberare ben tre giudici dei collegi giudicanti che oggi giudicano sui reati che sono destinati a passare alla competenza del pretore.

Se poi si aggiunge che il provvedimento realizza, al di là del disegno originale del Governo, come abbiamo sentito, ma tuttavia con il consenso del Governo e con quello di note forniteci dal Consiglio superiore della magistratura, la competenza, anziché dei tribunali, delle corti di appello per i giudizi d'appello da sentenze del pretore, non v'è chi non veda quanto sostanzioso debba essere questo alleggerimento dei compiti dei tribunali penali su cui, per effetto di questa innovazione dell'articolo 512 del codice di procedura penale, non rifluirà in sede d'appello nessuna delle cause che altrimenti sarebbero rifluite attraverso la sola modificazione della competenza del pretore.

Potrà quindi essere realizzato questo maggiore impegno che tanto si auspica nella lotta dei giudici e dei pubblici ministeri, impegnati attualmente nei tribunali, contro la grande criminalità.

Queste innovazioni importanti non sono state anch'esse scevre di preoccupazioni e sotto più di un aspetto.

In primo luogo, sollevava preoccupazione, come abbiamo già detto anche a proposito dei giudizi civili, lo stato delle nostre preture minori, prive da tempo di titolari, comunque di giudici di carriera, affidate ai vice pretori onorari, congelate, prive spesso anche di personale ausiliario, come sa l'onorevole Ministro, o di personale sufficiente. Questa preoccupazione è stata, in fondo, uno dei motivi per cui la Commissione in sede redigente,

anche se a maggioranza come è stato ricordato, non ha ritenuto di poter accogliere il pressante appello del Governo ad estendere la competenza del pretore anche agli omicidi colposi.

In secondo luogo, un'altra preoccupazione venuta ripetutamente in questione è la struttura attuale dell'ufficio pretorile, privo di pubblico ministero e tale che ogni funzione si concentra in un solo magistrato. In uno dei disegni di legge confluiti nel disegno attuale si cercava di risolvere questo problema disponendosi che, nelle preture alle quali è addetto un solo magistrato, le funzioni di pubblico ministero fossero esercitate dal titolare della sede e quelle del giudice dal magistrato che esercita le funzioni di pretore nel mandamento vicino. Altri aveva suggerito il sistema inverso, ma sempre nell'intento di impedire che le funzioni di pubblico ministero e di giudice possano essere esercitate dallo stesso magistrato.

A questa rilevante e complessa manovra di riforma dell'ordinamento giudiziario il Governo ha ritenuto di non poter ancora addvenire, nel quadro quanto meno della piccola riforma attuale, ed essa è rimasta accantonata. Ci è sembrato forse anche di comprendere che il Governo ritenesse che il desiderato alleggerimento dei compiti dei sostituti procuratori e dei giudici di tribunale si sarebbe potuto meglio conseguire in quanto si fossero addossate per ora ai pretori, proprio nella loro struttura elementare attuale, quelle funzioni e quelle competenze che si venivano togliendo ai tribunali. In questo, potremmo dire, il Ministro ha vinto una sua battaglia.

Anche a questo accantonamento della maggiore riforma e al mantenimento delle strutture attuali — un pretore praticamente senza pubblico ministero e dunque con un contraddittorio ridotto — si riallaccia la prudenza con cui la Commissione ha ritenuto di dover procedere all'allargamento della competenza penale dei pretori. Non bisogna dimenticare che il problema della struttura attuale dei pretori in sede penale venne una volta anche al vaglio della Corte costituzionale la quale ebbe a rilevare che intanto esso non si poneva contro il principio *ne procedat iudex ex officio* e contro altri principi del contraddit-

torio e della difesa insiti nella nostra Costituzione in quanto la competenza del pretore è riservata a reati di minore gravità. È soltanto un passaggio di una sentenza della Corte costituzionale, ma tuttavia esso ha funzionato per la Commissione come un ammonimento a tenersi cauta nell'allargamento della competenza pretorile che, se troppo estesa, avrebbe potuto, a un certo momento, sollevare nuovamente delicati problemi di costituzionalità fino a che il pretore è strutturato come lo è attualmente.

Tuttavia, accanto a questa prudenza, vi deve essere, a mio avviso, per il prossimo futuro l'impegno a rivedere l'intero problema della struttura degli uffici pretorili: ed è tema sul quale anche il Partito socialista intende decisamente impegnarsi perchè, onorevoli colleghi, è veramente assurdo ed anormale — e non trova riscontro nelle legislazioni di altri paesi occidentali — un magistrato che nella stessa persona procede ad esercitare l'azione penale — scegliendo, perchè sappiamo che cosa vuol dire l'azione penale, i processi a cui dare la precedenza — istruisce il processo, determina la citazione a giudizio e giudica quella medesima causa.

Detto questo, si può venire rapidamente a considerare il merito del provvedimento approvato in sede redigente rilevando, come già è stato egregiamente fatto dal relatore senatore Coco e dagli altri oratori intervenuti in questo dibattito, che i momenti più significativi sono rappresentati: a) dalla devoluzione al pretore della competenza sui furti aggravati dovuta alle considerazioni di ordine statistico portate avanti dal Governo; b) dall'esclusione, come abbiamo detto, dell'omicidio colposo per quei motivi che sono stati ricordati. Tuttavia la proposta contraria, che ha avuto il favore di una notevole parte della Commissione, era vista con favore anche da avvocati — questo bisogna ricordarlo — anche se non di tutti gli avvocati, in particolare dal sindacato di tale categoria, che richiamava l'attenzione sul fatto che oggi, in fondo, il pretore è impegnato in indagini delicatissime e analoghe a quelle dell'omicidio colposo, quali quelle relative alle lesioni colpose gravissime, ed era vista con favore anche dal Consiglio superiore della magistratura, che

peraltro, con varie motivazioni e composizioni, proponeva di distinguere nell'ambito degli omicidi colposi riservando al pretore soltanto quelli concernenti la circolazione stradale, una soluzione transattiva e di separazione, alla quale la maggioranza della Commissione non ha creduto di aderire; c) ed infine dalla devoluzione integrale dei giudizi d'appello alle corti d'appello.

Un provvedimento dunque, onorevoli colleghi, che per una parte è conforme agli originari intendimenti del Governo, per una parte vi è difforme e per una parte è del tutto nuovo, come per quella relativa alla competenza delle corti d'appello. Un provvedimento, dunque, che ha impegnato scelte molto qualificate, che è un autentico prodotto della collaborazione parlamentare e di tutti i Gruppi parlamentari e che, anche sotto questo profilo, va ricordato in un senso positivo. A questo trasferimento, statisticamente più importante, fanno da corona anche alcuni trasferimenti minori: quello sulla ricettazione, che è stata considerata connessa soprattutto al furto, nelle sue forme meno gravi, quello molto importante delle falsità in scrittura privata, escluso il testamento, quello sui reati finanziari punibili con la sola pena dell'ammenda, la rissa non aggravata e i maltrattamenti non aggravati.

Non si è potuto pervenire all'allargamento generalizzato ai reati punibili con la pena edittale fino a quattro anni di reclusione, come era previsto in una delle proposte parlamentari, ma si è acceduto all'idea di non tener conto delle circostanze aggravanti ordinarie, quelle cioè con aumento fino ad un terzo; di qui anche le modifiche di terminologia, patrocinata dal senatore Gallo ed assunte dalla Commissione con una norma dichiarativa od esplicativa dell'articolo 63 del codice penale. Tutto questo dovrebbe sostanzialmente contribuire nel senso di un effettivo ampliamento della competenza del pretore e realizzare così in notevole misura gli obiettivi perseguiti dal Governo ma, come ho detto, sollecitati da gran parte dei magistrati, oltre che in certa misura dagli avvocati, senza intaccare tuttavia in modo eccessivo i principi fondamentali dell'ordinamento, né quelle valutazioni di gravità astratta, relati-

ve a determinate figure reati, quali sono espresse nella formulazione che il legislatore fa dei massimi edittali della pena.

È ancora da rilevare che lo spostamento alla competenza dei pretori di un rilevante numero di reati in certa misura gravi, diffusi, allarmanti come i furti aggravati, nei cui confronti è tuttora diffuso un certo allarme sociale, mette a fuoco in modo diverso le norme sulla durata della carcerazione preventiva, che nel sistema vigente (articolo 272) sono correlate, per una parte, ai provvedimenti di competenza del pretore. Questa è anche una delle ragioni che hanno portato ad un lieve ma necessario ritardo delle nuove norme sulla durata della carcerazione preventiva che, nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, tengono ancora conto della vecchia competenza e che dovranno pertanto — e questo è stato un avviso ripetutamente espresso anche in Commissione — essere modificate.

Dal momento che ho ricordato il tema del disegno di legge sulla carcerazione preventiva non posso non aggiungere (e sul tema della carcerazione preventiva la nostra Commissione sta lavorando alacramente in sede di comitato ristretto) che con i due provvedimenti, uno approvato or ora, l'altro che stiamo per approvare, arrivano a quattro i disegni di legge portati dal Governo all'esame del Parlamento nel pacchetto sulla giustizia dello scorso autunno che il Senato ha già varato, nonostante le note e indiscutibili difficoltà del lavoro parlamentare. Si tratta della delegificazione dell'istituzione di nuove sezioni di corte d'assise, e relative modifiche legislative concernenti giudizi di appello e di rinvio, che è già diventata legge dello Stato avendo la Camera dei deputati provveduto ad approvarla nello stesso testo che era stato inviato dal Senato; delle modificazioni, pure molto importanti (sul piano penitenziario, oltre che su altri piani), dei presupposti per l'arresto in flagranza, sia obbligatorio che facoltativo, che già da molto tempo il Senato ha trasmesso alla Camera dei deputati, dopo un lavoro molto preciso e di notevole trasformazione e messa a punto del testo governativo, e dei due disegni di questa sera sulla competenza civile e su quella penale. E al

più presto credo che potremo arrivare anche all'approvazione di quello sulla carcerazione preventiva.

Anche per la visione globale di un certo sforzo compiuto dal Parlamento per venire incontro alle indicazioni del Governo, credo che il provvedimento attuale vada salutato con compiacimento, sottolineando il largo consenso che ha trovato da parte dei vari Gruppi politici, e che debba pertanto esprimersi ad esso un voto pienamente favorevole. (*Applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro*).

GALLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GALLO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, preannuncio il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana al disegno di legge avente ad oggetto l'aumento di competenza penale del pretore e dico subito che mi affaccio a questo mio brevissimo intervento di dichiarazione di voto diviso da un duplice sentimento. È la prima volta che prendo la parola in quest'Aula che è, lasciatemelo dire, vecchia di anni e più di gloria, ed è perfettamente comprensibile il senso di trepida apprensione con cui mi pongo davanti a voi; inoltre, questo sentimento è bilanciato dalla sicura convinzione che il provvedimento che portiamo alla vostra attenzione, e mi auguro alla vostra approvazione, viene incontro alle esigenze fondamentali della nostra giustizia penale ed è, nel suo complesso organico, non di piccola importanza, ma di relevantissimo momento. Tutti sappiamo che il processo penale è uno dei grandi malati delle nostre strutture attuali; una delle cause maggiori di questa malattia, colleghi, sta — come è stato ripetutamente affermato e riconosciuto — nella eccessiva durata dei processi.

Ora, come è scritto nella lucida relazione che accompagna il disegno di legge governativo, l'aumento di competenza penale del pretore si appalesa come uno degli strumenti più idonei a ridurre, ed in maniera più che sensibile, la durata dei procedimenti. Natu-

ralmente si tratta di cogliere il significato, il tema centrale, la nota portante di questa riforma la quale — su questo punto vorrò poi brevissimamente ritornare — è stata accompagnata da un lavoro in Commissione quanto mai attento, fervido, appassionato e corale. Non si è riscontrata una divisione nell'ambito della maggioranza, ma puramente è semplicemente l'applicazione del principio fondamentale, anche quando si discute di argomenti tecnici, per cui si arriva in un certo consesso per convincere ma anche per essere convinti; ed abbiamo avuto una dialettica nella quale, da una parte e dall'altra, da parte della Commissione e da parte del Governo, nell'ambito della Commissione tra i vari componenti della Commissione stessa, ci sono stati pensamenti e ripensamenti sorretti tutti dalla prestigiosa guida del presidente Vassalli e dalla duttile sensibilità del Ministro. Si è trattato dunque di un processo nel quale, proprio attraverso una operazione corale, si è pervenuti ad un risultato che ci sembra quanto mai ragguardevole.

Innanzitutto, il tema centrale è rappresentato dall'articolo 1, che aggiunge un comma all'articolo 31 del codice di procedura penale e risolve il problema dell'aumento della competenza penale del pretore nel modo che appare effettivamente più razionale e rispondente ai principi; ed io ritengo che non ci sia momento in questo disegno di legge che si discosti dai principi essenziali del nostro processo, soprattutto proiettato verso una linea ed una struttura accusatorie. Come esattamente è stato ricordato dal collega ed amico Russo, è stato abbandonato il criterio puramente meccanicistico della quantità della pena per profilare le fattispecie di reato di competenza pretorile e, al posto di questo, si è colto quello che è sembrato essere il criterio più idoneo a risolvere questa tematica, cioè la facilità di accertamento del fatto storico concreto, costitutivo di *res iudicanda*, sottoposto all'attenzione, all'accertamento ed alla pronuncia del pretore. Ed allora si snoda in questo articolo 1, che aggiunge un comma all'articolo 31 del codice di procedura penale, un elenco di reati i quali, indipendentemente dalla maggiore o minore gravità della pena, vengono ad essere tutti contrassegnati dalla mancanza di particolari modi di accer-

tamento che rendano la materia più consona ad un giudice collegiale che ad un giudice monocratico. Il giudice monocratico deve essere retto proprio da questa logica: se abbandoniamo concetti del genere, ci abbandoniamo ad un empirismo approssimativo che può porre in essere delle conclusioni peggiori dei mali ai quali si vuole porre rimedio.

Sul filo di questa idea centrale è seguito quello che è stato il testo dell'articolo 2, correlato all'articolo 4, per effetto del quale, senza abbandonare il criterio centrale dell'attuale codice di procedura penale (la pena fino a tre anni), si è fatto abbandono della valutazione delle circostanze che implicano un effetto comune, rimanendo invece valutabili, per lo spostamento della competenza dal pretore al tribunale, soltanto quelle che modificano la natura della pena o determinano — come precisa l'articolo 4 che viene a sostituire il terzo comma dell'articolo 63 del codice penale — un aumento in misura superiore ad un terzo.

Perchè, onorevoli colleghi, questa scelta che appare polarizzata verso un criterio dogmatico-esegetico di estrema puntualità? Perchè sono proprio quelle circostanze che, trasformando la natura della pena ed implicando un aumento che va al di là di quello che è il solito aumento dovuto alle circostanze ad effetto comune, dimostrano che il legislatore ha valutato certi elementi accessori, eventuali del reato come elementi tali da apportare una connotazione, un peso specifico al disvalore penale del comportamento posto in essere, tale da determinare una valutazione completamente nuova.

Aggiungo che, a questo riguardo, parlare, con una terminologia ormai ampiamente entrata nel linguaggio dottrinale ed anche nel linguaggio di non pochi arresti giurisprudenziali, di circostanze ad effetto speciale, con la specificazione contenuta nell'articolo 4 che ne determina la natura, rappresenta un notevolissimo vantaggio in termini di chiarezza interpretativa. Infatti vengono radicalmente eliminate quelle discussioni, quei dubbi, quelle incertezze che potevano sorgere in ordine a determinate circostanze, le quali, pur facendo riferimento formale alla pena dettata per il reato base, venivano ad operare degli spostamenti di aumento di sanzione

in misura tale da non poter consentire una loro equiparazione alle circostanze ad effetto comune. Come che sia, viene eliminata una ragione di incertezza, il che ci sembra di notevole guadagno.

Momento qualificante, su cui tutti hanno insistito e che sembra veramente essenziale, è quello della riconduzione del giudizio di appello ad un giudice che è la corte d'appello anche per i procedimenti di competenza pretorile. Questo è dovuto a due ragioni fondamentali. La prima, che è di ordine prettamente pratico, è questa: mantenere l'attuale sistema di impugnazione della sentenza pretorile davanti al tribunale avrebbe poco corrisposto alla finalità di snellimento dei lavori del tribunale; avrebbe poco alleggerito gli oneri del tribunale perchè tutte le cause di competenza pretorile — o la maggior parte di esse — sarebbero fatalmente rifluite al tribunale in sede di giudice di appello.

C'è allora una prima ragione pratica che, proprio per consentire il raggiungimento degli scopi che il Governo si prefigge con questa riforma, deve essere portata avanti; ma c'è anche un'altra ragione di carattere, vorrei dire, strutturale e — mi si consenta l'espressione — strumentale. Il tribunale è, per sua connotazione costitutiva, essenzialmente un giudice di primo grado; è strumentalmente ed oserei dire psicologicamente poco attrezzato a funzionare da giudice d'appello. Appare molto più aderente alla realtà della concreta esperienza giuridica concentrare la materia delle impugnazioni davanti ad un giudice che ha questa precipua funzione.

Ovviamente tutto ciò comporta, ed è stato abbondantemente notato e sul punto non voglio soffermarmi, la necessità di rivedere momenti della nostra organizzazione giudiziaria: occorrerà rivedere quelle che sono le circoscrizioni giudiziarie; occorrerà potenziare l'organico delle preture; occorrerà rivedere e potenziare gli organici della corti d'appello aumentando, soprattutto nelle grandissime sedi, le sezioni di corte d'appello. Ma è un compito che non è impossibile attuare e che la volontà del Governo ha dimostrato di intendere e di perseguire.

Si è, a questo riguardo, lungamente discusso in Commissione, e gli echi della discussio-

ne sono arrivati anche in quest'Aula, di quello che è stato uno dei problemi che hanno maggiormente occupato i nostri lavori: se attribuire o no al pretore la competenza per gli omicidi colposi. Senatore Battello, qui non c'è stata — e ritorno su un punto sul quale già sono passato, ma voglio riprendere una frase da lei detta — una divisione, una spaccatura nella maggioranza governativa; c'è stato puramente e semplicemente un discutere nell'ambito del quale è sembrato prevalere il pensiero che il delitto di omicidio colposo, proprio per la complessità di alcuni criteri di accertamento che inevitabilmente comporta, non risultasse consono alla competenza di un giudice monocratico. Che questa idea, onorevoli colleghi, risultasse verificata nei fatti è ampiamente dimostrato da quelle che sono state le molteplici proposte — qualcuna è addirittura partita da chi vi parla — di suddividere, di distinguere nell'ambito degli omicidi colposi, a seconda della maggiore o minore facilità di accertamento in concreto. Ma a questi tentativi di ripartire la competenza degli omicidi colposi si è risposto che in tal modo si sarebbe data l'impressione di introdurre dei criteri discriminatori che avrebbero suonato gravemente lesivi dell'oggettività, dell'imparzialità che abbiamo voluto tener presente nel corso dei nostri lavori.

Allora è su questa nota che desidero insistere. L'esclusione di questa figura di reato si è avuta puramente e semplicemente per ragioni che non hanno ubbidito ad alcuna forma di condizionamento ideologico, ma che si sono proprio riportate alla tematica centrale del provvedimento. Ovviamente l'aumento di competenza penale del pretore è importante anche perchè costituisce la premessa di quelle che saranno future riforme alle quali dovremo porre mano. Principale tra queste e riforma, onorevole Ministro, che ci ritorna sempre davanti ogniqualvolta ci occupiamo del pretore, mi pare essere quella della distinzione dei ruoli tra requirente e giudicante. Senatore Vassalli, non è che a questo riguardo il Governo abbia vinto una battaglia nel momento in cui ha mantenuto, oggi come oggi, la organizzazione dell'istituto pretorile. Puramente e semplicemente, per

quelle ragioni di prudente gradualismo che ispirano l'opera del Ministro di grazia e giustizia, si è voluto non porre troppa acqua al fuoco. Ma è evidente che, proprio nel momento in cui si accettano così incisive riforme per ciò che riguarda il pretore, si deve arrivare ad una distinzione che porta l'istituto pretorile in perfetta armonia con il principio generale. Qui si rileva un principio generale: il giudice non può procedere senza che vi sia un'azione e l'azione presuppone una distinzione tra persone fisiche, l'una munita del potere di impulso e l'altra munita del potere giudicante.

PRESIDENTE. Senatore Gallo, vorrei avvertirla che il suo tempo è scaduto.

GALLO. Ho finito, signor Presidente. Mi consenta soltanto di concludere con un appassionato riconoscimento di quello che è stato il lavoro di tutta la Commissione, che è pervenuta al risultato che sottoponiamo all'attenzione dell'Assemblea senza farsi minimamente — e l'ho già detto — condizionare da questa o da quella visione politica, lavorando su una politica concreta delle cose.

Sarà poco, signor Presidente, o sarà tanto, ma sicuramente è qualche cosa che apre il cuore ad una speranza. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'avvertenza che il titolo approvato dalla Commissione è il seguente: «Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore».

È approvato.

Per lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni

CONSOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLI. Signor Presidente, la vorrei pregare di voler sollecitare le risposte a due interrogazioni, che sono alcune delle interro-

gazioni per le quali passano i mesi e il Governo non risponde, impedendoci di esercitare una delle prerogative del Parlamento.

Mi riferisco all'interrogazione rivolta al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro per il turismo e lo spettacolo 3-00148, annunciata al termine della 20ª seduta, e alla interrogazione rivolta al Presidente del Consiglio dei Ministri 3-00149, annunciata anch'essa al termine della 20ª seduta.

RUFFINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Signor Presidente, in data 17 novembre 1983, con altri colleghi (Colombo Vittorino, Castelli, Pinto, Di Lembo, Mascaro e De Cinque) ho presentato l'interpellanza 2-00073 al Ministro dei trasporti. Gradirei che la Presidenza si facesse carico degli opportuni interventi presso il Governo perchè l'interpellanza venga discussa con **sollecitudine**.

PRESIDENTE. Senatori Consoli e Ruffino, come loro fanno, nel calendario dei lavori predisposto non vi sono giornate dedicate allo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni. La Presidenza però si farà carico della loro richiesta, nel momento in cui la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fisserà una seduta per lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

« Norme interpretative dell'accordo di produzione cinematografica italo-francese del 1° agosto 1966, reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1968, n. 1339, e con la legge 21 giugno 1975, n. 287 » (739).

Disegni di legge, richieste di parere

PRESIDENTE. Sul disegno di legge: GOZZINI ed altri. — « Nuove norme sulla obiezione di coscienza al servizio militare e sul servizio civile » (545) — già assegnato in sede referente alla 4ª Commissione permanente (Difesa), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione — sono state chiamate ad esprimere il proprio parere anche le Commissioni 7ª (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 9ª (Agricoltura), 11ª (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) e 12ª (Igiene e sanità).

Mozioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, *segretario*:

GIUSTINELLI, LIBERTINI, LOTTI, BISSO, VISCONTI, RASIMELLI, ANGELIN, CHERI, DI CORATO, CALICE, ANTONIAZZI, CASCIA, BATTELLO, ALICI, MARGHERITI, POLLASTRELLI, FELICETTI, GUARASCIO, VITALE, MASCAGNI, IANNONE. — Il Senato, premesso:

che la gravissima situazione di emergenza che contraddistingue tutto il settore della casa è destinata, entro pochi mesi, a conoscere un'ulteriore impennata, con il verificarsi di una nuova ondata di sfratti che interesserà svariate centinaia di migliaia di famiglie e con un aumento generalizzato degli affitti e del costo degli espropri, ben oltre la soglia del 10 per cento di inflazione programmata, in conseguenza di decisioni del Governo che contraddicono la stessa volontà — peraltro seriamente contrastata all'interno della maggioranza — di sospendere per il 1984 l'adeguamento annuale dell'equo canone per le abitazioni;

che l'investimento pubblico, rispetto a una produzione edilizia complessiva sem-

pre più in crisi, continua a diminuire percentualmente in modo molto rapido, a causa di una politica che sta portando all'annullamento del piano decennale e di ogni scelta di programmazione, con risultati che aggravano gli stessi effetti dell'inflazione;

che in luogo di una strategia unitaria fondata: 1) sul rilancio di un settore decisivo per l'economia nazionale e per l'ordinata convivenza sociale; 2) sulla consapevolezza della stretta interdipendenza che sussiste tra le questioni dell'equo canone, del regime degli immobili, delle procedure e dell'edilizia pubblica; 3) sull'uso tempestivo di ogni risorsa e capacità disponibili (in aggiunta ai pesanti tagli operati dalla legge finanziaria 1984 giacciono ancora non spesi 600 miliardi per la sperimentazione edilizia, proposti con decreto fin dal 1981 e approvati nel 1982 dal Parlamento con caratteristiche d'urgenza); 4) su una politica fiscale più giusta che non continui a gravare solo nella direzione dei più deboli (SOCOF, proventi del condono edilizio destinati in gran parte allo Stato e non ai comuni che dovranno procedere al recupero degli insediamenti abusivi, contribuzioni dei lavoratori per la casa non interamente utilizzate a tale scopo, continuo rinvio della riorganizzazione del catasto), si assiste a un'iniziativa sempre più disorganica e carente nelle scelte di fondo del Ministro dei lavori pubblici, volte a cancellare — e non già a rilanciare — le residue possibilità di programmazione;

che, in tale contesto, diviene ancora più pesante la condizione degli IACP gravati da un debito di oltre 700 miliardi, concentrato in prevalenza nelle realtà metropolitane, e, ora, dall'obbligo di dover pagare — a seguito di una recente sentenza della Cassazione a sezioni unite — circa 250 miliardi, che così verranno sottratti ai programmi costruttivi, di ILOR sui fabbricati di edilizia residenziale pubblica;

che, a parte l'iniquità di una simile equiparazione dell'edilizia pubblica a quella privata, il nuovo onere — comportando il ricorso ad ulteriori, pesanti indebitamenti con il sistema bancario — provocherebbe una nuova, seria limitazione delle capacità operative degli istituti stessi, quando

è invece necessario un rilancio del loro ruolo in funzione propulsiva, rispetto allo sviluppo dei programmi di intervento e in un rapporto di piena collaborazione con le Regioni, i Comuni e l'utenza,

impegna il Governo ad assumere immediatamente le decisioni indispensabili ad assicurare:

1) che, attraverso la intassabilità, ai fini della corresponsione dell'ILOR, degli IACP, con efficacia immediata, sia confermato il carattere sociale del loro patrimonio;

2) che sia affrontata, con un organico intervento pubblico di azzeramento e consolidamento del debito, la pesante situazione degli istituti, evitando che soluzioni non realizzabili e sbagliate li facciano precipitare in condizioni ancora peggiori;

3) che sia approvata non oltre il corrente anno 1984 la riforma — prevista dal decreto del Presidente della Repubblica numero 616 del 1977 entro il 31 dicembre 1978 e rispetto alla quale giacciono in Parlamento sin dalla passata legislatura numerose proposte di legge — onde assicurare agli IACP le indispensabili certezze di ruolo e di risorse finanziarie, rimuovendo le cause strutturali che possono portare alla riproduzione del *deficit* e garantendo un nuovo assetto amministrativo, ispirato al decentramento in particolare dei grandi istituti, nel quadro di una politica di rilancio dell'edilizia pubblica e, più in generale, della politica della casa nel nostro Paese;

4) che tutte le risorse finanziarie disponibili per i programmi costruttivi, ad ogni titolo, siano destinate al loro scopo, rimuovendo i ritardi e le inadempienze che ancora ne impediscono la piena utilizzazione.

(1 - 00036)

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, segretario:

FALLUCCHI, GIUSTI, BUTINI. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso:

a) che, secondo notizie di stampa, il generale Rogers, comandante supremo delle Forze alleate in Europa, ha auspicato che la Marina militare italiana possa dotarsi di portaerei con relativi aerei imbarcati;

b) che, sempre secondo notizie di stampa, nell'ultimo vertice NATO a livello Ministri della difesa, sarebbe stata deliberata l'acquisizione di velivoli tipo « Harrier » per la Marina militare italiana;

c) che la polemica in atto tra la Marina militare italiana e l'Aeronautica militare italiana sta degradando il rapporto interforze e mina la necessaria chiarezza per la determinazione dei mezzi terrestri, navali ed aerei necessari ad una corretta politica della difesa,

gli interpellanti chiedono di conoscere l'esatta portata di quanto premesso ai punti a) e b) ed il pensiero del Governo in merito ai compiti assegnati alla Marina militare italiana ed ai mezzi di cui essa deve essere dotata per assolverli.

(2 - 00140)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, segretario:

LIBERTINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se intende dare le opportune direttive per istituire la sezione doganale dell'autoporto di Susa.

L'interrogante ricorda che il decreto istitutivo di tale sezione non solo si configura come atto dovuto di una convenzione internazionale, ma è essenziale per valorizzare un investimento di 7 miliardi di lire, deciso dalla Regione Piemonte. Il ritardo e l'inadempienza sono dunque un danno che

si infligge alla collettività senza alcuna ragione.

(3 - 00435)

FALLUCCHI, GIUST, BUTINI. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso che organi di stampa hanno dato ampio risalto ai primi voli dell'aereo AM-X, il che fa supporre che lo svolgimento del programma di coproduzione internazionale sia già in atto, gli interroganti chiedono di conoscere:

a) con quali fondi e da quali capitali del bilancio della Difesa è stata finanziata questa impresa;

b) come ciò si concilia con la legge approvata dal Senato della Repubblica ed attualmente all'esame della Camera dei deputati, con la quale si è previsto lo stanziamento di 470 miliardi per la ricerca e lo sviluppo del prototipo di tale aereo.

(3 - 00436)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

BUFFONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se corrisponde a verità che la Guardia di finanza è in procinto di acquistare n. 2 aerei americani « King Air » della Beechcraft allo scopo di utilizzarli nella repressione dei reati di sua competenza ed in particolare nella sorveglianza delle coste.

Detta decisione, e la conseguente scelta, se corrispondenti al vero, sarebbero del tutto censurabili, gravi ed inaccettabili, in quanto i suddetti aerei, essendo pressurizzati, consentono il volo oltre i 4.000 metri, caratteristica, questa, non necessaria per l'impiego in servizi di vigilanza delle coste o nella generica repressione del contrabbando, mentre nel caso in cui l'impiego degli aerei fosse diverso si chiede di conoscere in cosa consisterebbe tale uso differente.

Il costo dei « King Air » è di oltre 3 miliardi di lire, contro gli 800 milioni di costo del « Canguro », aereo da ricognizione della SIAI-Marchetti, del gruppo Agusta, quindi di produzione italiana e per di più di una

azienda *leader* del settore facente capo alle Partecipazioni statali.

Poichè il velivolo « Canguro » è un aereo più adatto alla sorveglianza marittima, si chiede come mai il Ministero non abbia optato per l'acquisto di un prodotto italiano di rilevante minor costo e del tutto affidabile, e ciò anche in considerazione della gravissima crisi in atto nel settore aeronautico italiano, e del gruppo Agusta in particolare, che vede in questo momento ben 5.000 addetti coinvolti in un provvedimento di cassa integrazione guadagni.

(4 - 00899)

RIGGIO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Premesso che la sezione palermitana di « Italia Nostra », in un suo documento, denuncia lo stato di degrado e di abbandono dell'arsenale di Palermo, imponente costruzione eretta nel 1621 su progetto dell'architetto Mariano Smiriglio, di alto valore architettonico per le sue eccezionali qualità espressive e, in particolare, per i suoi elementi strutturali e decorativi, si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti il Ministro intenda adottare per il recupero del seicentesco arsenale, affinché venga restaurato e destinato a sede di un museo navale o a centro di cultura.

(4 - 00900)

RIGGIO. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Atteso che si registra una penuria di disponibilità idrica per gli agricoltori palermitani, con gravi problemi per le coltivazioni, e che non è possibile irrigare gli agrumeti per la chiusura dei pozzi dell'acqua disposta dai Ministeri competenti, si chiede di conoscere se intendano autorizzare l'utilizzazione di detta acqua per la sopravvivenza degli agrumeti.

(4 - 00901)

RIGGIO. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

se risponda a verità la notizia, diffusa dalla stampa, che la RAI si appresta a conclu-

dere un contratto con il cantante Celentano, per uno *show* di 4 puntate, per un ammontare di ben 4 miliardi di lire;

come possa conciliarsi questa prodigalità di spesa della RAI-TV con la pressante richiesta degli amministratori di un considerevole aumento del canone di abbonamento.

(4-00902)

FRASCA. — *Al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* — Per sapere:

quali siano i motivi per i quali la Regione Calabria non ha ancora approvato il piano regolatore del comune di Belvedere Marittimo, nonostante esso abbia percorso tutto l'*iter* procedurale e sia stato anche approvato dalla competente commissione del Consiglio regionale;

se, più particolarmente, il comportamento, certamente dilatorio, della Giunta regionale sia dovuto ad un ostruzionismo dell'Assessorato regionale all'urbanistica, il quale, secondo quanto affermano gli amministratori del predetto comune, avrebbe bloccato l'approvazione del « piano » al solo fine di favorire alcune forme di speculazione edilizia;

quali iniziative si intendano promuovere per far cessare l'arbitrio che la Regione Calabria ha messo in atto nei confronti di un comune che vuole imprimere al proprio territorio un ordinato sviluppo.

(4-00903)

FRASCA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso che il dottor Felice Maria Filocamo, consigliere di Cassazione in servizio presso il Ministero, ha presentato istanze di concessione edilizia nel comune di Roccella Ionica su un terreno inedificabile ai sensi della legge regionale calabrese n. 14/73, e successive proroghe e modifiche, che vieta di costruire a meno di 200 metri dalla battigia, terreno per il quale, peraltro, il suddetto comune ha previsto una pubblica destinazione;

considerato:

a) che il Consiglio comunale di Roccella Ionica, in data 25 gennaio 1984, ap-

provava un ordine del giorno, inviato anche al Ministero, con il quale si esprimevano forti dubbi e perplessità sulla sentenza numero 172/83 della Pretura di Caulonia (RC), con la quale non solo si assolveva il Filocamo dalla denuncia di abusivismo edilizio per aver iniziato dei lavori senza le necessarie autorizzazioni, ma si trasmettevano addirittura gli atti alla Procura generale di Reggio Calabria per accertare eventuali reati commessi dagli amministratori del comune ai danni del Filocamo;

b) che nella stessa giornata del 25 gennaio 1984 la Procura della Repubblica di Roma inviava una comunicazione giudiziaria al sindaco di Roccella Ionica ed al direttore generale delle Ferrovie dello Stato in ordine alla corrispondenza fra gli stessi intercorsa con riferimento al terreno di proprietà del Filocamo e che in tale corrispondenza il sindaco di Roccella attirava la attenzione del direttore generale delle Ferrovie dello Stato sulla opportunità di non concedere deroghe alla norma che impone di non costruire a meno di 30 metri dalla linea ferroviaria, così come il Filocamo intendeva fare;

c) che in data 11 aprile 1984 il giudice istruttore presso il Tribunale di Locri inviava una comunicazione giudiziaria al sindaco ed ai membri della commissione edilizia del comune di Roccella Ionica sempre per fatti inerenti la negata concessione edilizia al dottor Filocamo,

si chiede di sapere:

1) se ritiene il comportamento del dottor Filocamo compatibile con la qualifica di magistrato e con il ruolo esercitato dallo stesso nell'ambito del Ministero;

2) quali iniziative ha intrapreso o intende intraprendere a seguito dell'ordine del giorno approvato e trasmesso dal comune di Roccella Ionica;

3) se non ritiene di promuovere una accurata inchiesta sull'operato di quegli organi della Magistratura che, nella vicenda di cui trattasi, sembrano essere stati pesantemente influenzati e condizionati dalla personalità del dottor Filocamo, ostacolando così l'azione di contenimento del disordine

edilizio avviata dall'Amministrazione comunale di Roccella Ionica e intaccando pesantemente il prestigio e l'immagine della Magistratura.

(4 - 00904)

DI NICOLA. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso:

che il Ministro, dopo una consultazione con le forze politiche e sociali, avrebbe predisposto un disegno di legge che, recependo le istanze rappresentate dai lavoratori della CRI, dovrebbe confermare a detta associazione quella figura giuridica pubblica stabilita dalla legge n. 70 del 1975 e assicurare tutti quei servizi previsti dalle risoluzioni della Croce rossa internazionale, che solo un ente con competenza senza limiti territoriali può convenientemente ed economicamente svolgere senza creare situazioni assurde;

che l'associazione ha urgente bisogno di uscire dallo stato di incertezza che si ripercuote negativamente sulla funzionalità dei delicati servizi che gestisce (basti pensare, ad esempio, che dal 1974 non si provvede alle assunzioni di personale neppure per sostituire quello che nel frattempo ha lasciato il servizio, pari a circa 600 unità),

si chiede di conoscere per quali motivi il disegno di legge in questione, nonostante l'urgenza, non sia stato ancora presentato in Parlamento.

(4 - 00905)

DAMAGIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che nel 1960 l'INAIL istituiva a Gela (Caltanissetta) un ambulatorio di pronto soccorso e cura per i lavoratori infortunati, adeguatamente attrezzato con astanteria ed apparecchiature mediche;

che tale ambulatorio ha continuato ad erogare le sue prestazioni sino al 1981, assistendo circa il 60 per cento degli infortunati sul lavoro della provincia di Caltanissetta;

che, con l'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria, tale tipo di assistenza è passata ai medici ed alle strutture pubbliche SAUB, mentre gli adempimenti medico-le-

gali sono rimasti di competenza dell'INAIL, che nel 1981, procedendo alla ristrutturazione dei propri servizi, ha istituito dei centri medico-legali in tutto il territorio nazionale;

che in detto piano di ristrutturazione era prevista anche l'istituzione del centro di Gela che — dopo qualche mese — nel giugno 1981, è stato chiuso, causando così agli infortunati da assistere (il 60 per cento della provincia) condizioni di gravissimo disagio sotto gli aspetti amministrativo, medico-legale ed assistenziale,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi per i quali l'INAIL ha deciso di cessare ogni attività a Gela, dopo una presenza ultraventennale;

quali provvedimenti urgenti si intendono adottare perchè l'INAIL torni ad operare a Gela con un centro medico-legale che possa provvedere all'assistenza amministrativa ed alle prestazioni medico-legali agli infortunati del comprensorio gelese, comprendente i comuni di Gela, Niscemi, Mazzarino, Butera, Riesi, Sommatino e Delia.

L'interrogante evidenzia, infine, la necessità che l'INAIL, nel riaprire il centro medico-legale di Gela, predisponga un adeguato servizio amministrativo per il disbrigo delle pratiche di indennità per l'inabilità temporanea totale e di quelle relative alla valutazione dei postumi permanenti eventuali e all'assegnazione del punteggio di invalidità permanente, parziale o totale, con la corresponsione delle rendite spettanti.

(4 - 00906)

GIANOTTI, BERLINGUER. — *Al Ministro dell'interno.* — In seguito a segnalazioni pervenute da varie località italiane (dal Piemonte, dalla provincia di Latina, eccetera) relative ad indagini che i comandi dei carabinieri starebbero svolgendo nei luoghi ove si è svolto il referendum autogestito sui missili e nei comuni dichiaratisi « zona denuclearizzata », si chiede se il Ministro (o altri per lui) abbia dato disposizioni in merito e, in questo caso, in base a quali norme di legge tali disposizioni siano state date.

Si chiede, altresì, sempre in caso affermativo, se non si ravvisi il carattere intimidatorio che simili atti assumono nei con-

fronti dei comitati della pace e delle Amministrazioni locali. (4-00907)

CROCETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Considerato che il CIPI, il 27 aprile 1984, ha approvato il decreto di proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria a favore dei lavoratori dell'indotto dell'ANIC di Gela, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro, a tutt'oggi, non ha firmato il suddetto decreto perchè travagliato dal dilemma amletico se decidere o non decidere e, considerato che è già trascorso un mese dalla delibera del CIPI, se non ritenga opportuno superare tale dilemma onde consentire a lavoratori che non percepiscono alcun salario dal 12 settembre 1983 di poterlo percepire.

(4-00908)

GIANOTTI, FERRARA Maurizio, MERIGGI, GIACCHE', GOZZINI. — *Al Ministro della difesa.* — In considerazione dell'emanazione di una circolare del Ministro (LEV.001327/UDG in data 18 aprile 1984), abrogante la precedente circolare n. 500081/3 del 19 settembre 1979, la quale stabiliva « per gli obiettori i quali... si trovino ad aver compiuto, nella posizione di attesa d'impiego, un periodo di mesi 26, se della leva di terra, ovvero di 32 mesi, se della leva di mare, sarà adottato il provvedimento di dispensa dalla ferma di leva... »;

pur avendo ripetutamente messo in luce gli abusi cui la circolare del 19 settembre 1979 ha dato luogo, in ragione degli enormi ritardi del Ministero nel destinare gli obiettori al servizio civile;

denunciando tuttavia con preoccupazione che la semplice soppressione della circolare in oggetto impone agli obiettori di coscienza un periodo illimitato di attesa del servizio civile sostitutivo, con gravi difficoltà a trovare lavoro, ad ottenere il passaporto, eccetera,

si chiede se non ritenga urgente ripristinare un tempo certo entro il quale il ser-

vizio sostitutivo debba svolgersi, evitando gli abusi, e attuare la revisione della legge relativa all'obiezione di coscienza.

(4-00909)

GIANOTTI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — A seguito della risposta del Ministro dei lavori pubblici, in data 19 maggio 1984, a precedente interrogazione, nella quale si chiedeva quali strumenti si intendevano offrire « alle Amministrazioni dei comuni minori... al fine di garantire la piena applicazione delle norme di sicurezza vigenti negli edifici pubblici e, in particolare, negli edifici scolastici »;

osservando che non viene risposto al quesito posto, a meno che non si debba interpretare nel senso che il Governo non intende fare nulla;

tenuto conto che, rispetto alla legislazione vigente, si sono richiesti nuovi interventi ai comuni in materia di sicurezza degli edifici pubblici, che hanno anche provocato la chiusura di alcuni di questi,

si chiede se i Ministri in indirizzo non considerano necessario ed urgente assumere provvedimenti ed intervenire a sostegno degli enti locali.

(4-00910)

Ordine del giorno

per le sedute di venerdì 25 maggio 1984

PRESIDENTE. Secondo il calendario dei lavori, l'orario della seduta antimeridiana di domani è fissato alle ore 9,30.

La 1ª Commissione permanente, che deve riferire all'Assemblea sul disegno di legge riguardante la dirigenza statale, in programma, appunto, per le sedute di domani, sarà impegnata, all'inizio della mattinata, nell'esame dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge concernente tariffe, prezzi amministrati e indennità di contingenza.

Sembra, pertanto, opportuno, spostare dalle ore 9,30 alle ore 10,30 l'ora di inizio della seduta antimeridiana di domani.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 25 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Norme di accesso alla dirigenza statale (640).

La seduta è tolta alle ore 20,35.

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari